

BOZZA IN CONSULTAZIONE
TESTO UNICO DELLA RICOSTRUZIONE PRIVATA

Relazione illustrativa

Sommaio

PARTE PRIMA (NOTE)
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI: PRINCIPI, REGIME TRANSITORIO, ABROGAZIONI

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Principi generali.....	p. 11
Art. 2 - Finalità sociale della ricostruzione	p. 11
Art. 3 - Disciplina degli interventi della ricostruzione privata.....	p. 11
Art. 4 - Definizioni.....	p. 12
Art. 5 - Abrogazioni.....	p. 14
Art. 6 - Regime transitorio.....	p. 15
Art. 7 - Il rilievo del danno.....	p. 16

PARTE SECONDA (NOTE)
LA DOMANDA, L'ISTRUTTORIA, IL CONTRIBUTO

TITOLO I: I SOGGETTI BENEFICIARI, L'OGGETTO DELL'INTERVENTO, LA MISURA DEL CONTRIBUTO, LA DOMANDA, IL PROCEDIMENTO

CAPO I: I soggetti beneficiari e i requisiti

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	p. 17
Art. 2 - Soggetti beneficiari.....	p. 17
Art. 3- Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo.....	p. 20
Art. 4- Vicende soggettive del beneficiario durante la concessione del contributo.....	p. 21
Art. 5- Disposizioni per gli edifici condotti in leasing.....	p. 21
Art. 6- Alienazione del diritto sull'immobile adibito ad attività produttiva.....	p. 23

CAPO II: L'oggetto del contributo

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1 - Tipologia degli interventi.....	p. 23
Art. 2 – Acquisto di edifici equivalenti nello stesso comune.....	p. 25
Art. 3 - Edilizia in zona rurale.....	p. 25
Art. 4 - Modifica del numero di unità immobiliari.....	p. 25

Art. 5 – Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive.....	p. 26
Art. 6 - Disciplina in materia di concorso di risorse private per opere aggiuntive.....	p. 27
Art. 7 - Le pertinenze.....	p. 28
Sezione II: Gli aggregati edilizi e gli interventi unitari	
Art. 8 - Definizioni.....	p. 28
Art. 9 – Disciplina degli aggregati edilizi.....	p. 29
Art. 10 - Disciplina di ulteriori interventi unitari.....	p. 30
Art. 11 - Ulteriori semplificazioni nell’ambito degli interventi unitari.....	p. 31
Art. 12 - Interventi unitari su due edifici.....	p. 31
Art. 13 - Ulteriori forme associative.....	p. 31
Art. 14 - Aggregati nei centri storici.....	p. 31
Art. 15 - Aggregati con collabenti.....	p. 32
Art. 16 - Interventi diretti.....	p. 32
Art. 17 - Disciplina del calcolo del contributo per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari.....	p. 33
Art. 18 - Costituzione dei consorzi obbligatori.....	p. 33
Sezione III: Condomini	
Art. 19 - Richiesta di contributo da parte degli edifici condominiali.....	p. 34
Art. 20 - Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato.....	p. 34
Art. 21 - Definizione modalità attuative dell’articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 189 del 2016.....	p. 34
Art. 22 - Condomini registrati ai fini fiscali.....	p. 35
Art. 23 - Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini.....	p. 35
Art. 24 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo.....	p. 35
Art. 25 – Deroghe.....	p. 35
Sezione IV: I ruderi, i collabenti e gli edifici non ammessi a contributo	
Art. 26 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo.....	p. 36
Art. 27 - Linee guida.....	p. 36
Sezione V: Le delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo	
Art. 28 - Le delocalizzazioni volontarie.....	p. 37
Art. 29 - Contenuti della domanda.....	p. 37
Art. 30 - Le delocalizzazioni definitive.....	p. 38
Art. 31 - Le delocalizzazioni da dissesto.....	p. 38
Art. 32 – L’acquisto di edificio in alternativa alla delocalizzazione.....	p. 39
Art. 33 - Le delocalizzazioni definitive delle stalle.....	p. 40
Art. 34 – La concessione del contributo per le stalle.....	p. 41
Art. 35 – I termini nella disciplina delle delocalizzazioni definitive delle stalle.....	p. 43
Art. 36 - La disciplina procedimentale delle delocalizzazioni definitive delle stalle.....	p. 44
Sezione VI: Gli edifici misti pubblico-privato	
Art. 37 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata.....	p. 45
Sezione VII: Interventi di demolizione o messa in sicurezza	
Art. 38 - Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici.....	p. 46
CAPO III: La misura del contributo	
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	p. 47
Art. 2 - Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi.....	p. 47
Art. 2-bis - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia.....	p. 47

Sezione I: Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo

Art. 3 – Oggetto.....	p. 52
Art. 4 - Determinazione del contributo.....	p. 52
Art. 5 - Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici.....	p. 53
Art. 6 - Determinazione del contributo per gli interventi di riduzione della vulnerabilità.....	p. 54

Sezione II: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso abitativo

Art. 7 - Determinazione dei contributi.....	p. 54
Art. 8 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo.....	p. 54
Art. 9 - Modalità di calcolo del contributo.....	p. 56
Art. 10 - Disciplina delle spese tecniche.....	p. 57

Sezione III: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso produttivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive

Art. 11 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici.....	p. 57
Art. 12 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte.....	p. 60

Sezione IV: Il contributo per le delocalizzazioni

Art. 13 - Determinazione del contributo in caso di delocalizzazioni.....	p. 63
Art. 14 - Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione.....	p. 64
Art. 15 - Entità e tipologie di contributo concedibile.....	p. 65

Sezione V: L'erogazione del contributo

Art. 16 – L'erogazione del contributo e il credito d'imposta.....	p. 65
Art. 17 – Contabilità speciale.....	p. 66
Art. 18 – L'erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori.....	p. 66
Art. 19 – L'erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali.....	p. 69
Art. 20 - Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e di ristoro dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione.....	p. 71

Sezione VI: Le agevolazioni fiscali e il contributo per la ricostruzione. Compatibilità tra eco e sisma bonus e contributo per la ricostruzione e le modalità di presentazione

Art. 21 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	p. 71
Art. 22 - Principi generali e normativa applicabile.....	p. 71
Art. 23 - Interventi di immediata esecuzione.....	p. 71
Art. 24 - Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino.....	p. 72
Art. 25 - Esecuzione dei lavori.....	p. 74
Art. 26 - Contributo per la ricostruzione privata e super sisma bonus.....	p. 74
Art. 27 - Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici.....	p. 74

CAPO IV: I Contenuti della domanda

Art. 1 - I contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo.....	p. 75
Art. 2 - Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo.....	p. 78
Art. 3 - Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l'attività produttiva.....	p. 78
Art. 4 - Domanda di contributo per beni strumentali e scorte.....	p. 78
Art. 5 - Perizia da allegare alla domanda di contributo per attività produttive.....	p. 79

CAPO V: Il procedimento e l'istruttoria

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	p. 80
Art. 2 - Titoli abilitativi dell'intervento edilizio e domanda di concessione del contributo.....	p. 80

Art. 3 – Procedura semplificata, procedura ordinaria e termini di esecuzione dei lavori.....	p. 80
Art. 4 - Compiti del professionista.....	p. 81
Art. 5 - Contenuti della SCIA edilizia.....	p. 82
Art. 6 - Disciplina degli interventi conformi.....	p. 82
Art. 7 - Definizione delle deroghe.....	p. 84
Art. 8 - Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva.....	p. 84
Art. 9 - Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio.....	p. 85
Art. 10 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi.....	p. 86
Art. 11 - Ulteriori disposizioni sulla presentazione della domanda.....	p. 88
Art. 12 - SCIA parziale e Conferenza regionale.....	p. 88
Art. 13 - Attività del Comune.....	p. 89
Art. 14 - Attività dell'Ufficio Speciale e Allegato regolamentare.....	p. 90

CAPO VI: I controlli

Art. 1 - Verifiche a campione e controlli nella procedura semplificata.....	p. 90
---	-------

Sezione I: Controlli nella procedura ordinaria

Art. 2 – Competenza.....	p. 92
Art. 3 - Modalità di effettuazione delle verifiche.....	p. 92

Sezione II: Verifiche sui rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive

Art. 4 - Ambito di applicazione.....	p. 94
Art. 5 - Modalità di effettuazione delle verifiche.....	p. 94

Sezione III: Verifiche da parte del Commissario straordinario del governo

Art. 6 - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario.....	p. 95
---	-------

Sezione IV: Esito negativo dei controlli e attività di riscossione

Art. 7 - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione.....	p. 96
--	-------

Sezione V: Disposizioni finali

Art. 8 - Disposizioni finanziarie.....	p. 96
--	-------

CAPO VII: La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale

Art. 1 - Attività della Conferenza permanente.....	p. 97
Art. 2 – Composizione della Conferenza permanente.....	p. 97
Art. 3 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente.....	p. 98
Art. 4 - Determinazioni della Conferenza permanente.....	p. 99
Art. 5 - Attività delle Conferenze regionali.....	p. 99
Art. 6 - Composizione delle Conferenze regionali.....	p. 100
Art. 7 - Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali.....	p. 101
Art. 8 - Determinazioni delle Conferenze regionali.....	p. 101

CAPO VII-BIS: L'udienza pubblica e la partecipazione dei cittadini

Art. 1 - Ambito di applicazione	p. 102
Art. 2 - Modalità di indizione.....	p. 102
Art. 3 - Contenuti dell'avviso pubblico.....	p. 102
Art. 4 - Svolgimento dell'udienza pubblica.....	p. 103
Art. 5 - Effetti dell'udienza pubblica.....	p. 103

CAPO VIII: Programmazione dei termini per la presentazione delle domande

Art. 1 - Disciplina dei termini per i danni lievi e per gli interventi di immediata esecuzione.....	p. 104
Art. 2 - Termini per le domande relative ai danni gravi.....	p. 106
Art. 3 - Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato.....	p. 106
Art. 4 - Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all'art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.....	p. 107

PARTE TERZA (NOTE)
I PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I: IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DI INTERESSE CULTURALE E PAESAGGISTICO

Art. 1 – Definizioni.....	p. 107
Art. 2 – Finalità.....	p. 109
Art. 3 - Ambito di applicazione.....	p. 109
Art. 4 - Interventi ammissibili a contributo.....	p. 110
Art. 5 - Base di calcolo del contributo.....	p. 111
Art. 6 - Incrementi del costo parametrico.....	p. 111
Art. 7 - Edifici collabenti e ruderi.....	p. 113
Art. 8 - Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione.....	p. 113
Art. 9 - Livelli di sicurezza.....	p. 114
Art. 10 – Procedimento.....	p. 115
Art. 11 – Controlli.....	p. 116
Art. 12 - Accordi di collaborazione.....	p. 116

TITOLO II: GLI EDIFICI DI CULTO

CAPO I: Norme e procedure per la semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto

Art. 1 - Nomina da parte delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del responsabile tecnico della procedura.....	p. 116
Art. 2 - Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da parte delle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.....	p. 117
Art. 3 - Affidamento dei lavori alle imprese.....	p. 117
Art. 4 - Approvazione dei progetti e domanda di contributo.....	p. 118
Art. 5 - Disciplina della concessione del contributo.....	p. 118
Art. 6 - Spese per la gestione amministrativa.....	p. 119
Art. 7 - Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica.....	p. 120
Art. 8 - Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT.....	p. 120
Art. 9 - Regime transitorio e abrogazioni.....	p. 120

TITOLO III: IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATI A USO PUBBLICO

CAPO I: Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata destinati a uso pubblico

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.....	p. 121
Art. 2 - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi.....	p. 121
Art. 3 - Mutamento di destinazione d'uso.....	p. 123
Art. 4 - Norma finanziaria.....	p. 123

TITOLO IV: GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU EDIFICI GIA' INTERESSATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI

CAPO I: Interventi su immobili siti nella regione Abruzzo e già danneggiati dall'evento sismico del 2009

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	p. 123
Art. 2 - Criteri per l'individuazione del danno prevalente.....	p. 124
Art. 3 - Accertamento del danno prevalente.....	p. 126
Art. 4 - Determinazione del contributo.....	p. 126
Art. 5 - Richieste di contributo.....	p. 127
Art. 6 - Spese tecniche.....	p. 128
Art. 7 - Erogazione e contabilizzazione dei contributi.....	p. 128
Art. 8 - Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi su edifici pubblici.....	p. 128

CAPO II: Interventi su immobili siti nelle regioni Umbria e Marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009

Art. 1 - Interventi ammessi a contributo.....	p. 129
Art. 2 - Determinazione del contributo.....	p. 129
Art. 3 - Concessione dei contributi.....	p. 130
Art. 4 - Modalità di erogazione dei contributi.....	p. 130

TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SISMICA, EFFICIENZA ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

CAPO I: Principi in materia di interventi su aree soggette a dissesti

Art. 1 – Ambito di applicazione.....	p. 131
--------------------------------------	--------

CAPO II: Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Art. 1 - Studi di micro zonazione sismica di III livello.....	p. 133
Art. 2 - Soggetti e compiti.....	p. 133
Art. 3 - Ripartizione dei fondi ai Comuni.....	p. 134
Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara.....	p. 134
Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi.....	p. 135
Art. 6 - Erogazione dei fondi.....	p. 135
Art. 7 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori.....	p. 136

CAPO III: Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica

Art 1 - Approfondimento della microzonazione sismica.....	p. 136
Art. 2 - Soggetti e compiti.....	p. 137
Art. 3 - Ripartizione dei fondi ai Comuni ed al Centro MS.....	p. 137
Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara.....	p. 138
Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi.....	p. 138
Art. 6 - Erogazione dei fondi.....	p. 139
Art. 7 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori.....	p. 139

CAPO IV: Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con

gli studi di micro zonazione sismica

Art. 1 - Approfondimento delle Faglie Attive e Capaci (FAC).....	p. 140
Art. 2 - Soggetti e compiti.....	p.140
Art. 3 - Ripartizione dei Fondi.....	p. 141
Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara.....	p. 141
Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi.....	p. 141
Art. 6 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori.....	p. 142
Art. 7 - Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario Straordinario e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione.....	p. 142
Art. 8 - Norma finanziaria.....	p. 142

PARTE QUARTA (NOTE)

LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TITOLO I: LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

CAPO I: La pianificazione urbanistica

Art. 1 - Programmi Straordinari di Ricostruzione.....	p. 143
Art. 2 - Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione.....	p. 144
Art. 3 - Procedura di approvazione dei P.S.R.....	p. 145
Art. 4 - I piani attuativi.....	p. 145

CAPO II: I programmi straordinari di ricostruzione

Art. 1 - Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe.....	p. 146
--	--------

CAPO III: Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

Art. 1 - Le attività dei comuni per la ricostruzione.....	p. 147
Art. 2 - Fondo per la redazione dei P.S.R e delle attività di pianificazione.....	p. 148

PARTE QUINTA (NOTE)

GLI OPERATORI PRIVATI

TITOLO I: I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

CAPO I: Professionisti

Sezione I: Disposizioni in tema di attività professionali

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	p. 149
Art. 2 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali.....	p. 149
Art. 2-bis - Contributo del Commissario per i compensi professionali.....	p. 150
Art. 3 - Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.....	p. 150
Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti.....	p. 151
Art. 5 - Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti.....	p. 152

Art. 6 - Gestione dell'Elenco Speciale.....	p. 152
Art. 7 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile.....	p. 153
Art. 8 - Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi.....	p. 155
Art. 8-bis - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata.....	p. 155
Art. 8-ter - Limiti e criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nella ricostruzione pubblica.....	p. 157
Art. 9 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016.....	p. 159
Art. 10 - Istituzione del Servizio Assistenza ai professionisti.....	p. 159
Art. 11 - Disposizione finanziaria e programmatica.....	p. 160

Sezione II: Anticipazioni dei compensi per i professionisti

Art. 1-Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.....	p. 160
Art. 2- Modalità di determinazione della anticipazione.....	p. 161
Art. 3 - Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni.....	p. 161
Art. 4 - Trasferimento risorse finanziarie.....	p. 162

CAPO II: Gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione.....	p. 162
Art. 2 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi.....	p. 162
Art. 3 – Incompatibilità.....	p. 163
Art. 4 - Condomini registrati ai fini fiscali.....	p. 163

CAPO III: Le imprese

Art. 1 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata.....	p. 164
Art. 1 bis -Accordo del 7 febbraio 2018.....	p. 164
Art. 2 - DURC di congruità.....	p. 164
Art. 3 - Costi della manodopera.....	p. 165
Art. 4 - Verifica e monitoraggio.....	p. 165

TITOLO XIV: ALLEGATI

Allegati alla Parte I, Titolo I, Capo I

1. Il rilievo del danno

Allegati alla Parte II, Titolo I, Capo III

Allegato 1:

- 1.1. Individuazione della soglia di danno lieve per edifici a destinazione prevalentemente abitativa o assimilabile;
- 1.2. Criteri di indirizzo per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale da eseguire sugli immobili che hanno riportato danni lievi e sono stati dichiarati temporaneamente inagibili per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- 1.3. Parametri per la determinazione dei contributi.
- 1.4. Circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020 Allegato 2

Allegato 2:

- 2.1. Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici;
- 2.2. Schema di contratto di appalto;
- 2.3. Allegato A.

Allegato 3

- 3.1. Requisiti di ammissibilità
- 3.2. Soglie di danno, gradi di vulnerabilità, livelli operativi e costi parametrici

Allegati alla Parte II, Titolo I, Capo II, Sezione IV

1. Ruedi ed edifici collabenti: linee guida;
2. Circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018.

Allegato alla Parte II, Titolo I, Capo V

1. Disposizioni per l'attività istruttoria degli Uffici speciali

Allegato alla Parte III, Titolo I

1. Allegato

Allegati alla Parte III, Titolo II

1. Elenco degli interventi delle Diocesi
2. Concessione dei contributi;
3. Specifiche relative agli interventi riguardanti immobili di interesse culturale ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Allegati alla Parte III, Titolo III

1. Carenze;
2. Criteri per l'individuazione delle opere ammissibili a contributo.

Allegati alla Parte III, Titolo IV

1. Istanza di accertamento prevalenza del danno ai sensi del comma 1 dell'art.3;
2. Documentazione minima;
3. Allegato 3.

Allegati alla Parte III, Titolo V CAPO I

- 1 – Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;
- 2 – Schema di Convenzione tra Commissario straordinario del governo per la ricostruzione sisma 2016 e Istituto di geologia ambientale e geingegneria del consiglio nazionale delle ricerche (per il centro per la microzonazione sismica e le sue applicazioni).
- 3 – Ripartizione dei 3.796.050,00 € tra i 140 comuni per studi di MS3

CAPO II

1. Convenzione tra la Struttura Commissariale ed il Centro Microzonazione Sismica; 2 – Tabella località.

CAPO III

1. Allegato tecnico.

Allegati alla Parte IV

Capo I:

1. Linee guida "Principi e indirizzi per la redazione dei Programmi Straordinari di Ricostruzione e indirizzi

comuni per la pianificazione”

2. Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione
3. Tabella per il calcolo del compenso da mettere a gara ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 per la redazione dei piani attuativi

Allegato alla Parte V, Titolo I, Capo I

Allegato A – Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete delle professioni dell’area tecnica e scientifica recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Allegato B – Schema di protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agratecnici e degli agratecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali recante Criteri generali e requisiti minimi per l’iscrizione nell’Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all’articolo 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell’Osservatorio della ricostruzione.

Allegato C – Schema contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d’opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

Allegato D – Compenso previsto per redazione scheda AeDES e perizia giurata

Allegato E – Domanda richiesta di contributo per redazione scheda AeDES con esito “A”

Allegato F

Allegato G: Schema di Protocollo di intesa (allegato A all’ordinanza 108/2020)

Allegato alla Parte V, Titolo I, Capo III

1. Accordi del 7 febbraio 2018;
2. DURC congruità;
3. Prezzario Cratere.

PARTE PRIMA (NOTE)
DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI: PRINCIPI, REGIME TRANSITORIO, ABROGAZIONI

CAPO I: Disposizioni generali

Art. 1 - Principi generali

1. La ricostruzione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 disciplinati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, di seguito “decreto Sisma”, si basa su un modello di governo multilivello e su una visione unitaria degli interventi nel territorio colpito dal sisma, e persegue i fini della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, della sostenibilità ambientale, dell’efficientamento energetico, della qualità architettonica e della tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e del paesaggio.
2. Ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del presente Testo unico, la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, partecipazione e trasparenza dell’azione amministrativa.
3. Le regole ed i criteri per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi della ricostruzione, stabiliti dal presente Testo unico, sono vincolanti, ai sensi dell’Art. 5, comma 1, lett. b) del decreto Sisma, per tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo di ricostruzione.
4. Ai sensi del comma precedente il Commissario straordinario esercita le funzioni di controllo sulla corretta attuazione dei procedimenti amministrativi e sul rispetto dei termini da parte degli uffici nonché le funzioni di programmazione relative alla determinazione dei termini e gli obblighi dei soggetti ammessi alla richiesta del contributo per la ricostruzione.

Art. 2 – Finalità sociale della ricostruzione

La ricostruzione persegue le finalità sociali della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dello sviluppo economico sostenibile, dell’economia circolare, della connessione digitale, dell’attrattività abitativa dei comuni delle aree interne. Persegue altresì i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica secondo i canoni della contemporaneità.

Art. 3 - Disciplina degli interventi della ricostruzione privata

1. I titoli edilizi della ricostruzione privata sono la segnalazione certificata di inizio attività (di seguito, Scia o Scia edilizia) per gli interventi conformi di cui al Capo V, Parte II del presente Testo unico e il permesso di costruire nei casi previsti dal successivo comma 4.

La Scia edilizia attesta lo stato legittimo dell’edificio preesistente e la conformità dell’intervento alle norme edilizie vigenti, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica igienico- sanitaria e di sicurezza, nonché per ragioni di efficientemente energetico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, ivi compresi quelli di ristrutturazione con totale demolizione e ricostruzione nelle zone A di cui all'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, possono essere realizzati immediatamente, senza la preventiva approvazione di nuovi piani urbanistici, salvo che nei casi di delocalizzazione o di impedimenti derivanti dalla inclusione in aggregati edilizi non ancora definiti, nonché nei casi espressamente definiti di salvaguardia con delibera di Consiglio comunale.

3. Tali interventi, ove conformi, sono realizzati in deroga alle disposizioni dei piani urbanistici comunali e territoriali e sono esclusi dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149, comma 1 della lettera a) del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. Sono invece esclusi, fino alla definizione, se favorevole, delle eventuali domande di sanatoria pendenti, gli interventi su edifici che presentano abusi gravi, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in assenza di preventiva sanatoria. Si intendono per "abusi gravi" quelli non compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1 e comma 6, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

4. Sono realizzati previo rilascio del permesso di costruire gli interventi che determinano aumenti di volumi o di superfici rispetto agli edifici preesistenti, lievi modifiche della sagoma negli edifici ubicati nelle zone A, e nuove costruzioni, anche a causa di delocalizzazioni, secondo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Agli interventi edilizi per la ricostruzione privata si applicano le disposizioni dell'art. 12 del decreto Sisma, in quanto norme speciali e prevalenti rispetto alla disciplina del Testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nonché le disposizioni del Capo I del Titolo I del presente Testo unico.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico, si intende per:

a) "adeguamento sismico", un insieme sistematico di interventi volti a riportare una costruzione esistente, ai fini della sicurezza, ai livelli paragonabili ad una nuova costruzione, ai sensi delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

a.1) "aggregato edilizio", un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

b) «attività produttive», quelle definite all'Art. 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014;

c) "beni mobili strumentali", i beni, ivi compresi macchinari, impianti ed attrezzature, presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario o, per le imprese in esenzione da tali obblighi, presenti in documenti contabili o altri registri ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi". Sono inoltre

considerati beni strumentali ammissibili a contributo quelle infrastrutture nonché dotazioni o impianti, detenuti anche in regime di concessione, non definibili né come macchinari né come attrezzature, funzionali all'attività produttiva, costituite da componenti fisse e/o mobili, che sono necessarie per lo svolgimento delle attività d'impresa;

d) "compendio immobiliare", un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro,

quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali s'intende necessario un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

e) "costo convenzionale potenziale", si intende il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste dal presente Testo unico, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;

f) "costo riparametrato al metro quadro", il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma;

g) "costo convenzionale di progetto", il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dallo stato di progetto del compendio immobiliare;

h) "danni lievi", in relazione alle diverse tipologie gli edifici, quelli individuati nell'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo III (all'ordinanza 4/2016);

i) "edificio" (formato da una o più unità immobiliari), l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- fabbricati costruiti in epoche diverse;
- fabbricati costruiti con materiali diversi;
- fabbricati con solai posti a quota diversi;
- fabbricati aderenti solo in minima parte;

l) "immobile ad uso produttivo", l'edificio dotato di autonomia strutturale e tipologica, comprendente anche più unità immobiliari al cui interno operano imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, utilizzato a fini produttivi alla data degli eventi sismici;

m) interventi "di miglioramento sismico", quelli che riguardano edifici con "livello operativo" L1, L2 ed L3, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato 2.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (allegato 1 all'ordinanza 19/2017), indicati al § 8.4.2 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, e finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016;

n) "riparazione con rafforzamento locale", gli interventi definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018;

o) interventi "di miglioramento sismico" per i beni culturali: per gli edifici ~~dichiarati~~ di interesse culturale sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio"), fermo restando l'obiettivo del conseguimento della massima sicurezza possibile compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio, il raggiungimento del livello compreso tra il 60% e l'80% non ha valore cogente, potendo per essi riferirsi alle indicazioni contenute nel D.P.C.M. del 9 febbraio 2011 ("Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"); tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico

architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;

p) “intervento conforme”: gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, i quali sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, di efficientamento energetico, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità;

q) interventi “di ricostruzione”, quelli che riguardano edifici classificati con “livello operativo”L4, come definito nella Tabella 6 dell'Allegato n. 2.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (allegato 1 all'ordinanza 19/2017) e che consistono nella ricostruzione di edificicrollati o, nei casi di effettiva necessità, nella demolizione completa e nella ricostruzione di quelli parzialmente crollati o interessati da danni gravissimi estesi a tutte le strutture oppure nell'adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche sulle Costruzioni del 14 gennaio 2008;

r) “pertinenze”, gli spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale;

s) “prodotti in corso di maturazione”, i prodotti definiti alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge;

t) “scorte” e “prodotti in corso di maturazione”, le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e i prodotti finiti connessi all'attività dell'impresa;

u) “superficie complessiva”, la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare;

v) “superficie utile netta”, la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne sguinci di vani di porte e finestre;

z) “unità immobiliare”, ogni parte di immobile che, nello stato di fatto in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio, ivi compresi i locali pertinenziali;

z.1) “unità immobiliare minima”, cd. UMI, frazione di aggregato composto da almeno tre edifici oggetto di un'unica progettazione e di intervento edilizio unitario mediante affidamento ad unica impresa appaltatrice.

Art. 5 - Abrogazioni

1. In considerazione del decorso del tempo, le ordinanze emanate in relazione alle esigenze temporali della natura e della priorità degli interventi, anche con discipline specifiche e settoriali, sono abrogate e ricondotte ad

una disciplina unitaria dei procedimenti di rilascio del contributo e dei titoli edilizi.

2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi nonché i rapporti giuridici sorti sulla base delle predette disposizioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico sono abrogate le seguenti ordinanze commissariali, unitamente alle ordinanze che ne hanno disposto modifiche o integrazioni:

ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016;

ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016;

ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016;

ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016;

ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016;

ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017;

ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017;

ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017;

ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017;

ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017;

ordinanza n. 39 del 8 settembre 2017;

ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017;

ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018;

ordinanza n. 59 del 31 luglio 2018;

ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018;

ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018;

ordinanza n. 64 del 6 settembre 2018,

ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018;

ordinanza n. 78 del 23 maggio 2019;

ordinanza n. 79 del 23 maggio 2019;

ordinanza n. 83 del 2 agosto 2019;

ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020;

ordinanza n. 94 del 20 marzo 2020;

ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020;

ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020;

ordinanza n. 103 del 29 giugno 2020;

ordinanza n. 107 del 22 agosto 2020;

ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021.

Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nelle seguenti ordinanze:

- Art. 7 dell'ordinanza n. 12 del 7 aprile 2017; artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 20 del 7 aprile 2017 unitamente ai relativi allegati; Art. 5 dell'ordinanza n. 36 del 8 settembre 2017; art 2 dell'ordinanza n. 44 del 15 dicembre 2017; artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018; Art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 76 del 23 maggio 2019; artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019; artt. 1, 2 e 3 dell'ordinanza n. 81 del 2 agosto 2019; Art.

1 dell'ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2020; Art. 1 dell'ordinanza n. 87 del 24 gennaio 2020; Art. 1 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020;

- Art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017; Art. 8 dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017; Art. 1 dell'ordinanza n. 28 del 9 giugno 2017 unitamente agli allegati 1 e 2; Art. 1 dell'ordinanza n. 30 del 21 giugno 2017; artt. 1 e 2 dell'ordinanza del 31 dicembre 2018; Art. 8 dell'ordinanza 36 dell'8 settembre 2017; Art. 2 dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017; artt. 4 e 5 dell'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018; Art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018; artt. 1 e 2 dell'ordinanza n. 70 del 31 dicembre 2018; Art. 5, commi 2, 3, 4 e 5, dell'ordinanza n. 76 del 23 maggio 2019; artt. 5 e 7 dell'ordinanza n. 80 del 2 agosto 2019; artt. 2 e 3 dell'ordinanza n. 85 del 24 gennaio 2020; artt. 3 e 4 dell'ordinanza n. 87 del 24 gennaio 2020; Art. 2, 3 e 10 dell'ordinanza n. 95 del 20 marzo 2020.

- ordinanza n. 12 del 7 aprile 2017 con le modifiche apportate dalle ordinanze n. 29 del 9 giugno 2017, n. 36 dell'8 settembre 2017, dall'ordinanza 85 del 24 gennaio 2020, dall'ordinanza 103 del 29 giugno 2020 e dall'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, ad eccezione degli allegati sottoscritti che sono inseriti come allegato al presente Testo unico;

4. È abrogata altresì l'ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018, salvo che per le disposizioni di natura regolamentare del Titolo I che possono essere liberamente assunte come riferimento per le attività di verifica degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare, in coerenza con i principi di semplificazione amministrativa, di cui al Titolo I, Capo I, e di non aggravamento dei procedimenti nei confronti dei cittadini e dei professionisti incaricati.

Art. 6 - Regime transitorio

1. Ai procedimenti relativi alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Testo unico e già avviate alla predetta data continua ad applicarsi la disciplina relativa agli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico e ricostruzione, anche previa demolizione, contenuta nelle ordinanze commissariali indicate al precedente articolo 5.

2. Per le domande pendenti, di cui al comma 1, è comunque ammessa la facoltà, su domanda dell'avente titolo, di aderire alla procedura semplificata per la realizzazione degli interventi di ricostruzione privata con SCIA edilizia, ai sensi del presente Testo unico.

Art. 7 – Il rilievo del danno

1. La disciplina sostanziale e procedurale di rilevamento del danno, che si applica nella prima fase post-sisma compatibilmente con le esigenze di sicurezza secondo le ordinanze di Protezione civile, è contenuta nell'Allegato 1 al presente Titolo I, Parte Prima del Testo Unico.

2. La scheda AeDES si può presentare contestualmente alla richiesta di contributo ed il termine ultimo per la richiesta dei livelli operativi è il 30 settembre 2021.

PARTE SECONDA (NOTE)

LA DOMANDA, L'ISTRUTTORIA, IL CONTRIBUTO

TITOLO I: I SOGGETTI BENEFICIARI, L'OGGETTO DELL'INTERVENTO, LA MISURA DEL

CONTRIBUTO, LA DOMANDA, IL PROCEDIMENTO

CAPO I: I soggetti beneficiari e i requisiti

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo in attuazione dell'Art. 5, comma 2, lettera a), b) c), del decreto Sisma, si applicano nei Comuni di cui all'Art. 1 del decreto Sisma, limitatamente agli immobili adibiti ad uso abitativo o ad attività produttiva che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I del presente Testo unico, ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.

Art. 2 - Soggetti beneficiari

1) I contributi per gli interventi disciplinati dal presente Testo unico possono essere concessi, a domanda del soggetto interessato, a favore:

a) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

c) dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito B, C o E ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2015, diverse da quelle di cui alle lettere a) e b);

d) dei proprietari, ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai

proprietari, e per essi al soggetto mandatario dagli stessi incaricato, delle strutture e delle parti comuni degli edifici danneggiati o distrutti dal sisma e classificati con esito B, C o E, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, era presente un'unità immobiliare di cui alle lettere a), b) e c); e) dei titolari di attività produttive, ovvero di chi per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda sia tenuto a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali.

1-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso decreto legge, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'articolo 6, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva.

1-ter. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 5, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico i proprietari, gli usufruttuari od i titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari delle abitazioni gravemente danneggiate o distrutte, comprese in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale, utilizzate per le finalità di cui all'Art.6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto Sisma.

3. Limitatamente ai casi di cui all' art. 6, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto Sisma, possono beneficiare del contributo anche i familiari che si sostituiscono ai proprietari. Ai fini del presente comma, per familiari si intendono i parenti o affini fino al quarto grado ed il coniuge e le persone legate da rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'Art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.

4. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Testo unico anche i titolari di attività produttive ovvero i soggetti di cui all' Art. 6, comma 2, lettera e), del decreto Sisma che svolgevano, alla data del sisma, l'attività in unità immobiliari ricomprese negli edifici di cui al precedente articolo 1. In tal caso i requisiti di ammissibilità al contributo sono elencati nell'Allegato 3.1 della Parte II, Titolo I, Capo III (dell'ordinanza del

Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017) e gli eventuali danni ai beni mobili strumentali all'attività produttiva ed alle scorte danneggiati dal sisma possono essere ristorati con le modalità stabilite dal Capo III, Sezione III della presente Parte.

5. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente Parte le imprese appartenenti a tutti i settori (industriali, dei servizi, commerciali, artigianali, turistiche, agricole, agrituristiche, zootecniche e professionali), secondo la definizione di cui all'art. 1 dell'allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, ivi comprese le imprese sociali di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, attive alla data del sisma ed ubicate in edifici, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi del decreto Sisma devono eseguire interventi di rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico o ricostruzione. Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Parte le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche e integrazioni, anche non aventi qualifica di imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e relativi consorzi, come definiti dall'Art.8 della legge predetta, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, i centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi sismici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni ed ubicati in edifici dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e che ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera b), del decreto Sisma devono eseguire interventi di rafforzamento locale miglioramento o adeguamento sismico o di ricostruzione.

6. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche:

- alle imprese sociali di cui all' art. 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, alle associazioni, ai comitati, alle fondazioni, alle società cooperative ed agli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, aventi qualifica di Onlus ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche e integrazioni, ai centri di assistenza fiscale di cui agli articoli 32 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, a condizione che fossero attivi alla data degli eventi sismici ed in possesso dei requisiti formali e sostanziali previsti dalle vigenti disposizioni;

- agli immobili adibiti a sede od ufficio di una confederazione o di un'associazione nazionale di lavoratori o di datori di lavoro che risultano danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con danni lievi così come definiti dall'allegato 1 della Parte II, -Titolo I, Capo III (all'ordinanza 4 del 2016) e dichiarati inagibili dalle schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, ovvero dichiarati non utilizzabili sulla base delle schede FAST di cui all' ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione delle schede AeDES con le modalità previste dall'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I ed oggetto di ordinanza di inagibilità emessa dalla competente autorità.

7. Possono altresì beneficiare dei predetti contributi anche le imprese che hanno subito danni a beni strumentali e scorte nonostante l'edificio, pur danneggiato dall'evento sismico come risultante da apposita documentazione, sia

stato considerato agibile, anche a seguito di interventi provvisori eseguiti immediatamente dopo il sisma. Detti interventi provvisori comunque non sono ammissibili a contributo.

8. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie degli immobili danneggiati che optano per la delocalizzazione definitiva mediante l'acquisto di edifici esistenti agibili nello stesso comune, ai sensi del Capo II, Sezione V del presente Titolo, ovvero mediante la ricostruzione in altra area ubicata nello stesso comune, ai sensi del Capo II, Sezione I del presente Titolo.

9. I proprietari di immobili distrutti o che hanno subito danni gravi, dichiarati inagibili con ordinanza sindacale e adibiti, alla data degli eventi sismici, all'esercizio dell'attività di impresa di cui all'articolo 2, comma 5, sulla base di un contratto di locazione, possono beneficiare dei contributi di cui al precedente comma, secondo le modalità definite nel comma medesimo, sostituendosi ai locatari i quali abbiano cessato l'attività o comunque rinunciato alla richiesta dei medesimi contributi. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti il permanere dei requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 1 all'ordinanza 13, con il mantenimento della stessa o altra attività produttiva.

10. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano le disposizioni relative ai requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 3.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (nell'Allegato 1 all'ordinanza 13), con il mantenimento della stessa o altra attività produttiva.

11. Possono beneficiare del contributo, secondo le modalità definite nella Sezione terza, Capo III, del presente Titolo, i proprietari o conduttori di unità immobiliari a uso produttivo ubicate negli edifici di cui all'articolo 2, comma 5, nonché i soggetti che abbiano acquisito tramite leasing le predette unità immobiliari.

12. Possono infine beneficiare del contributo i proprietari ovvero i locatari o coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico, siano obbligati a sostenere le spese per la manutenzione straordinaria di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino all'interno di un edificio con tipologia e destinazione prevalentemente industriale o produttiva.

13. I soggetti beneficiari possono conferire, con procura notarile, mandato alla presentazione della richiesta di contributo a soggetto terzo, anche al di fuori delle ipotesi di rapporto di parentela.

14. Tutti i beneficiari del contributo relativo alle attività produttive devono possedere, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità elencati nell'Allegato 3.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 1 all'ordinanza 13/2017).

15. L'impresa non più attiva al momento della presentazione della domanda di contributo ha diritto al rilascio del contributo a prescindere dal requisito della regolarità contributiva.

Art. 3- Vicende soggettive anteriori alla richiesta di contributo

1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa titolare dell'edificio distrutto o danneggiato, così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica titolare del medesimo edificio verificatasi dopo gli eventi sismici e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria che sia coniuge o parente o affine fino al quarto grado o persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell' Art. 1 della legge 20 maggio

2016, n. 76 , con l'originario titolare dell'attività economica o produttiva è legittimato a presentare le domande di contributo previste dal presente Testo unico a condizione che l'impresa originaria possedesse, al momento dell'evento sismico, i requisiti di ammissibilità stabiliti nell'allegato 3.1. alla Parte II, Titolo I, Capo III (nell'allegato 1 all'ordinanza 13/2017) e che gli stessi requisiti, ad eccezione di quello relativo all'essere l'impresa attiva alla data degli eventi sismici, siano posseduti dall'impresa cessionaria o subentrante alla data di presentazione delle domande.

2. Le previsioni del comma 1 si applicano anche nel caso di conferimento di attività da impresa individuale a società semplice e da società semplice a impresa individuale, a condizione che all'interno del soggetto subentrante permanga rispettivamente la persona fisica titolare dell'originaria impresa individuale o almeno uno dei soci dell'originaria società semplice.

Art. 4- Vicende soggettive del beneficiario durante la concessione del contributo

1. In caso di cessione dell'azienda o di un ramo d'azienda dell'impresa beneficiaria ad un altro soggetto così come di trasformazione, fusione o scissione della persona giuridica beneficiaria nel periodo in cui è tenuta al rispetto degli impegni derivanti dalla concessione del contributo, il soggetto cessionario o risultante dalle dette operazioni di trasformazione societaria può presentare al vice Commissario domanda di subentro del contributo, allegando documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'allegato 3.1. alla Parte II, Titolo I, Capo III e dichiarazione d'impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

2. Qualora la richiesta di cui al comma 1 comporti una modifica dell'istituto bancario convenzionato rispetto a quello scelto dal beneficiario originario, nella stessa devono essere indicati gli estremi del nuovo istituto prescelto.

3. Qualora la richiesta di subentro di cui al comma 1 sia presentata durante la realizzazione delle attività di cui al programma presentato dal beneficiario originario, il richiedente, oltre alla documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2, deve produrre una relazione sullo stato di attuazione degli investimenti al momento del subentro, in relazione anche alle eventuali domande di pagamento presentate dal beneficiario originale, dichiarando di non aver nulla a che pretendere sulle somme già erogate.

4. Qualora la domanda di subentro non sia presentata dal soggetto subentrante o non sia accolta per mancanza dei requisiti di ammissibilità o per mancata assunzione degli impegni assunti dal precedente beneficiario, il vice Commissario dispone la revoca dei contributi concessi e procede al recupero delle somme già erogate.

Art. 5- Disposizioni per gli edifici condotti in leasing

1. Nel caso di edifici che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. I contributi relativi agli interventi di miglioramento sismico possono essere chiesti:

a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico e qualora il conduttore stesso allegghi alla domanda di contributo una dichiarazione con cui la società di leasing rinuncia a qualsiasi pretesa sul contributo che verrà concesso relativamente agli interventi finanziati;

b) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore ovvero qualora, per volontà

dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo.

3. I contributi relativi agli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere chiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio:

a) dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;

b) dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiano disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale.

4. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del precedente comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo:

a) una dichiarazione della società di leasing che autorizza e approva l'intervento di demolizione e ricostruzione, sollevando il Commissario straordinario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti;

b) una dichiarazione a propria firma che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto.

5. Nel caso in cui gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 3 debbano essere effettuati su di un immobile totalmente distrutto a causa degli eventi sismici, il conduttore può chiedere i relativi contributi a condizione che documenti di avere, prima della domanda, riscattato il terreno su cui l'immobile distrutto insisteva alla data del sisma.

6. Nelle ipotesi di delocalizzazione definitiva di cui alla Sezione V del Capo II, del presente Titolo, da effettuarsi in immobili già costruiti la cui disponibilità è acquisita tramite un contratto di leasing, i contributi possono essere richiesti, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, esclusivamente dal conduttore del bene. I contributi possono essere concessi a condizione che il richiedente documenti che l'immobile di nuova localizzazione è verificato ai fini antisismici sulla base di quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti e allegghi alla domanda di contributo una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto. In tali ipotesi, il contributo è pari al minore importo tra il costo convenzionale corrispondente al livello operativo di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (dell'Allegato 2 all'ordinanza 13/2017) attribuito all'edificio sede di attività del conduttore al momento degli eventi sismici, e il prezzo di acquisto, parametrato alla superficie di quello preesistente, come risulta nell'atto di compravendita tra la società di leasing acquirente e il proprietario.

7. In tutti i casi di cui al presente articolo in cui la domanda è presentata dal conduttore, alla stessa il richiedente deve allegare una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini

un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, nei casi di cui al comma 3, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

8. Nel caso di edifici classificati con esito B o C a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES e che, sulla base della perizia eseguita dal tecnico incaricato, risultino aver comunque subito danni gravi come definiti dalla Tabella 1 di cui all'allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III, la verifica preliminare del livello di danno è eseguita con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 6- Alienazione del diritto sull'immobile adibito ad attività produttiva

1. L'alienazione del diritto su un immobile adibito all'esercizio di attività produttive non comporta perdita del diritto al contributo a condizione che sullo stesso immobile continui ad essere esercitata l'attività produttiva in essere alla data degli eventi sismici o altra attività produttiva. Restano ferme le disposizioni regolanti le fattispecie di cui agli articoli 3 e 4, del presente Capo.

2. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione nonché dei requisiti di cui all'allegato 3.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (all'allegato 1 all'ordinanza 13/2017) unitamente alla dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario.

3. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

4. Qualora il soggetto beneficiario originario abbia usufruito della delocalizzazione temporanea ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 9 del 2016, l'alienazione dell'immobile danneggiato o distrutto comporta anche l'alienazione dei diritti su ciascuna tipologia di delocalizzazione tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, della stessa ordinanza commissariale n. 9 del 2016, e il soggetto beneficiario subentrante deve comunque presentare all'Ufficio speciale la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario conseguenti all'autorizzazione alla delocalizzazione.

CAPO II: L'OGGETTO DEL CONTRIBUTO

Sezione I: Disposizioni generali

Art. 1- Tipologia degli interventi

1. Ai fini del presente Capo sono ammessi a contributo gli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle vigenti Norme tecniche per le costruzioni ed alla circolare applicativa, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio nonché gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

2. Ai diversi Livelli operativi che scaturiscono dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, è associato il tipo di intervento di ricostruzione, di adeguamento sismico, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associati alla riparazione dei danni.

3. Il Livello operativo L0, determinato sul solo livello di danno di cui all'Allegato 1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 1 dell'ordinanza n.4 del 17 novembre 2016 e s.m.i.), contempla esclusivamente l'esecuzione di interventi di rafforzamento locale e di riduzione delle vulnerabilità.

4. La riduzione delle vulnerabilità viene perseguita mediante l'applicazione sistematica di interventi finalizzati a ridurre od eliminare i collassi locali che, nel caso di edifici in muratura o cemento armato, sono indicati all'allegato 1.2 alla Parte II, Titolo I, Capo III (allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 44 del 2017).

5. I Livelli operativi L1, L2 e L3, che riguardano edifici appartenenti alle Classi d'uso I e II, comportano l'esecuzione di interventi di miglioramento sismico finalizzati a raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.

6. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 possono essere oggetto di interventi di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

7. Il Livello operativo L4 che scaturisce dalla combinazione dello Stato di Danno e del Grado di Vulnerabilità individuati, comporta l'esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione o di adeguamento sismico ai sensi della Norme Tecniche delle Costruzioni del 2018.

8. Per gli edifici con Livello operativo L4 vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica, classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, il conseguimento del livello previsto per l'adeguamento sismico non ha valore cogente, fermo restando il rispetto dei livelli minimi stabiliti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 con l'obiettivo del conseguimento del massimo livello di sicurezza, secondo quanto previsto al Titolo I, Parte Terza del presente Testo Unico.

9. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di intervento in aggregato edilizio, dove una o più unità strutturali sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

10. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui al Capo III del presente Titolo.

Art. 2 – Acquisto di edifici equivalenti nello stesso comune

1. I contributi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la

ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, possono essere concessi altresì per l'acquisto, nello stesso comune, di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti nella Sezione IV del Capo III del presente Titolo.

2. L'ordinanza di inagibilità è emessa dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dall'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I.

Art. 3 - Edilizia in zona rurale

1. Nel territorio rurale gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione sono ammessi, indipendentemente dalla qualifica del soggetto attuatore, nel rispetto della normativa regionale e dei vincoli ambientali e paesaggistici vigenti, anche con la modifica della sagoma e la riduzione della volumetria e della superficie complessiva degli edifici abitativi o di quelli destinati ad attività agricola. In tal caso il costo convenzionale è determinato, in relazione al livello operativo, con le modalità di cui all'articolo 7, della Sezione II del Capo III del presente Titolo.

2. Per migliorare la funzionalità dell'azienda agricola, la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 destinati all'attività produttiva può avvenire in adiacenza o in prossimità di altri edifici rurali di proprietà della stessa, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. Il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 7, della Sezione II del Capo III del presente Titolo.

3. Gli edifici gravemente danneggiati o distrutti, sparsi per il territorio rurale, non più funzionali all'attività agricola e di nessun pregio ambientale e paesaggistico, possono essere delocalizzati in aree idonee alla edificazione e nei limiti delle capacità edificatorie stabilite dagli strumenti urbanistici, con il contestuale ripristino del territorio agricolo precedentemente occupato dagli edifici demoliti. In tal caso il contributo è determinato con le modalità di cui all'articolo 7, della Sezione II del Capo III del presente Titolo.

4. Qualora la ricostruzione degli edifici di cui al comma 1 avvenga con la riduzione di almeno il 25% del volume e della superficie complessiva esistenti alla data del sisma, con il contestuale ripristino del territorio agricolo e con la rinuncia ai diritti edificatori relativi alla parte non ricostruita, il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie del nuovo edificio e il costo parametrico è incrementato dell'8%. Nel caso la riduzione sia di almeno il 50%, il costo parametrico è incrementato del 15%.

Art. 4 - Modifica del numero di unità immobiliari

1. Il numero di unità immobiliari che compongono gli edifici danneggiati o distrutti resta inalterato a seguito degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione ammessi a contributo.

2. Gli aventi diritto possono chiedere, al momento della presentazione del progetto e sulla base delle esigenze familiari, l'incremento del numero di unità immobiliari destinate ad abitazione o ad attività produttiva a parità di superficie complessiva dell'edificio e ferma restando la destinazione d'uso preesistente. L'Ufficio speciale, all'esito

dell'istruttoria condotta dal Comune sulla ammissibilità della richiesta in base alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, determina il contributo comparando il costo convenzionale determinato sulla superficie delle unità immobiliari alla data del sisma con il costo dell'intervento previsto dal progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione.

3. Qualora il progetto preveda la riduzione del numero di unità immobiliari, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, per la determinazione del contributo viene comparato il costo convenzionale calcolato per le unità immobiliari di progetto con il costo degli interventi previsti dal progetto depositato.

Art. 5 - Tipologie di interventi finanziabili per le attività produttive

1. I contributi di cui alla Sezione III, del Capo III del presente Titolo disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto Sisma, possono essere concessi per gli interventi di cui ai commi successivi, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità di un'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili danneggiati o distrutti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi per:

a) il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l'attività delle imprese in essi insediate;

a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite all'articolo 4, lett. c, del Titolo I, Parte I;

c) il ripristino e riacquisto di scorte e il ristoro dei danni economici sui prodotti giacenti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio, ai sensi rispettivamente delle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 5 del decreto Sisma;

d) l'acquisto, nello stesso comune, di interi immobili ove delocalizzare definitivamente l'attività produttiva.

3. Nei casi di cui alla lettera a) del precedente comma 2, il miglioramento sismico deve raggiungere una capacità di resistenza alle azioni sismiche ricompresa entro i valori minimi e massimi di quelli previsti per le nuove costruzioni, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016.

4. Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili, dagli impianti, dai beni mobili strumentali e da scorte e prodotti e gli eventi sismici deve essere in ogni caso comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia tecnica asseverata o giurata, come specificato dall'articolo 5, Capo IV, del presente Titolo in relazione alle diverse tipologie di interventi.

5. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), devono riguardare gli edifici nella loro globalità, anche se composti da più unità immobiliari utilizzate da imprese diverse. In tal caso i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.

6. Le disposizioni relative agli interventi su immobili non si applicano se l'unità produttiva interessata è localizzata all'interno di un edificio a prevalente destinazione abitativa ammessa a contributo ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione II, fermi restando i requisiti di ammissibilità previsti.

Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 4.

7. Gli interventi di cui alle lettere a) e d) del secondo comma della presente disposizione devono essere realizzati in sito o in altra area nello stesso comune idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico. Nei casi in cui gli stessi interventi, con esclusione delle attività zootecniche, non possano essere realizzati in sito o in altra area dello stesso comune a causa di sopravvenute modificazioni degli strumenti urbanistici o per assenza di aree idonee dal punto di vista idrogeologico, sismico, della destinazione urbanistica o funzionale, gli interventi possono essere realizzati, nei limiti del contributo previsto, in area idonea del territorio di altro comune del cratere, previa conclusione di un accordo di programma ai sensi dell' Art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra le due amministrazioni.

Gli interventi di cui alla lettera a-bis) del secondo comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 12 della Sezione III, del Capo III del presente Titolo. Per la disciplina delle modalità di erogazione del contributo si applicano le disposizioni dell'articolo 19, della Sezione V, del Capo III del presente Titolo.

Art. 6 - Disciplina in materia di concorso di risorse private per opere aggiuntive

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attività produttive danneggiati o distruttiche presentano danni gravi ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto Sisma, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico nonché di riparazione e rafforzamento locale per i danni gravi di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalità di cui all'art. 1 del Capo IV, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo Unico, può prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016. Esso può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni di cui all'articolo 9, Sezione II, del Capo III del presente Titolo.

3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione post sisma. Le contabilità e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni.

4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o più edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto può prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unità strutturali, sagoma, purché conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti è consentito l'aumento delle unità strutturali.

5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto

dall'articolo 9, Sezione II e dall'articolo 11, Sezione II, del Capo III, del presente Titolo.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 10, 11 e 15, della Sezione II, del presente Capo, nonché dall' Art. 11 del decreto Sisma.

7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.

Art. 7 - Le pertinenze

1. Sono ammesse al contributo del 100 per cento le parti comuni dell'edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative superfici accessorie ricomprese nell'edificio.

2. Per «superfici accessorie» si intendono gli spazi interni all'edificio che, ancorché individuati con autonomi dati catastali, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

3. Sono ammesse a contributo le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne all'edificio principale, quali cantine, autorimesse, magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

4. Le pertinenze sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso livello operativo attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

5. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili.

Sezione II: Gli aggregati edilizi e gli interventi unitari

Art. 8 - Definizioni

1. Ai sensi dell'art. 4, Capo I, Titolo I, Parte Prima del presente Testo Unico cui si rinvia anche per le diverse definizioni di tipologie di intervento, si intende per:

a) “aggregato edilizio”, un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti edilizi, che possono interagire sotto un'azione sismica. Gli aggregati possono costituire parte di un isolato edilizio;

b) “compendio immobiliare”, un insieme di più edifici, non necessariamente interconnessi ma contigui dal punto di vista geografico e funzionale, all'interno di un tessuto urbanistico edilizio compreso in un unico perimetro, quale una porzione di abitato costituita da uno o più isolati o un intero nucleo urbano, per i quali si renda necessario

un intervento unitario, anche con eventuale modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

c) “costo convenzionale potenziale”, si intende il costo convenzionale calcolato sullo stato di fatto degli edifici alla data del sisma, con le modalità previste dal presente Testo unico, comprensivo di incrementi e maggiorazioni, ove applicabili;

d) “costo riparametrato al metro quadro”, il rapporto tra il costo convenzionale potenziale e la superficie netta dell'intero complesso edilizio alla data del sisma;

e) “costo convenzionale di progetto”, il prodotto tra il costo riparametrato al metro quadro e l'intera superficie netta risultante dallo stato di progetto del compendio immobiliare;

f) “edificio” (formato da una o più unità immobiliari), l'unità strutturale caratterizzata da continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali, delimitata da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici strutturalmente contigui, ma almeno tipologicamente diversi, quali ad esempio:

- fabbricati costruiti in epoche diverse;
- fabbricati costruiti con materiali diversi;
- fabbricati con solai posti a quota diversi;
- fabbricati aderenti solo in minima parte;

Art. 9 – Disciplina degli aggregati edilizi

1. In presenza di un aggregato edilizio, composto da edifici inagibili e con stato di danno e grado di vulnerabilità riconducibili ai livelli operativi L1, L2 ed L3 può procedersi a intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, previa costituzione dei proprietari in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto Sisma e presentazione di unica domanda di contributo. In tal caso, fermo restando il livello di sicurezza uniforme che va raggiunto per l'aggregato, ai fini della determinazione del contributo il costo parametrico è quello previsto, per ciascun edificio, in relazione al livello operativo riconosciuto, maggiorato del 10%. Il costo parametrico è maggiorato del 15% qualora l'aggregato sia costituito da almeno cinque edifici e di un ulteriore 2% nel caso sia costituito da almeno otto edifici. Qualora l'aggregato costituisca un unico isolato composto da almeno cinque edifici, il costo parametrico è incrementato per ciascun edificio del 17%. La costituzione del consorzio tra proprietari può avvenire mediante scrittura privata autenticata oppure mediante atto avente data certa ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile;

2. La disposizione del comma 1 si applica anche nel caso che una o più unità strutturali dell'aggregato sia classificata con livello operativo L4, ma il valore tipologico, architettonico ed ambientale dell'aggregato, le disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nonché la presenza di altre unità strutturali con livelli operativi inferiori, ne impongano la riedificazione in forma integrata e strutturalmente interconnessa, con l'utilizzo degli stessi materiali per assicurare il ripristino dell'aggregato originario con una capacità di resistenza alle azioni sismiche compresa tra i livelli minimo e massimo stabiliti per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016 ed uniforme per tutti gli edifici che lo compongono.

3. All'intervento unitario, nei limiti di cui al comma 2, può procedersi anche qualora alcuni edifici dell'aggregato edilizio, di superficie complessiva non superiore al 50% di quella complessiva dell'aggregato stesso, siano stati danneggiati in modo lieve e siano caratterizzati da un livello operativo L0. In tale ipotesi, il contributo è

determinato applicando a tutti gli edifici con livello operativo L0 i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.

4. Qualora l'aggregato contenga edifici danneggiati, ma in misura tale da non richiedere un provvedimento comunale di inagibilità e di superficie complessiva non superiore al 20% di quella dell'aggregato stesso, l'ammissibilità a finanziamento è preventivamente autorizzata dall'Ufficio speciale a condizione che venga dimostrato che il coinvolgimento dell'edificio agibile sia necessario per il raggiungimento della capacità di resistenza di cui al comma 2 per l'intero aggregato. Il contributo per tali edifici è determinato applicando i parametri economici stabiliti per il livello L1 maggiorati delle stesse percentuali di cui al comma 1.

5. L'unitarietà dell'intervento sull'aggregato edilizio viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalità indicate nel presente Testo unico.

6. In tutti i casi di cui al presente articolo, il progetto deve essere redatto secondo i criteri di cui al § 8.7.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse unità strutturali/edifici. La domanda di contributo deve essere unica, comprensiva di tutti i contenuti stabiliti per ciascun edificio dal Capo V del presente Titolo e da una scheda riepilogativa predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario. Il contributo è determinato in relazione al livello operativo ponderale attribuito agli edifici facenti parte dell'aggregato.

7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari.

Art. 10 - Disciplina di ulteriori interventi unitari

1. Al di fuori dei casi di cui al precedente articolo, in presenza di un aggregato edilizio, composto da edifici inagibili adibiti, alla data dell'evento sismico, ad abitazione e/o ad attività produttiva attiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, può sempre procedersi ad intervento unitario di miglioramento o di adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione, nei limiti e con le modalità individuate dal presente articolo.

2. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente articolo, l'intervento unitario è ammesso qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) la maggioranza degli edifici che compongono l'aggregato, che rappresenti almeno il 51 per cento della superficie totale dello stesso, deve essere in possesso di un livello operativo superiore o uguale a L1.

b) nell'ipotesi di demolizione e ricostruzione ovvero di ricostruzione di edifici già demoliti o crollati, tutti gli edifici che compongono l'aggregato dovevano contenere almeno una unità immobiliare utilizzabile, alla data del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 10 del decreto Sisma, ovvero, nei casi di edifici a destinazione produttiva, almeno una unità immobiliare sede di attività economica attiva alla medesima data.

3. Per gli interventi di cui al presente articolo per i quali sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto Sisma, si applicano le maggiorazioni e gli incrementi di cui al comma 1 dell'articolo precedente, ridotti al 50 per cento.

Art. 11 - Ulteriori semplificazioni nell'ambito degli interventi unitari

1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 10 e 11, è comunque sempre possibile procedere ad un intervento unitario che comprenda tre o più edifici danneggiati, con livello operativo superiore o uguale ad L0, con

destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi, previa costituzione di un consorzio con le modalità di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto Sisma.

2. Nei casi di cui al comma 1 restano immutati i livelli operativi autorizzati dall'ufficio ovvero asseverati dal professionista e non si applicano gli incrementi e le maggiorazioni di cui agli articoli 10 e 11.
3. Sono ricomprese, nel costo degli interventi del presente articolo, le spese di funzionamento del consorzio, nel limite di cui all'articolo 8, comma 1, della presente Sezione.
4. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 10, comma 5.

Art. 12 - Interventi unitari su due edifici

1. Sono ammessi, in presenza della volontà dei soggetti legittimati, interventi unitari che comprendono due edifici danneggiati, con destinazione abitativa e/o produttiva con tipologia edilizia assimilabile all'abitativo, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi. Nel caso in cui almeno uno degli edifici abbia livello operativo uguale o superiore a L1, l'intervento edilizio può prevedere la demolizione e ricostruzione. Resta fermo, in ogni caso, che il costo convenzionale ponderale è calcolato sulla base dei livelli operativi dei singoli edifici. In tali casi, in alternativa alla costituzione del consorzio di cui all'art. 11, comma 9, del decreto Sisma, tutte le decisioni inerenti all'esecuzione dell'intervento sono prese in assemblea con deliberazione unanime dei proprietari ovvero, in presenza di più soggetti legittimati, da coloro che rappresentano la volontà dei condomini.

Art. 13 - Ulteriori forme associative

1. Ferme restando la modalità di calcolo del contributo concedibile, come disciplinata dal presente Titolo, nonché la procedura di formazione dei consorzi disciplinata dagli articoli 10, 11 e 15, è sempre consentita, tra i consorzi relativi ad aggregati di un'intera frazione o parte di essa, con la partecipazione, ove esistenti, anche dei proprietari degli edifici singoli, la gestione congiunta di fasi del processo connesso alla realizzazione degli interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici.
2. Il coordinamento delle attività inerenti alla gestione congiunta di cui al comma 1 è assicurata mediante la costituzione di una commissione composta dai presidenti dei singoli consorzi e, eventualmente, dai proprietari degli edifici singoli, con il compito di procedere alla scelta del tecnico, o dei tecnici, per la progettazione unitaria degli interventi e per ogni ulteriore attività ad esse connessa, nonché alla scelta dell'impresa esecutrice dei lavori.
3. La commissione nomina, al proprio interno, il coordinatore dei consorzi. La commissione è convocata dal coordinatore. Si applica alla commissione la disciplina prevista per i consorzi tra proprietari di cui all'articolo 11 del decreto Sisma.

Art. 14 - Aggregati nei centri storici

1. Nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali interessati da danni ingenti che hanno coinvolto interi aggregati edilizi, i Comuni possono individuare con deliberazione del Consiglio comunale quelli da recuperare con intervento unitario ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto Sisma.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considerano: a) centri storici le zone dei centri urbani come classificate dagli strumenti urbanistici comunali; b) nuclei urbani e rurali i centri classificati dall'ISTAT e riconosciuti da strumenti di pianificazione territoriale o paesistica regionali o provinciali che siano caratterizzati da un tessuto edilizio antico e dalla presenza di edifici aggregati le cui caratteristiche strutturali e tipologiche

richiedono interventi di recupero con miglioramento sismico o di ricostruzione con conservazione dei valori architettonici e paesaggistici.

3. Gli aggregati edilizi di cui al comma 1, perimetrati dai Comuni, nel caso siano costituiti da numerosi edifici possono essere suddivisi in Unità Minime di Intervento (UMI) composte da almeno tre edifici.

4. I soggetti legittimati di ciascuna UMI si costituiscono autonomamente in consorzio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto Sisma, garantendo l'unitarietà dell'intervento sugli edifici di cui è composta la stessa UMI attraverso la redazione di un unico progetto e l'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice. Agli aggregati ed alle singole UMI si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10, nonché, per i casi ivi previsti, dell'Art. 11.

Art. 15 - Aggregati con collabenti

1. Negli ambiti definiti dall'Art. 14, comma 2, sono ammissibili a contributo, limitatamente alle opere indispensabili per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero aggregato e il ripristino delle finiture esterne, gli edifici presenti all'interno dell'aggregato, di superficie complessiva inferiore al 50 per cento di quella dell'aggregato che:

- a) hanno le caratteristiche di cui al comma 1;
- b) alla data del sisma non contenevano unità immobiliari utilizzabili;
- c) se a destinazione produttiva, non contengono unità immobiliari all'interno delle quali veniva esercitata una attività economica;

d) sono pertinenze esterne di edifici agibili non presenti nell'aggregato;

e) ogni altra fattispecie per la quale l'edificio, ai sensi delle vigenti ordinanze, non sia ammissibile a contributo. 6-bis. Nei casi di cui al comma 6 il contributo è determinato sul minore importo tra il costo parametrico ponderale calcolato escludendo le superfici degli edifici di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) e il costo dell'intervento ritenuto indispensabile, ai sensi delle norme tecniche sulle costruzioni, per garantire il ripristino della continuità strutturale, con il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto per l'intero aggregato, delle finiture e degli elementi architettonici esterni. Al fine di incentivare la realizzazione di interventi unitari, per gli interventi di cui al presente articolo è previsto un incremento al costo parametrico ponderale di una percentuale pari al 60 per cento del rapporto tra la superficie degli edifici non ammissibili a contributo e quella dell'intero aggregato oggetto di intervento.

7. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.

Art. 16 - Interventi diretti

1. In presenza di più edifici, tra loro strutturalmente interconnessi, costituenti una UMI o un aggregato edilizio, l'intervento diretto comprende l'intera UMI o l'intero aggregato. L'intervento unitario è obbligatorio qualora l'aggregato e le eventuali UMI siano stati individuati con provvedimento comunale ai sensi dell'articolo 15. In assenza di tale provvedimento o dell'accordo tra tutti i proprietari di procedere ad un intervento unitario ai sensi dell'articolo 9, è comunque consentito l'intervento sul singolo edificio, così come definito dall'articolo 1, comma

3, lettera a), dell'ordinanza n. 4 del 2017 e dal § B.3 del Documento (allegato 1 all'ordinanza 39/2017), tenendo conto degli effetti di interazione con gli altri edifici strutturalmente connessi.

**Art. 17 - Disciplina del calcolo del contributo
per gli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari**

1. Il comune, qualora riconosca l'interesse pubblico dell'intervento, può autorizzare, di norma con permesso di costruire convenzionato, la ricostruzione degli edifici, costituenti un intero compendio immobiliare, in modo differente rispetto a quelli distrutti e danneggiati, in termini di collocazione, area di sedime, sagoma, volumi, caratteristiche tipologiche e numero di unità strutturali e immobiliari, nonché di modifica del disegno dei lotti della viabilità.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'importo del contributo concedibile per la realizzazione dell'intervento è il minore tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale potenziale ovvero, qualora a sua volta inferiore, il costo convenzionale di progetto, entrambi come meglio definiti nel comma 4.
3. L'intervento di cui al comma 1 costituisce intervento di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, ed è autorizzato dal comune attraverso il permesso di costruire convenzionato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, rilasciato ai sensi degli articoli 28-bis e 14, comma 1, del medesimo Testo unico dell'edilizia.
5. Nel costo degli interventi di cui al comma 1 sono considerati ammissibili quelli di urbanizzazione primaria indispensabili alla fruizione degli edifici, eseguiti sull'area di sedime di proprietà del soggetto beneficiario, nonché ogni altra spesa, per interventi all'interno della medesima area, indispensabile a garantire l'allaccio delle utenze relative ai servizi ambientali, energetici, telematici e di telefonia, fino al collegamento con le derivazioni pubbliche.
6. In presenza di più soggetti beneficiari, si applicano le disposizioni in tema di consorzio obbligatorio di cui all'articolo 11 del decreto Sisma. In tale ipotesi i costi ammissibili a contributo eccedenti il contributo concedibile, come calcolato in base alle disposizioni del presente articolo, sono attribuiti ai singoli soggetti legittimati in ragione delle superfici delle unità immobiliari relative allo stato di fatto anteriore al sisma, ovvero allo stato di progetto qualora inferiori.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli interventi di ricostruzione di compendi immobiliari adibiti ad attività produttive in esercizio al momento del sisma, eseguiti in conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 18 - Costituzione dei consorzi obbligatori

1. I comuni, entro 30 giorni dalla deliberazione comunale, ne informano gli Uffici speciali e invitano i soggetti legittimati delle unità immobiliari comprese nelle UMI e negli aggregati a costituirsi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto Sisma. Qualora nei 30 giorni successivi all'invito i soggetti legittimati che rappresentino almeno il 51% della superficie utile complessiva dell'aggregato, ovvero della UMI, calcolata come previsto nello stesso articolo 11, comma 9, non si costituiscano in consorzio, il Comune si sostituisce nell'esecuzione dell'intervento, previa occupazione temporanea, in applicazione di quanto disposto dal comma 10 dello stesso articolo 11. La costituzione del consorzio avviene con le stesse modalità di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto Sisma.

2. Nel caso di aggregato edilizio articolato in più UMI qualora i presidenti dei consorzi tra i soggetti legittimati delle UMI intendano incaricare della progettazione e direzione dei lavori tecnici diversi, l'unitarietà dell'intervento per l'aggregato viene garantita con l'attribuzione ad uno di questi del compito del coordinamento della progettazione architettonica e strutturale e della direzione dei lavori, nonché della redazione di un unico piano di sicurezza e coordinamento. Il coordinamento della progettazione assicura il rispetto dei criteri di cui alle Norme Tecniche sulle Costruzioni, tenendo conto in particolare delle interazioni esistenti tra le diverse UMI, ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica ed eventualmente nelle deliberazioni dei Comuni che individuano e perimetrano gli aggregati e le UMI. Il compenso per l'attività di coordinamento è ricompreso nei limiti stabiliti dall'articolo 34 del decreto Sisma.
3. La determinazione del contributo concedibile su ciascun aggregato, ovvero su ciascuna UMI, è disciplinato, in relazione alla tipologia degli interventi, dagli artt. 10 e 11.
4. Ferma restando l'unitarietà dell'intervento per ogni aggregato edilizio formato da più UMI, da garantire con le modalità di cui al comma 1, la domanda di contributo può essere presentata dal presidente di ciascun consorzio costituito tra proprietari della UMI. La domanda di contributo deve essere corredata da una apposita scheda informativa, redatta dal coordinatore di cui al comma 6, riepilogativa degli interventi dell'aggregato, predisposta secondo il modello reperibile nel sito web del Commissario.

Sezione III: Condomini

Art. 19 - Richiesta di contributo da parte degli edifici condominiali

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1 del Capo I del presente Titolo in ordine alla legittimazione a richiedere il contributo, la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che riguardino edifici comprendenti più unità immobiliari di proprietari diversi, destinate ad abitazione e ad attività produttive, è affidata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, all'amministratore condominiale in caso di condominio costituito, a un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o all'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

Art. 20 - Domanda di contributo presentata da un solo proprietario o soggetto legittimato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 11, del decreto Sisma, qualora la domanda di concessione del contributo sia presentata ai sensi del comma 2 ter dello stesso articolo 6 e cioè da uno dei comproprietari o da uno dei soggetti legittimati di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), sempre dell'articolo 6 del decreto legge con riferimento ad una unità immobiliare o ad una unità strutturale coincidente con una unità immobiliare, alla stessa deve essere allegata, unitamente alla idonea documentazione atta a dimostrare che gli altri comproprietari o soggetti legittimati siano stati avvisati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il richiedente attesti la quota di proprietà e il nominativo di ciascuno dei proprietari dell'unità strutturale o delle unità immobiliari e di non avere ricevuto alcuna opposizione o diniego da parte di tali soggetti.

Art. 21- Definizione modalità attuative dell'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legge n. 189 del 2016

1. Per la presentazione della domanda di contributo con le modalità di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto Sisma costituisce condizione necessaria che gli interventi conseguenti al progetto presentato riguardino

edifici con sole inagibilità parziali.

2. E necessario inoltre che gli interventi previsti nel progetto presentato, anche se circoscritti ad una sola unità immobiliare, ripristinino l'agibilità delle unità immobiliari inagibili e garantiscono l'esecuzione di interventi di riparazione locale dell'edificio.

Art. 22 - Condomini registrati ai fini fiscali

1. Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

Art. 23 - Modalità di calcolo del contributo per gli interventi di riparazione e ricostruzione dei condomini

1. Gli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione riguardanti un singolo edificio composto da più unità immobiliari si considerano effettuati interamente sulle parti comuni. Fermo restando il calcolo del contributo concedibile, da effettuarsi rispetto ad ogni singola unità immobiliare, come stabilito nel presente Testo unico, il credito di imposta è imputato, comunque, al rappresentante comune dei condòmini ai fini della successiva cessione all'istituto bancario prescelto.

2. Negli interventi di riparazione degli edifici condominiali, il professionista incaricato, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Testo unico dell'edilizia, assevera e attesta, sotto la propria responsabilità ad ogni effetto di legge, previa autorizzazione dei soggetti titolari delle singole unità immobiliari da acquisire in assemblea con le modalità previste dal decreto Sisma, la ripartizione dei costi dell'intervento distinguendo quelli afferenti alle strutture e quelli relativi alle finiture ed impianti. Il professionista incaricato individua altresì, nella medesima perizia asseverata, gli interventi relativi alle opere di finitura ed impiantistica da eseguirsi sulle parti comuni o, comunque, alle stesse strettamente connesse in ragione della peculiarità dell'intervento da realizzare, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile.

Art. 24 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all'articolo 6, comma 11, del decreto Sisma, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all'esecuzione degli interventi.

Art. 25 - Deroghe

1. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Sezione IV: I ruderi, i collabenti e gli edifici non ammessi a contributo

Art. 26 - Ruderi e collabenti non ammessi a contributo

1. Gli edifici che, ai sensi dell'art. 10 del decreto Sisma, non avevano alla data del sisma i requisiti di ordine statico ed igienico-sanitario per essere agibili e utilizzabili a fini abitativi o produttivi in quanto collabenti, fatiscenti, privi di anche uno degli impianti essenziali (elettrico, idrico e di fognatura) o non allacciati alle reti di pubblico servizio, non sono ammissibili ai contributi della presente Sezione, anche se danneggiati dal sisma.
2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 viene comprovata mediante certificazioni o accertamenti di autorità pubbliche, comunicazioni o dichiarazioni dei proprietari, usufruttuari o titolari dei diritti reali di garanzia acquisite agli atti di pubbliche amministrazioni ovvero tramite documentazione fotografica o immagini, raffiguranti lo stato dei luoghi in data anteriore agli eventi sismici di cui all' art. 1 del decreto Sisma.
3. Nel caso di pertinenze rurali, destinate al ricovero di materiali o mezzi agricoli, è esclusa la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, allorché l'istante attesti, sulla base di idonea documentazione, la sussistenza, al momento del sisma, del requisito della sicurezza statica.
4. L'utilizzabilità degli edifici alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 o del 30 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all' allegato 2 del decreto Sismadeve essere attestata dal richiedente in sede di presentazione del progetto mediante perizia asseverata debitamente documentata. L'Ufficio per la ricostruzione competente verifica, anche avvalendosi delle schede AeDES di cui all' art. 8, comma 1, del decreto Sisma e di ogni altro documento reperibile l'insussistenza delle condizioni di cui al comma 1.
5. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.
6. Ai proprietari degli edifici di cui al comma 1 è concesso un contributo per le sole spese sostenute, inclusi oneri tecnici nel limite massimo del 10% del costo ammissibile, per la completa demolizione dell'edificio, la rimozione dei materiali e la pulizia dell'area e ogni intervento necessario su muri e aree condivise con edifici agibili confinanti, determinato moltiplicando il costo parametrico di euro 80 per i metri quadrati di superficie complessiva dell'edificio demolito. Laddove non sia possibile procedere alla demolizione completa dell'edificio possono essere eseguite opere di messa in sicurezza strutturale in luogo della demolizione.
8. Agli interventi di cui al comma precedenti si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7 dell'ordinanza n.111/2020.

Art. 27 - Linee guida

1. Sono approvate le Linee guida in materia di ruderi ed edifici collabenti allegate (allegato 1) al presente Capo, quale parte integrante e sostanziale.
2. La tabella allegata alla circolare CGRTS 713 del 23 maggio 2018 è modificata con la tabella di cui

all'allegato 2 del presente Capo.

3. Agli oneri per l'attuazione della presente Sezione si provvede con le risorse stanziata anorma dell'art. 1, comma 362, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017).

Sezione V: Le delocalizzazioni degli edifici ad uso abitativo e produttivo

Art. 28 - Le delocalizzazioni volontarie

1. Nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici, della pianificazione di settore e della legislazione vigente, e previo parere favorevole del comune e degli enti preposti alla tutela dei vincoli, gli edifici che rientrano nei livelli operativi L1, L2 ed L3 e L4 possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti anche in altro sedime edificabile nello stesso comune.

2. Nei casi di cui al comma 1 il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione, ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Art. 29 - Contenuti della domanda

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione ai sensi del presente Testo unico inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni di cui all'Art. 8, commi 1 e 2, e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'Art. 6, commi 1 e 2.

3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:

a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;

b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile è computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo.

4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:

a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

Art. 30 - Le delocalizzazioni definitive

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a, Sezione I, Capo II del presente Titolo, e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui al medesimo art. 5, comma 2, lettera b), è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell'art. 11, comma 4, Sezione III, Capo III della presente Parte II ovvero in caso di leasing ai sensi dell'art. 5, comma 6, Capo I della presente Parte II.

Art. 31 - Le delocalizzazioni da dissesto

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologico (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilità sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali:

- a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosità elevata e molto elevata (P3 e P4);
- b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilità di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4);
- c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio;
- d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettività e di rispetto per instabilità di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1).

2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilità, presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.), purché corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavità sotterranee.

3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosità e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio.

4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosità e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorità competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente.

5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'Art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purché gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione.
6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell'autorità competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario può autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilità dinamiche, individuati tra quelli già edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario può altresì autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprietà della stessa azienda agricola, qualora le norme regionalie gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano.
7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 può essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 2.1. alla Parte II, Titolo I, Capo III (dell'allegato 1 all'ordinanza 19/2017) per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, e comunque fino al 30% . L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6.
8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all'Art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorità di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiornamento dei piani di bacino di distretto.

Art. 32 – L'acquisto di edificio in alternativa alla delocalizzazione

1. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6 del precedente articolo, il vice Commissario può autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, con capacità di resistenza alle azioni sismiche non inferiore al valore del 60% di quello previsto per le nuove costruzioni ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016, ubicato nello stesso comune o in un comune confinante previo assenso dei comuni interessati.
2. L'acquisto di edificio equivalente di cui al precedente comma è ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove è ubicato.
3. Nei casi di cui al comma 1, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare.

4. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 1 può avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 11 è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato.
5. Qualora all'interno di un edificio rientrante nell'ambito di applicazione del presente articolo, siano presenti più unità immobiliari, di diversa proprietà, è riconosciuta la facoltà, in alternativa alla delocalizzazione dell'intero edificio in altro sito, ovvero in alternativa all'ipotesi di acquisto di altro edificio di cui al comma 1, di procedere, previa deliberazione unanime dell'assemblea di condominio, all'acquisto di abitazione equivalente da parte dei proprietari delle singole unità immobiliari. In presenza di soggetti legittimati sulla base di un diritto reale di godimento l'acquisto equivalente è subordinato all'assenso del nudo proprietario. Restano fermi i requisiti previsti dal comma 9 in ordine alle caratteristiche urbanistiche, edilizie, sismiche e di localizzazione dell'immobile.
6. Il contributo concedibile per ogni singola unità immobiliare è pari al minore tra il costo di acquisto della nuova unità immobiliare, di superficie non superiore a quella da delocalizzare, e la quota, di pertinenza della medesima unità immobiliare, del costo parametrico dell'intero edificio calcolato ai sensi del comma 3.
7. Per le finalità di cui al precedente comma, il costo parametrico di pertinenza delle unità immobiliari che compongono l'edificio da delocalizzare è commisurato alla superficie netta delle medesime. Il costo parametrico degli edifici, composti esclusivamente da unità immobiliari di cui all'Art. 6, comma 2, lettera c) ricadenti nei comuni di cui all' Art. 1, comma 2, decreto Sisma, che non siano ricomprese all'interno di centri storici e borghi caratteristici, ovvero non siano utilizzate come abitazione principale, è ridotto del 50%. Qualora nell'edificio sia presente almeno una unità immobiliare utilizzata come prima abitazione la riduzione del 50% prevista per le altre unità immobiliari di cui al precedente periodo è limitata al costo delle finiture esclusive.
8. Nei casi di cui al comma 1, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonché per l'atto pubblico di trasferimento della proprietà e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa, comprensive delle spese tecniche per la presentazione della domanda e per la stima dei fabbricati, non può comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale.

Art. 33 - Le delocalizzazioni definitive delle stalle

1. Le disposizioni dei seguenti articoli, in attuazione dell' art.5, comma 2, lettere a), b) c) e g) del decreto Sisma disciplinano gli interventi di adeguamento funzionale ed edilizio volti a rendere definitive le delocalizzazioni temporanee realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016 e n. 415 del 21 novembre 2016 e dell' ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione n. 5 del 28 novembre 2016 , degli immobili a usoprodotivo destinati alle attività di cui al comma 2, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che siano stati dichiarati inagibili e per i quali non si possa intervenire con interventi di rafforzamento locale ai fini del ripristino dell'agibilità.

2. Possono beneficiare dei contributi i titolari di imprese agricole e zootecniche, come definite all' Art. 1 dell'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 , i quali siano assegnatari di strutture provvisorie realizzate ai sensi delle ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile nn. 393 , 394 e 396 del 2016 , ovvero abbiano proceduto alla delocalizzazione temporanea delle proprie attività ai sensi dell' Art. 2, commi 8 e 9, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205 e dell' ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016 .

3. In particolare, per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi:

a) alle imprese, come definite al comma 2, che alla data di presentazione della domanda di cui all'Art. 3 siano assegnatarie della struttura temporanea e proprietarie o titolari di altro diritto reale di godimento sul terreno in cui è collocata la struttura temporanea;

b) ai proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici, i quali risultino concessi in uso ad un'impresa agricola o zootecnica, come definita al comma 2, sulla base di un rapporto di locazione o altro titolo giuridico legittimante, nel caso in cui la delocalizzazione temporanea sia stata realizzata su suoli di proprietà dei medesimi proprietari. In tale ipotesi, l'accesso ai contributi di cui al presente Testo unico è subordinato all'impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per almeno due anni nonché della destinazione d'uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.

4. Qualora la delocalizzazione temporanea sia stata effettuata con qualsiasi modalità su aree di proprietà di soggetti diversi dagli originari interessati, questi ultimi possono chiedere la delocalizzazione definitiva a condizione che abbiano acquisito la proprietà o altro diritto reale di godimento sulle predette aree in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo formulata ai sensi della presente.

5. I contributi di cui al presente articolo, disposti con le modalità del finanziamento agevolato ai sensi dell'Art.5, comma 3, del decreto Sisma, sono concessi per gli interventi di cui al successivo Art. 2, a condizione che questi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse.

6. La presentazione della domanda finalizzata ad ottenere i contributi di cui al presente articolo comporta la rinuncia alla ricostruzione degli impianti originari distrutti o danneggiati dagli eventi sismici, ovvero alla loro delocalizzazione definitiva con le modalità di cui all'art. 14 della Sezione IV del Capo III del presente Titolo, ed alla percezione dei relativi contributi come computati ai sensi della medesima ordinanza, ovvero la decadenza della domanda di contributo già presentata ai sensi della stessa e la revoca del contributo eventualmente già concesso. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla demolizione del manufatto originario ed alla rinuncia ai diritti edificatori allo stesso riconducibili ovvero, laddove l'impresa era ubicata in un immobile con più unità immobiliari, alla rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta. Qualora il manufatto originario sia di proprietà di soggetto diverso rispetto a quello beneficiario del contributo di cui al presente Testo unico, ferma restando l'ipotesi di cui al comma 4, l'alienazione da parte dello stesso proprietario a favore dell'impresa e la conseguente rinuncia ai diritti edificatori da parte della stessa impresa costituisce condizione per l'ammissibilità della domanda di cui all'Art. 3.

Art. 34 – La concessione del contributo per le stalle

1. I contributi di cui alla presente ordinanza sono concessi per gli interventi edilizi di adeguamento finalizzati a rendere definitive le strutture temporanee realizzate in attuazione delle ordinanze di cui ai commi 1 e 2 dell'Art. 1. Sono ammissibili a contributo le opere necessarie per la trasformazione della struttura temporanea in struttura definitiva, con particolare riferimento agli interventi volti al contenimento energetico, al rafforzamento e al miglioramento edilizio, nonché ogni opera accessoria indispensabile per la prosecuzione dell'attività di allevamento.
2. In alternativa all'adeguamento, ove lo stesso, in considerazione della tipologia della struttura, risulti antieconomico e non confacente all'obiettivo di assicurare un intervento durevole sotto il profilo strutturale, possono essere concessi contributi per la ricostruzione definitiva di strutture di superficie eguale a quella della struttura temporanea, nell'area di sedime di quest'ultima o in altra area di proprietà, previa rimozione della medesima, fermo restando l'importo del costo ammesso a contributo come disciplinato dal comma 5.
3. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è consentito derogare al principio di equivalenza tra gli indici di edificazione della struttura danneggiata e quelli relativi alla struttura definitiva, ove ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici, nei soli limiti in cui ciò sia necessario per assicurare il rispetto della normativa sul benessere degli animali. A tal fine, gli interventi possono essere autorizzati anche in variante puntuale con la determinazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'Art. 5, subordinatamente all'applicazione del vincolo quinquennale di destinazione d'uso e di non alienazione della struttura realizzata e del divieto, per analogo periodo, di cessione dell'attività.
4. la superficie massima concedibile è determinata in base alla consistenza zootecnica, ufficialmente accertata in data non successiva a quella dell'evento sismico che ha reso inagibile l'edificio originario, ed ai parametri relativi alle superfici/capo previsti dalla documentazione relativa alla gara posta in essere dalla Regione Lazio in attuazione delle ordinanze del Capo di protezione civile di cui al comma 1 dell'Art. 1, come indicati all' Art.2, comma 3, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016 e nella tabella alla stessa allegata. A tal fine, la relazione tecnica allegata alla domanda di contributo attesta il calcolo della superficie assentibile.
5. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non detraibile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del Prezzario unico di cui all'allegato 3 alla Parte V, Titolo I, Capo III (con l' ordinanza del commissario straordinario n. 58 approvata in data 4 luglio 2018 e successive modifiche e integrazioni), al netto dei ribassi conseguiti a seguito della procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinate dall' Art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 , e il costo convenzionale pari a 300 euro al mq, da calcolare con riferimento alla superficie della struttura definitiva da realizzare.

Art. 35 – I termini nella disciplina delle delocalizzazioni definitive delle stalle

1. Entro il 31 dicembre 2020, i soggetti di cui all'Art. 1, commi 2 e 3, possono presentare all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente domanda di contributo per gli interventi di cui al presente Testo unico.
2. La domanda, presentata utilizzando la piattaforma informatica predisposta dal commissario straordinario, deve contenere l'indicazione:

- a) delle aree su cui sorgeva la struttura originaria distrutta o danneggiata dagli eventi sismici, individuate con gli estremi catastali, nonché dell'ordinanza che ne abbia dichiarato l'inagibilità;
- b) della struttura o delle strutture temporanee di cui il richiedente abbia la disponibilità, individuate anche con riferimento ai provvedimenti di assegnazione in suo favore ovvero che ne hanno autorizzato la realizzazione, con la specificazione dell'eventuale rimborso di cui il richiedente abbia fruito ai sensi dell'ordinanza del commissario straordinario n. 5 del 2016;
- c) del nominativo dei proprietari e degli eventuali locatari degli impianti in questione;
- d) dei tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, individuati fra quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all' Art. 34 del decreto Sisma;
- e) dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tenendo conto in misura significativa del ribasso sui prezzi di elenco tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che:
risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all' Art. 30, comma 6, del decreto Sisma e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all' articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015;
siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- f) dell'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo.

3. Alla domanda devono essere altresì allegati:

- a) relazione tecnica asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, che attesti lo stato dei luoghi degli impianti provvisori esistenti e gli eventuali interventi che si rendono necessari per renderli definitivi;
- b) progetto degli interventi che si intendono eseguire, con l'indicazione puntuale delle opere edilizie da eseguire corredata da elaborati grafici e dalla documentazione necessaria per conseguire il titolo edilizio a norma della vigente legislazione, degli interventi strutturali con annessa la documentazione necessaria ai sensi delle vigenti norme tecniche, anche in materia sismica, degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario e delle eventuali opere di efficientamento energetico;
- c) computo metrico estimativo dei lavori richiesti;
- d) dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario del contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente già presentata relativa agli interventi di cui alla Sezione III, del Capo III del presente Titolo (a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017);
- d-bis) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario del contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, nonché dichiarazione di rinuncia ai diritti edificatori da

parte del soggetto avente titolo ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva la propria attività in edificio con più unità immobiliari, rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unità danneggiata o distrutta da parte dell'impresa beneficiaria o del proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria;

e) nei casi di cui all'Art. 1, comma 3, lettera b), dichiarazione di impegno al mantenimento del rapporto negoziale a favore dell'impresa per almeno due anni nonché della destinazione d'uso esistente alla data del sisma per almeno cinque anni.

f) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri di carattere economico e tecnico adottati e le modalità seguite per la scelta della migliore offerta, ai sensi dell'Art. 6, comma 13, del decreto-legge;

g) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'Art. 30, comma 6, del medesimo decreto-legge;

h) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 34, comma 2, del decreto Sisma e di non avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con l'impresa appaltatrice e con le eventuali imprese subappaltatrici, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell' articolo1 della legge 20 maggio 2016, n. 76 , con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse;

i) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

l) fascicolo aziendale aggiornato;

m) registro di stalla da cui risulti la consistenza alla data dell'evento sismico;

n) piano di utilizzazione della struttura delocalizzata.

Art. 36 - La disciplina procedimentale delle delocalizzazioni definitive delle stalle

1. L'Ufficio speciale, che riceve la domanda a norma del comma 1 dell'Art. 2, la trasmette immediatamente con tutta la documentazione allegata al Comune utilizzando la procedura informatica predisposta dal commissario straordinario, per l'istruttoria di sua competenza in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia. In caso di incompletezza della domanda o della documentazione ad essa allegata, l'Ufficio speciale provvede alla notificazione della comunicazione di cui all' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, assegnando all'istante un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di osservazioni e/o la produzione dei documenti mancanti. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle osservazioni l'Ufficio speciale trasmette al Vice commissario la proposta di rigetto della domanda.

2. Entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 1, il Comune procede allo svolgimento dell'attività istruttoria di propria competenza ed adotta le proprie determinazioni dandone comunicazione all'Ufficio speciale per la ricostruzione. Nei sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune in ordine al titolo abilitativo edilizio, l'Ufficio speciale verifica l'ammissibilità a finanziamento dell'intervento e la

congruità delle spese indicate, indica il contributo ammissibile e provvede a richiedere contestualmente il Codice unico di progetto (CUP) di cui all' Art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 , e il codice CIG dandone comunicazione al vice commissario mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

3. Qualora l'intervento ricada in area sottoposta a vincoli ambientali, paesaggistici o di tutela dei beni culturali, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo ovvero nei casi in cui l'intervento non è conforme alla disciplina urbanistica, il progetto è sottoposto al parere della conferenza regionale di cui all'Art. 16 del decreto Sisma. A tal fine il Presidente di Regione-Vice commissario competente provvede a convocare la conferenza entro diecigiorni dal ricevimento della comunicazione del Comune di cui al comma 2. Nell'ambito della conferenza, il parere di compatibilità paesaggistica può essere espresso anche fuori dei casi di cui all' Art. 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con la procedura semplificata di cui al comma 5 del medesimo Art.

167. Il parere positivo espresso dalla conferenza ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Il Vice commissario, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 ovvero dalla determinazione della conferenza regionale di cui al comma 3, autorizza l'intervento ed emette il provvedimento di concessione del contributo informandone il richiedente, l'istituto di credito ed il Comune competente mediante la procedura informatica. Con la stessa modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa. Qualora l'impianto oggetto degli interventi sia stato assegnato al richiedente sulla base delle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, il provvedimento di autorizzazione degli interventi determina il trasferimento definitivo della proprietà dell'immobile in capo al richiedente.

5. Il provvedimento di autorizzazione e di concessione del contributo è trascritto nei registri immobiliari, su richiesta dell'ufficio speciale, in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione senza alcuna altra formalità.

6. Per l'erogazione del contributo, si applicano le disposizioni del presente Testo unico.

Sezione VI: Gli edifici misti pubblico-privato

Art. 37 - Interventi su edifici di proprietà mista pubblica e privata

1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unità immobiliari di proprietà mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalità di cui ai commi successivi.

2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati:

- a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Testo unico;
- b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalità stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all' Art. 14 del decreto Sisma.

3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede:

- a) con le procedure previste dal presente Testo unico, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio;
- b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.

4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni chedi proprietà esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente Sezione.
5. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al Capo V del presente Titolo, verifica l'ammissibilità degli interventi e determina il contributo secondo le modalità di calcolo definite, per la parte privata, nel presente Testo unico. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entità del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali.

Sezione VII: Interventi di demolizione o messa in sicurezza

Art. 38 - Interventi urgenti di demolizione o di messa in sicurezza degli edifici

1. Gli edifici di cui all'articolo 10 del decreto Sisma che, in relazione al proprio stato di danno, costituiscono pericolo per la pubblica incolumità ovvero siano causa di rischio per la salubrità e l'igiene pubblica dei luoghi, comunque, impediscono o ostacolano l'avvio dei lavori per la ricostruzione o riparazione di immobili adiacenti o limitrofi, ovvero ne impediscano il rilascio dell'agibilità, devono essere messi in sicurezza o demoliti a cura del proprietario.
2. Spetta al proprietario, per gli interventi descritti nel comma 1, un contributo massimo di euro 80 al metro quadro.
3. In caso di inerzia, i comuni, ai sensi dell'articolo 21-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, intimano al proprietario dell'edificio di avviare gli interventi di cui ai precedenti commi fissando un termine, trascorso il quale provvedono, con apposita ordinanza, agli interventi edilizi finalizzati a tutelare l'incolumità e la salute pubblica e la sicurezza urbana.
4. Le spese di demolizione ovvero di messa in sicurezza sostenute dal comune, a seguito dell'inerzia del proprietario, sono autorizzate e anticipate dagli Uffici speciali per la ricostruzione (USR), previa richiesta dello stesso comune attestante il costo dell'intervento.
5. Gli USR provvedono a richiedere al commissario l'assegnazione dell'importo di cui al precedente comma, che trova copertura nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto Sisma.
6. Il Commissario straordinario provvede al recupero nei confronti dei proprietari, anche con esecuzione forzata, delle somme di cui al precedente comma, come rendicontate dall'Ufficio speciale.
7. In presenza di edifici che rientrino tra quelli ammissibili a contributo e siano, analogamente a quelli indicati al comma 1, causa dei medesimi rischi, pericoli, impedimenti o ostacoli, l'azione sostitutiva del comune per gli interventi di demolizione o messa in sicurezza trova copertura finanziaria nelle risorse anticipate dagli USR con le medesime modalità previste dai precedenti commi. Tali risorse trovano successiva compensazione nelle somme concesse per l'intervento di riparazione o ricostruzione dell'edificio ovvero, nei casi di decadenza del contributo disciplinati dalle vigenti ordinanze, sono recuperate dal Commissario ai sensi del comma 6.

CAPO III: La misura del contributo

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi nel rispetto dei limiti, dei parametri e delle soglie stabiliti nel presente Testo unico, possono essere previsti:

a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne e gli impianti, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario, antincendio ed energetico, nonché' dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale o del ripristino con miglioramento sismico delle strutture e degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio;

c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compresi l'adeguamento igienico-sanitario, energetico ed antincendio, nonché' l'eliminazione delle barriere architettoniche, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.

2. Le disposizioni che seguono disciplinano la misura del contributo, degli incrementi e delle maggiorazioni, relativi a specifiche tipologie o categorie di danno.

Art. 2 - Divieto e limiti di cumulabilità dei contributi

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla Sezione VI del presente Capo, i contributi per i danni gravi alle abitazioni non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), del decreto Sisma, che è dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilità dell'immobile originario. Ai fini del presente comma, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'articolo 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e s.m.i.

2. I contributi per i danni gravi alle attività produttive sono cumulabili con altri aiuti di Stato o con aiuti in regime de minimis, per gli stessi costi ammissibili, nei limiti di cui agli articoli 8 e 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 e degli articoli 8 e 30 del Regolamento (UE) del 25 giugno 2014 n. 702/2014. I beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili ad evitare il rischio di sovracompensazione, sin dal momento della presentazione della domanda di contributo.

Art. 2-bis - Esclusione dai contributi, revoca e rinuncia

1. Sono esclusi dai contributi per danni gravi alle abitazioni gli immobili sui quali risultano eseguiti interventi in carenza o totale difformità dal titolo abilitativo e che non siano previamente sanati con le modalità di cui al presente Testo unico. Il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità al contributo, anche

se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi.

2. Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle abitazioni in caso di:

- a) mancato rispetto dei seguenti obblighi: a)1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma fino al completamento degli interventi di riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione, a pena di decadenza dal contributo e rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali. Ai soli fini dell'ammissibilità al contributo e limitatamente agli ambiti che la pianificazione urbanistica vigente identifica come territorio urbanizzato, non è considerato mutamento di destinazione d'uso quello tra gli usi produttivi già dichiarati compatibili dallo strumento urbanistico comunale vigente, con esclusione dell'uso agricolo. a)2. La perdita del diritto al contributo di cui al precedente numero 1 lascia in ogni caso impregiudicato il contributo determinato per le parti comuni dell'edificio. a)3. Nel caso in cui l'alienazione del diritto sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga dopo la presentazione della domanda di contributo e comunque fino ai due anni successivi alla fine dei lavori, il soggetto che acquista il relativo diritto può presentare al Vice commissario domanda di subentro del contributo, allegando la documentazione idonea a dimostrare il possesso del titolo di legittimazione, e la dichiarazione di impegno a rispettare gli obblighi assunti dal beneficiario originario. a)4. Nel caso in cui l'alienazione del diritto di proprietà sull'immobile o sull'unità immobiliare avvenga in data antecedente alla presentazione della domanda, l'acquirente subentra nel diritto a chiedere il contributo alle medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi stabiliti dalla presente ordinanza per il soggetto legittimato, proprietario, alla data dell'evento sismico, dell'immobile o dell'unità immobiliare danneggiati o distrutti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. a)5. Qualora il proprietario dell'unità immobiliare danneggiata sia deceduto successivamente alla data del sisma, il diritto a richiedere il contributo è trasferito agli eredi o legatari con le medesime condizioni e nel rispetto degli stessi obblighi previsti dal presente Testo unico. a)6. In caso di decesso del proprietario avvenuto prima degli eventi sismici, è riconosciuto a favore degli eredi e dei legatari dei diritti di proprietà e usufrutto sull'immobile il contributo stabilito dal presente Testo unico per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione su edifici classificati con livello operativo L1, L2, L3 o L4 o dalle ordinanze nn. 4 ed 8 del 2016 per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale su edifici classificati con livello L0, purché dimostrino la propria qualità in base a dichiarazione sostitutiva di atto notorio. a)7. Possono chiedere il contributo anche coloro i quali abbiano acquistato la proprietà dell'immobile danneggiato dal sisma: a) in esecuzione di un contratto preliminare avente data certa anteriore agli eventi sismici del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge, del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2, ovvero del 18 gennaio 2017, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2 – bis del decreto legge, del 26 ottobre 2016; b) all'esito di una procedura di esecuzione forzata ovvero nell'ambito delle procedure concorsuali disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ovvero dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3. a)8. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto Sisma la concessione del contributo è subordinata all'assunzione dell'impegno, da parte del proprietario, dell'usufruttuario o del titolare del diritto di garanzia

alla prosecuzione alle medesime condizioni, successivamente all'esecuzione dell'intervento, per un periodo non inferiore a due anni, del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici.

a)9. La dichiarazione di assunzione dell'impegno di cui al precedente a)8 è presentata all'Ufficio speciale in allegato alla domanda di contributo, informandone anche il Comune. In caso di formale rinuncia degli aventi diritto, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori l'unità immobiliare deve essere ceduta in locazione o comodato, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto Sisma, ad altro soggetto individuato tra quelli temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici, come individuati dallo stesso proprietario o dal Comune, cui la rinuncia deve essere immediatamente comunicata. Trascorsi sei mesi senza che il Comune o il proprietario abbiano individuato il soggetto temporaneamente privo di abitazione interessato alla locazione alle condizioni preesistenti al sisma, lo stesso proprietario può cedere l'immobile in locazione ad altri soggetti sulla base di apposita convenzione stipulata col Comune ai sensi della legge n. 431/1998.

a)10. Nei casi di cui al precedente punto a)8, il proprietario è esonerato dall'obbligo di riattivare il contratto con il precedente locatario o comodatario qualora quest'ultimo, alla data del sisma, fosse destinatario di procedura di sfratto per morosità ovvero qualora, precedentemente agli eventi sismici, egli fosse stato convenuto in giudizio dal proprietario per inadempimento contrattuale.

a)11. Resta fermo, per le unità immobiliari destinate ad attività produttiva, che i beneficiari dei contributi concessi per il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione di edifici destinati ad attività produttiva, una volta completati e collaudati i lavori, sono obbligati a garantire, in caso di successivo trasferimento dell'immobile, il mantenimento della destinazione dello stesso ad attività produttiva per almeno due anni dal completamento degli interventi finanziati. Nel caso in cui i beneficiari siano persone fisiche o imprese non in attività al momento della domanda di contributo, gli stessi provvedono, entro sei mesi dal completamento dei lavori, a dimostrare all'Ufficio speciale la ripresa dell'attività produttiva e l'effettiva utilizzazione a tal fine dell'immobile da parte loro o di terzi ovvero a comunicare all'Ufficio speciale e al comune la disponibilità alla cessione dell'immobile in locazione o in comodato ad altre imprese per il prosieguo della stessa o di altra attività produttiva.

ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma del presente Testo unico;

c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta.

3. In ogni caso, il Vice Commissario può sospendere la concessione dei contributi qualora l'impresa affidataria non rispetti l'obbligo di provvedere, per ogni stato di avanzamento e per lo stato finale, al pagamento del subappaltatore entro 30 giorni dalla riscossione della relativa quota di corrispettivo, ovvero l'impresa appaltatrice non rispetti l'obbligo di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori. Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui al presente comma e ne attesta il rispetto con esplicita dichiarazione sullo stato di avanzamento lavori e sullo stato finale. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate

degli interessi legali.

4. In caso di contributi concessi per danni gravi alle attività produttive, il mancato possesso in capo al richiedente dei requisiti di ammissibilità di cui all'allegato 3.1. alla Parte II, Titolo I, Capo III (all'Allegato 1 dell'ordinanza n.13/2017), anche se accertato successivamente al provvedimento di concessione, determina l'esclusione dall'accesso ai contributi. L'esclusione dall'accesso ai contributi è altresì disposta ove si accerti che gli edifici finanziati siano stati realizzati in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistica e ambientale.

5. Oltre che nelle ipotesi di cui al comma 4, il Vice Commissario dispone la revoca, anche parziale, dei contributi concessi per danni gravi alle attività produttive in caso di:

a) mancato rispetto degli obblighi previsti per l'erogazione dei contributi relativi ai beni mobili strumentali e agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione nei tempi e con le modalità seguenti:

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti di cui all'articolo 14, comma 2, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare: a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al successivo punto 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute; b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.

3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui al presente Testo unico. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione: a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze; b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico incaricato del regolare ripristino dei beni.

3-bis. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità: a) nei casi di cui alla lettera a) del precedente punto 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione; b) nei casi di cui alla lettera b) del punto 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.

3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente punto 3-bis, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato.

4. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme

richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

5. L'anticipo di cui al precedente punto 4 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che: a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo; b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile; c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

6. La fidejussione di cui ai punti 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente esto unico.

7. La richiesta di anticipo di cui al punto 4 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico, e deve essere corredata da dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.

8. L'istituto bancario prescelto può procedere all'erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

9. Alla erogazione del contributo si provvede:

- entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente punto 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;
- entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente punto 1, lettere a) o b).

10. I termini di cui al punto 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'Ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del contributo.

ovvero accertata falsità delle dichiarazioni rese in ordine agli stessi;

- b) mancata presentazione della documentazione di spesa richiesta a norma della presente Sezione;
- c) carenza o incompletezza insanabile della documentazione prodotta;
- d) mancato esercizio del diritto di riscatto dei beni mobili alla scadenza del contratto in caso di demolizione e ricostruzione di edifici condotti in leasing, comprovato dalla mancata fattura di vendita e del relativo rogito di acquisto, indipendentemente da chi sia il soggetto intestatario del titolo abilitativo edilizio, per i contributi richiesti:
 - d) 1. dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono a suo esclusivo carico ovvero qualora, anche in assenza di tale clausola, le parti del contratto manifestino con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale redatta da un notaio la volontà di porre in carico al conduttore gli interventi di demolizione e ricostruzione;
 - d) 2. dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato

con apposita clausola che il rischio per la perdita del bene e i conseguenti interventi di demolizione e ricostruzione sono ad esclusivo carico del conduttore ovvero qualora le parti del contratto non abbiano disposto diversamente con apposita scrittura privata autenticata o procura speciale;

- e) in tutte le ipotesi di cui all'articolo 4, risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento contrattuale o per qualsiasi altro evento che comporta l'impossibilità di riscattare il bene mobile e/o immobile concesso in godimento;
- f) dichiarazioni false in ordine alla ripresa e/o continuazione dell'attività produttiva;
- g) condanna in sede civile dell'impresa costruttrice dell'immobile distrutto o danneggiato al risarcimento dei danni a favore del beneficiario per vizi originari dell'immobile;
- h) fallimento del beneficiario o sua sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa;
- i) mancata produzione, in fase di controllo, delle quietanze comprovanti i pagamenti da parte del beneficiario delle fatture o degli altri documenti contabili fiscalmente regolari per la parte di spesa non coperta da contributo.

4. In ogni caso, per contributi concessi per danni gravi alle attività produttive il Commissario straordinario può sospendere la concessione dei contributi per gli stati di avanzamento dei lavori, qualora il beneficiario non rispetti l'obbligo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera e), di pagare le imprese esecutrici dei lavori ed i fornitori entro trenta giorni dall'erogazione del contributo, sia a saldo sia per stato di avanzamento dei lavori. In caso di revoca anche parziale del contributo, è escluso ogni diritto dei beneficiari a percepire le somme residue non ancora erogate ed essi sono obbligati a restituire, in tutto o in parte secondo le determinazioni assunte, i contributi indebitamente percepiti maggiorati degli interessi legali. In caso di rinuncia al contributo da parte del beneficiario, questi è tenuto al rimborso delle eventuali somme già riscosse maggiorate degli interessi legali.

Sezione I: Interventi per la riparazione dei danni lievi di edifici ad uso abitativo

Art. 3 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma dell'art. 8 del decreto Sisma. e delle norme di cui al Capo I.

Art. 4 - Determinazione del contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'Art. 1, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 8/2016, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per la riparazione dei danni e per il rafforzamento locale da eseguirsi mediante la riduzione delle principali vulnerabilità dell'intero edificio, secondo quanto indicato all'articolo 4 della presente Sezione, oltre alle spese tecniche e, nei limiti stabiliti, eventuali compensi dell'amministratore di condominio relativi alla gestione degli interventi unitari. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria,

di lavori in economia, ai sensi dell'articolo 179 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Il costo dell'intervento inoltre comprende le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'Art. 6 comma 8-bis del decreto Sisma.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto Sisma il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'articolo 6, comma 5, dello stesso decreto Sisma. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari e alle relative pertinenze.

5. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 8/2016, i contributi sono destinati per almeno il 50% all'eventuale pronto intervento e messa in sicurezza, anche se già eseguiti e quietanzati, alla riparazione dei danni, al rafforzamento locale con la riduzione delle principali vulnerabilità secondo quanto disposto all'articolo 4 della presente Sezione e, per la restante parte, alle opere di finitura strettamente connesse. Solo in presenza di una quota residua dei contributi destinati alle opere di finitura strettamente connesse sono ammissibili al finanziamento interventi di efficientamento energetico ulteriori rispetto a quelli obbligatori per legge.

6. Nel caso di edifici danneggiati, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell'evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull'intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell'intervento indispensabile per assicurare l'agibilità strutturale dell'intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili.

7. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.

8. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dal comma 5, del presente Articolo, nel limite del contributo concesso.

9. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprietà mista trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione VI, del Capo II, del presente Titolo.

Art. 5 - Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente articolo 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell'allegato 1.3 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato all'ordinanza 8/2016), sono incrementati:

a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del medesimo d.lgs. n. 42 del

2004 e s.m.i.;

c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 all'allegato 3.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (dell'Allegato 1 all'ordinanza 8/2016) sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m.4,00.

3. Gli incrementi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono cumulabili.

Art. 6 - Determinazione del contributo per gli interventi di riduzione della vulnerabilità

1. Agli interventi di rafforzamento sismico locale conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni ed alle disposizioni del Titolo V, Parte III, del presente Testo unico, necessari per la riduzione delle principali vulnerabilità presenti nell'intero edificio si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, della presente Sezione.

Sezione II: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad uso abitativo

Art. 7 - Determinazione dei contributi

1. Nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto Sisma il contributo previsto per gli interventi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) dello stesso decreto Sisma, è pari al 100% del costo ammissibile, come determinato ai sensi dell'articolo 8, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva

2. Nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge il contributo previsto per gli interventi indicati al comma 1, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto legge, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, come determinato ai sensi del successivo articolo 8, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.

3. Il contributo è concesso al netto dell'indennizzo assicurativo ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto Sisma.

Art. 8 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 dell'Art.6. , il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all'Allegato 18/2017, in relazione ai livelli operativi L1, L2, L3 od L4 attribuiti agli edifici interessati.

2. Il costo dell'intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di

messa in sicurezza (come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011), per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e per quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati dalle disposizioni del presente Testo unico. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura

3. Qualora gli interventi siano stati approvati dal condominio con le maggioranze di cui all’articolo 6, comma 11, del decreto Sisma, ai fini della determinazione del costo ammissibile a contributo si tiene conto del costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione degli interventi.

4. Il costo dell’intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l’adeguamento delle abitazioni e delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva alle vigenti norme in materia igienico- sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 Allegato 19/2017 del presente Testo unico;

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell’edificio, anche quelle necessarie per l’adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell’Allegato n. 21 alla Parte II, Titolo I, Capo III (all’ordinanza 19/2017);

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici. c-bis). Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, ove dovuti, per l’occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell’Art. 6 comma 8-bis del decreto Sisma.

5. Il contributo è destinato per almeno il 45% alle opere di riparazione dei danni e di miglioramento sismico dell’edificio e per la restante quota alle opere di finitura interne ed esterne, agli impianti interni e comuni ed all’efficientamento energetico, fatti salvi gli interventi sugli edifici vincolati ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la quota destinata alle strutture deve essere almeno pari al 40%. Nel caso di demolizione e ricostruzione la quota minima di contributo destinata alla realizzazione delle strutture è pari al 25%.

6. Le opere ammesse a contributo riguardano le parti comuni dell’edificio, le unità immobiliari che lo compongono e le relative pertinenze ricomprese nell’edificio. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze danneggiate, oggetto di ordinanza di inagibilità, esterne allo stesso edificio, quali cantine, autorimesse,

magazzini o immobili comunque funzionali all'abitazione o all'attività produttiva, dei titolari delle unità immobiliari inagibili destinate ad abitazione o ad attività produttiva, che non fanno parte di altro edificio ammesso a contributo.

7. Non sono ammissibili a contributo, ancorché danneggiate, le sole pertinenze esterne all'edificio composto da abitazioni agibili.

8. Le pertinenze esterne di cui al comma 6 sono ammesse a contributo nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva e con lo stesso costo parametrico attribuito all'edificio che contiene l'abitazione o l'unità immobiliare destinata ad attività produttiva. Il contributo può essere riconosciuto anche in presenza di più pertinenze esterne, fermo restando il limite massimo complessivo del 70% della superficie utile dell'abitazione o dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva.

9. Ai fini della determinazione del costo dell'intervento, le opere di finitura interne alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono valutate assumendo a parametro il valore medio delle opere tipiche dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa nel territorio, e le opere di finitura esterne facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai medesimi fini, gli impianti interni alle unità immobiliari ed alle parti comuni sono ripristinati o sostituiti, ove necessario, facendo riferimento a quelli tipici dell'edilizia ordinaria comunemente diffusa sul territorio, e adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza e di efficientamento energetico.

10. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.

11. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dal comma 4, nel limite del contributo concesso.

12. Nei casi di demolizione e ricostruzione anche in altra area dello stesso Comune il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

Art. 9 - Modalità di calcolo del contributo

1. Il costo ammissibile a contributo, ai sensi del precedente articolo, viene determinato avendo riguardo al minore importo tra:

– il costo dell'intervento, al lordo dell'IVA se non recuperabile, determinato secondo il computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto, desunti dal Prezziario unico vigente approvato con i provvedimenti di cui all'Art. 2 comma 2 del decreto Sisma, e tenuto conto delle voci non previste valutate attraverso il procedimento di analisi specifica dei prezzi di cui all'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare il costo parametrico di cui alla Tabella 6 nell'allegato 19/2017, articolato per classi di superficie e riferito al "livello operativo" attribuito all'edificio, oltre IVA se non recuperabile.

2. Il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato 2.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato n. 1 all’ordinanza 19/2017). Nel caso di unità immobiliari destinate ad attività produttiva non si applicano le riduzioni del costo convenzionale per classi disuperficie, prevista dal comma 1.

3. Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell’IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell’intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l’aliquota IVA di competenza.

4. I costi parametrici sono incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell’intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell’Allegato n. 2.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato n. 1 all’ordinanza 19/2017).

Art. 10 - Disciplina delle spese tecniche

1. Le spese tecniche e le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, ai fini del contributo previsto dal presente Capo, secondo le percentuali stabilite nelle intese sottoscritte dal Commissario straordinario e dalla Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto Sisma, come modificato e integrato dall’articolo 9 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede Aedes di cui all’Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.

Sezione III: Interventi per la riparazione dei danni gravi di edifici ad usoprodotivo e per la ripresa delle attività economiche e produttive

Art. 11 - Determinazione dei costi ammissibili a contributo per gli interventi relativi agli edifici

1. Per l’esecuzione degli interventi per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di edifici in sito o in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico, al fine di ristabilirne la piena funzionalità per l’attività delle imprese in essi insediate, il contributo è determinato sulla base del confronto tra il costo dell’intervento ed il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nelle Tabelle di cui all’Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (all’Allegato 2 all’ordinanza 13/2017), in relazione ai diversi livelli operativi attribuiti agli edifici interessati.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell’intervento di cui al comma 1 comprende i costi sostenuti per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, come definite dal “Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello – AeDES” approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, per le indagini e le prove di laboratorio, per le opere di miglioramento sismico o di ricostruzione e quelle relative alle finiture interne ed esterne connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni ai sensi dell’Art. 1117 del codice civile, per gli impianti interni e comuni e per le opere di efficientamento energetico, nonché le spese tecniche e i compensi per amministratori di condomini o di consorzi tra proprietari costituiti per gestire interventi unitari, così come determinati nella Parte V, Titolo I del presente Testo unico. Il costo dell’intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l’esecuzione, da parte dell’impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell’articolo 179 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Il costo dell'intervento comprende anche:

a) nel caso di ripristino con miglioramento sismico, le opere necessarie per assicurare l'adeguamento delle unità immobiliari destinate ad attività produttiva e delle eventuali abitazioni presenti nell'edificio alle vigentissime in materia igienico-sanitaria, nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (dell'Allegato n. 2 all'ordinanza 13/2017);

b) nel caso di interventi di ricostruzione, oltre alle opere di demolizione completa dell'edificio, anche quelle necessarie per l'adeguamento igienico-sanitario di cui alla precedente lettera a), nonché le spese per le indagini di laboratorio e per le prove geognostiche e geofisiche prescritte al punto 7.1 della Tabella 7 dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (allegato n. 2 all'ordinanza 13/2017);

c) in tutti i casi, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario nei confronti delle aziende erogatrici dei servizi ambientali, energetici e di telefonia per il riallaccio delle utenze disattivate a seguito degli eventi sismici.

c-bis: Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'Art. 6 comma 8-bis del decreto Sisma.

4. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra:

– il costo dell'intervento, determinato al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dei prezzi di contratto desunti dal Prezzario unico vigente approvato con i provvedimenti di cui all'Art. 2 c. 2 del decreto Sisma, fatte salve le voci non previste per le quali si farà riferimento a specifiche analisi dei prezzi come disciplinato dall'articolo 32, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010,

e il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di cui alla Tabella 6 dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 2 all'ordinanza 13/2017) riferito al livello operativo attribuito all'edificio, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dello stesso. Il costo parametrico è incrementato come stabilito nella Tabella 7 dell'Allegato 3.2 alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 2 all'ordinanza 13/2017).

Al fine di determinare la maggiorazione complessiva dell'IVA da applicare al costo convenzionale, lo stesso viene articolato in quota relativa a lavori e quota relativa ad altre spese comunque ammissibili determinate nella stessa proporzione presente nel costo dell'intervento. Alle diverse quote viene poi attribuita l'aliquota IVA di competenza.

5. Agli effetti del precedente comma 4 e ai sensi dell'art. 4, Capo I, Titolo I, Parte Prima del presente Testo unico:

a) per "superficie complessiva" si intende la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell'edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria delle pertinenze interne e quella delle pertinenze esterne nel limite massimo del 70% della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell'eventuale abitazione presente nell'edificio;

b) il “livello operativo” dell’edificio è determinato sulla base della combinazione degli “stati di danno” e dei “gradi di vulnerabilità” stabiliti nelle Tabelle 2 e 4 dell’Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 2 all’ordinanza 13/2017).

6. Nel caso di edifici danneggiati adibiti ad uso produttivo, caratterizzati dalla contestuale presenza di unità immobiliari non utilizzabili al momento dell’evento sismico ed altre che risultino utilizzabili a fini abitativi o produttivi, il costo ammissibile a contributo è pari al minor importo tra il costo convenzionale calcolato sull’intera superficie, compresa quella non utilizzabile al momento del sisma, e il costo dell’intervento indispensabile per assicurare l’agibilità strutturale dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle unità immobiliari utilizzabili a fini abitativi.

7. Il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi del comma 4 costituisce il tetto massimo degli aiuti consentiti anche ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato di cui all’articolo 50 del Regolamento (UE) del 17 giugno 2014 n. 651/2014 ed all’articolo 30 del Regolamento (UE) 25 giugno 2014 n. 702/2014.

8. Nella quantificazione del contributo le spese tecniche e le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi, al netto dell’IVA se detraibile, sono computate nel costo dell’intervento, secondo le percentuali stabilite nel Protocollo d’intesa sottoscritto fra il Commissario straordinario e la Rete nazionale delle professioni dell’area tecnica e scientifica, a norma dell’articolo 34 del decreto Sisma. Le spese tecniche comprendono anche i compensi per la redazione delle perizie giurate relative alle schede AeDES di cui all’Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I del presente Testo unico e sono riconosciute anche a professionisti diversi dai progettisti.

9. Le spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L’importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e prove di laboratorio sui materiali affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte all’Anagrafe di cui all’Art. 30 del decreto Sisma.

10. Per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di immobili aventi tipologia edilizia assimilabile a quella degli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, la determinazione del livello operativo e dei costi parametrici avviene sulla base dei criteri stabiliti dalla Sezione II del presente Capo Titolo III, Capo I.

11. Gli edifici gravemente danneggiati con livelli operativi L1, L2 ed L3, qualora non risultino di particolare interesse culturale ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 42/2004, non siano sottoposti a vincoli ambientali o paesaggistici e che a giudizio del Comune, appositamente consultato dall’Ufficio speciale, non rivestano alcun valore funzionale, architettonico, storico e paesaggistico, possono, previa acquisizione del titolo abilitativo, essere demoliti e ricostruiti nello stesso sito. Il costo ammissibile a contributo è pari al minore importo tra il costo dell’intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale riferito al livello operativo ed alla superficie complessiva dell’edificio oggetto di demolizione ovvero a quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

12. Per gli interventi di ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati o distrutti di cui all'articolo 1, comma 2 ter, ultimo periodo, eseguiti in altra area idonea dal punto di vista urbanistico, idrogeologico e sismico ad ospitare l'edificio stesso, il contributo viene determinato sul minore degli importi risultanti dalla comparazione tra il costo dell'intervento di ricostruzione ed il costo convenzionale relativo al livello operativo attribuito all'edificio esistente danneggiato ai sensi della Tabella 6 dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 2 all'ordinanza 13/2017). In ogni caso l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato sono di competenza del beneficiario del contributo.

13. In ogni caso, la superficie complessiva da considerare ai fini del costo convenzionale è quella complessiva dell'edificio oggetto di demolizione ovvero quella complessiva del nuovo intervento, qualora inferiore.

14. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie con le modalità ed entro i limiti stabiliti dal presente Testo unico.

Art. 12 – Determinazione dei costi ammissibili a contributo per beni mobili strumentali, prodotti e scorte

1. Nei casi di interventi per:

a) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attività produttiva;

b) la riparazione e l'acquisto dei beni mobili strumentali danneggiati o distrutti, compresi impianti, macchinari, attrezzature anche acquisiti con contratto di leasing e la riparazione delle infrastrutture come definite al comma 5, lettera b), ultimo periodo del presente articolo;

limitatamente a beni mobili strumentali, impianti, macchinari ed attrezzature, la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, riferita ai beni presenti nel libro dei beni ammortizzabili o nel libro inventario, per le imprese in esenzione da tale obbligo, da documenti contabili ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n.600 del 1973 o da altri registri ovvero a beni strumentali in disponibilità del beneficiario, al momento del sisma, in virtù di un valido contratto, riconosciuto dall'ordinamento giuridico vigente.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, la valutazione del danno si basa anche sul costo di sostituzione del bene dismesso, al netto di eventuali valori di recupero dello stesso, con altro bene uguale o equivalente per rendimento economico, comprese le spese di smaltimento del bene danneggiato, trasporto, montaggio, collaudo del bene acquistato o riparato, ovvero sulle spese di ripristino del bene, a condizione che le stesse risultino inferiori al 70% del costo di sostituzione del bene stesso.

3. Nel caso in cui i beni strumentali danneggiati o distrutti fossero, al momento degli eventi sismici, nella disponibilità dell'impresa in base a un contratto di leasing, i contributi possono essere chiesti secondo le seguenti modalità:

a) i contributi relativi agli interventi di riparazione possono essere chiesti:

– dal conduttore del bene, qualora nel contratto di leasing sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a suo carico;

– dalla società di leasing proprietaria del bene, qualora nel contratto di leasing non sia specificato con apposita clausola che gli oneri per la manutenzione straordinaria sono a carico del conduttore oppure qualora, per volontà

dichiarata da entrambe le parti del contratto di leasing con scrittura privata regolarmente registrata, sia quest'ultima che intende presentare la domanda di contributo;

b) i contributi relativi agli interventi di acquisizione in leasing di nuovi beni di uguale o equivalente rendimento economico rispetto a quelli distrutti possono essere chiesti dal conduttore del bene ovvero dalla società di leasing proprietaria dello stesso.

4. Nei casi di cui alla prima ipotesi delle lettere a) e b) del precedente comma 3, il conduttore del bene deve allegare alla domanda di contributo:

i) una dichiarazione che attesti la propria volontà di riscattare, ora per allora, il bene in godimento e di essere consapevole della sanzione della revoca del contributo concesso in caso di mancato riscatto;

ii) una dichiarazione della società di leasing di rinuncia a qualsiasi pretesa, nei confronti del Commissario straordinario, relativamente al contributo richiesto per gli interventi di riparazione e che solleva al contempo il Commissario da qualsiasi responsabilità in merito a potenziali controversie tra le parti.

5. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 3, il conduttore, all'atto della presentazione della documentazione di spesa, deve altresì produrre le fatture di acquisto del bene acquisito in leasing emesse a carico della società di leasing concedente e le relative quietanze per la parte del costo non coperta dal contributo.

6. In tutti i casi di cui al comma 3, il conduttore deve allegare alla domanda di contributo una dichiarazione di impegno della società di leasing a comunicare ogni fatto o evento che determini un inadempimento contrattuale da parte del conduttore stesso, tale da comportare la risoluzione del contratto di leasing e, conseguentemente, l'impossibilità di riscattare il bene concesso in godimento.

7. Ai fini dell'ammissione al contributo, possono essere prese in considerazione le sole spese di riacquisto o ripristino sostenute successivamente alla data del sisma e riferite specificamente ai beni indispensabili e connessi con l'attività dell'impresa e finalizzati al rapido e completo riavvio dell'attività produttiva.

8. Per la riparazione delle infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), la determinazione del costo ammissibile a contributo avviene sulla base della valutazione del danno subito effettuata con la perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale, riferita all'intervento eseguito sulla base del computo metrico estimativo redatto utilizzando i prezzi del contratto di appalto, desunti dal prezziario unico vigente approvato con i provvedimenti di cui all'Art. 2 c. 2 del decreto Sisma.

9. Con riferimento alle scorte di magazzino danneggiate o distrutte di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12, sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

– accertare la quantità dei beni (materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti) in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente, sulla base di apposita dichiarazione, alle risultanze delle scritture contabili di magazzino ovvero, in mancanza di queste, all'ultimo inventario redatto ai sensi degli articoli 2214 e 2217 del codice civile e dell'articolo 15 del d.P.R. n. 600/1973; qualora non siano previsti obblighi di scritture contabili o di magazzino, la dichiarazione della consistenza dei prodotti finiti dovrà essere comprovata in apposita perizia giurata;

– tener conto, ai fini del riconoscimento dei danni e della determinazione del contributo, soltanto di quei beni

che hanno avuto una riduzione del valore finale di realizzo e/o del valore di acquisto superiore al 20%. Sono considerati, infatti, gravemente danneggiati e quindi soggetti a contributo, soltanto i beni che hanno avuto perdite di valore superiore a tale soglia. Il costo ammissibile a contributo è pertanto pari alla differenza tra il valore di mercato o di costo relativo a prodotti non danneggiati, entrambi ridotti del 20%, e il valore di realizzo del prodotto o del bene danneggiato;

– stimare il valore dei beni danneggiati sulla base del loro valore di mercato, al netto dei valori realizzati. Per valore di mercato, secondo corretti principi contabili, si intende, con riferimento al momento del sisma:

a) il costo di sostituzione o riacquisto per le materie prime, sussidiarie e semilavorati anche acquisiti sul mercato, che partecipano alla fabbricazione di prodotti finiti;

b) il valore netto di realizzo per le merci, i prodotti finiti, semilavorati di produzione e prodotti in corso di lavorazione.

10. Ai fini della ricostituzione delle scorte di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), le spese di riacquisto dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e riferirsi a beni (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa ed essere congrui rispetto ai prezzi/costi di mercato. Sono compresi nei costi di ricostituzione delle scorte i costi di smaltimento delle scorte danneggiate ed i costi, quali a titolo esemplificativo i consumi di energia elettrica, acqua, gas, direttamente imputabili – attraverso adeguata documentazione – al ciclo produttivo di ricostruzione delle scorte stesse.

11. Con riferimento ai prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d), la determinazione del costo ammissibile a contributo è compiuta sulla base della quantificazione del danno attestata dalla perizia giurata di cui al successivo articolo 12 sottoposta alla verifica dell'Ufficio speciale. A tal fine il professionista incaricato dovrà:

– accertare la quantità dei prodotti in magazzino al momento del sisma. L'ammontare delle quantità rilevate dovrà essere corrispondente alle risultanze delle scritture contabili di giacenza redatte ai sensi delle norme vigenti in materia. Per quanto concerne i prodotti ad indicazione geografica riconosciuti ai sensi del Regolamento del parlamento europeo e del Consiglio 21 dicembre 2012, n. 1151/2012/CE, si potranno utilizzare anche le registrazioni di cui alle attività di controllo previste dallo stesso regolamento;

– quantificare il danno subito con riferimento alle quotazioni della produzione vigente al momento degli eventi sismici desumibili dai listini prezzo delle CCIAA in relazione alla maturazione/stagionatura dei prodotti presenti nel magazzino e che risultano danneggiati. Qualora il prodotto non avesse al momento del danno una quotazione di riferimento si procederà con apposita stima per il collegamento ai valori ufficiali. La stima del danno dovrà tenere conto dei deprezzamenti o delle rivalutazioni rispetto alle quotazioni ufficiali, nonché dei costi di evacuazione e gestione del prodotto danneggiato e quanto altro necessario a garantire la protezione delle certificazioni e sarà a cura dei rispettivi Consorzi di tutela del prodotto DOP/IGP (ove presenti). Per quanto attiene la stima del valore residuo di prodotti DOP/IGP in corso di maturazione, per i quali l'effettivo valore potrà essere definito solo a seguito di definitiva espertizzazione a chiusura del periodo di maturazione stesso, il valore sperito potrà essere aggiornato.

12. Il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dai prodotti, tenuto conto di eventuali

coperture assicurative, coincide con il danno quantificato secondo i criteri stabiliti nel precedente comma.

13. Ai fini del mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti in corso di maturazione di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d), le spese di cui al comma 11 devono essere sostenute dal soggetto beneficiario del contributo successivamente alla data del sisma e possono riferirsi anche alla gestione dei prodotti che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione interrotto dall'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva.

14. Le spese sostenute dai soggetti di cui all'articolo 1, successivamente alla data del sisma, per la gestione e il mantenimento del ciclo produttivo dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 5, lettera d), che, pur non risultando danneggiati, necessitano per il mantenimento e protezione delle certificazioni di un procedimento di maturazione che risulti interrotto per effetto dell'inagibilità dell'edificio in cui era insediata l'attività produttiva, sono ammissibili a rimborso nella percentuale del 60% del costo annuale documentato dal richiedente per il conferimento a terzi di parte delle lavorazioni dei predetti prodotti, fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio danneggiato.

15. Le spese tecniche per la progettazione, installazione, verifiche e collaudi della funzionalità dei beni mobili nonché per le relative perizie, al netto dell'IVA se detraibile, sono ammesse a contributo secondo le seguenti percentuali massime per classi di spesa:

- a) 4% per gli interventi sui beni strumentali fino alla somma di 300.000 euro;
- b) 2,5 % per gli interventi sui beni strumentali per la somma eccedente i 300.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- c) 1,5% sul costo degli interventi per le somme eccedenti 1 milione di euro.

16. Le spese tecniche per il ripristino delle scorte e dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), comprensive della perizia giurata, sono ammesse a contributo nella misura dell'1% dei costi sostenuti e documentati.

Sezione IV: Il contributo per le delocalizzazioni

Art. 13 - Determinazione del contributo in caso di delocalizzazioni

1. Nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della Sezione I, Capo II, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico, il contributo può essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, comune in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico- geotecnico, del sito ove sono ubicati.

3. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra:

il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato e il costo

convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 3.2. alla Parte II, Titolo I, Capo III (Allegato 2 all'ordinanza 13).

4. E' ammissibile l'acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell'edificio acquistato sia superiore a quella dell'edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest'ultimo.

5. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

Art. 14 - Determinazione del contributo per l'acquisto di immobili nel caso di delocalizzazione

1. Nei casi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), della Sezione I, Capo II, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico, il contributo può essere destinato all'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente, in area ritenuta idonea, dal punto di vista ambientale, ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato.

2. L'acquisto è ammissibile a contributo a condizione che abbia a oggetto edifici che siano stati sottoposti alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche sulle costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, e siano muniti della certificazione di idoneità, dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove sono ubicati.

3. Il contributo massimo che può essere concesso per l'acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività produttiva e della relativa area di pertinenza è pari al minore importo tra:

- il prezzo di acquisto dell'edificio ove delocalizzare l'attività e della relativa area di pertinenza, determinato a seguito di stima giurata di un professionista abilitato, che ne attesti la congruità sulla base del valore di mercato
- e– il costo convenzionale spettante per l'intervento di miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto determinato sulla base del livello operativo attribuito allo stesso edificio ai sensi delle Tabelle dell'Allegato 2 .

4. È ammissibile l'acquisto anche di un edificio con le caratteristiche tecniche e tecnologiche di cui al comma 1, avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, ma in tal caso il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. Qualora invece la superficie dell'edificio acquistato sia superiore a quella dell'edificio preesistente il costo convenzionale è determinato sulla base della superficie utile complessiva di quest'ultimo.

5. La concessione del contributo è subordinata alla cessione a titolo gratuito al comune dell'area di pertinenza dell'edificio danneggiato o distrutto. Al contributo come sopra determinato si aggiunge quello necessario per consentire la demolizione e la rimozione delle macerie in misura non superiore al 10% del costo convenzionale.

Art. 15 - Entità e tipologie di contributo concedibile

1. Per gli interventi sugli immobili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), e per gli interventi di delocalizzazione definitiva di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), è concesso un contributo pari al 100% del costo ammissibile determinato rispettivamente a norma dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4, ovvero in caso di leasing dell'articolo 4, comma 6, del presente Capo.
2. Per gli interventi sui beni mobili strumentali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a-bis), è concesso un contributo pari all'80% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'articolo 5, comma 1, del presente Capo.
3. Per gli interventi relativi al ripristino delle scorte e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione, è concesso un contributo pari al 60% del costo riconosciuto ammissibile a norma dell'articolo 5, comma 4, del presente Capo.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo il contributo non può superare, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto Sisma, la differenza tra il costo ammissibile a contributo determinato ai sensi degli articoli 3 e 5 ed il predetto indennizzo assicurativo.

Sezione V: L'erogazione del contributo

Art. 16 – L'erogazione del contributo e il credito d'imposta

1. I contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 dell'art. 6 del decreto Sisma sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
2. Per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto Sisma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico.
3. In relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
4. I finanziamenti agevolati hanno durata massima venticinquennale e possono coprire le eventuali spese già anticipate dai soggetti beneficiari, anche con ricorso al credito bancario, successivamente ammesse a contributo. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o

ridotto impiego dello stesso, ovvero di suo utilizzo anche parziale per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica al Commissario straordinario, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4.

Art. 17 – Contabilità speciale

1. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo di cui all'art. 4 del decreto Sisma destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione, nonché per le anticipazioni ai professionisti di cui all'articolo 34, comma 7-bis. Sulla contabilità speciale confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione eripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici. Sulla contabilità speciale possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, ivi incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.

2. Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati.

Art. 18 – L'erogazione del contributo per stati di avanzamento lavori

1. Nel caso di interventi di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, nonché all'amministratore di condominio nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'Art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezzario unico di cui all'Art. 6, comma 7, del decreto legge n. 189 del 2016, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;
- b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera a) dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio

speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

- i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;
- ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera a) con allegazione, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;
- iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;
- iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;
- v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione su edifici che hanno subito danni gravi, il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionisti che hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo ed il coordinamento del progetto per la sicurezza, nonché all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che hanno presentato la domanda di contributo, nei tempi e nei modi di seguito indicati:

- a) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'Art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 20% dei lavori ammessi e della dichiarazione di impegno del legale rappresentante dell'impresa esecutrice al rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione della prima quota di contributo;
- b) il 20% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'Art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 40% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera a) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della seconda quota di contributo;
- c) il 30% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori, redatto con riferimento all'Art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di almeno il 70% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non

superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera b) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione della terza quota di contributo;

d) il restante 30% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 dal direttore dei lavori utilizzando i prezzi del contratto di appalto, che attesti l'esecuzione di tutti i lavori ammessi a contributo e di quelli necessari per la completa agibilità dell'edificio e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa esecutrice attestante l'avvenuto rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese subappaltatrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo di cui alla precedente lettera c) e l'impegno al rispetto di analogo termine dalla data di erogazione del saldo.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo di cui alla lettera d) del precedente comma 2, il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

a) dichiarazione attestante la raggiunta piena agibilità dell'edificio nonché la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano anche a seguito di esito positivo del controllo effettuato sul progetto di miglioramento sismico o di ricostruzione dalla struttura tecnica competente, nel caso di intervento sottoposto a verifica dagli Uffici speciali;

b) collaudo statico per gli interventi di miglioramento sismico e di ricostruzione, come previsto dalle Norme tecniche per le costruzioni di cui al d.m. 14 gennaio 2008;

c) conto consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto e, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

d) rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture che debbono essere conservate dal beneficiario ed esibite a richiesta del Commissario e degli organi di controllo. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo erogato dall'Istituto di credito e per le spese sostenute dal richiedente;

e) documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti.

4. Con riferimento agli interventi di cui ai commi 1 e 2 al richiedente può essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), previa presentazione di apposita polizza fideiussoria. In tale ipotesi il richiedente, entro cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo, inoltra all'Ufficio speciale tramite la procedura informatica la richiesta di anticipo, allegando la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Vice Commissario, di importo pari all'anticipo richiesto. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale analogico della polizza al Vice Commissario, che la conserva per gli usi consentiti in caso di necessità e la svincola dopo la erogazione del contributo a saldo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all' Art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall' Art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. Alla compensazione dell'eventuale anticipo percepito ai sensi del comma 3 si procede in occasione

dell'erogazione a saldo, come disciplinata dal presente articolo.

6. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche per la progettazione sono ammesse a contributo ed erogate con il primo stato di avanzamento lavori (SAL 0), nella misura massima del 80% del contributo ammissibile per le stesse spese. L'importo rimanente, destinato a compensare le altre prestazioni professionali, è proporzionalmente ripartito nei successivi SAL. In tale occasione, il beneficiario può inoltre chiedere che siano integralmente rimborsate le spese ammissibili, sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali e le relazioni specialistiche, affidate dal soggetto legittimato o dal progettista incaricato ad imprese specializzate, purché queste siano iscritte nell'Anagrafe di cui all'Art. 30 del decreto Sisma evidenziati.

7. Ai fini dell'erogazione della quota di contributo per spese tecniche di cui, comma 6, il beneficiario, nel termine di cinque giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione del contributo da parte del richiedente, inoltra tramite procedura informatica la richiesta all'Ufficio speciale, allegando fattura o nota pro forma di importo pari a quanto richiesto.

8. L'Ufficio speciale, entro 20 giorni dall'accettazione degli stati di avanzamento e del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro cinque giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente l'atto di determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite acquisizione del relativo documento unico (DURC).

7. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo può avvenire in unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione richiesta dai precedenti commi 1, lett. b) e 3, ai fini dell'erogazione del saldo.

Art. 19 – L'erogazione del contributo per gli interventi relativi ai beni mobili strumentali

1. Per gli interventi sui beni mobili strumentali ed impianti il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto, alle ditte fornitrici ed eventualmente ai tecnici incaricati. Pertanto, il richiedente può optare:

a) per l'erogazione per stati di avanzamento, asseverati dal tecnico incaricato, nel numero massimo di tre, a cui si aggiunge il saldo finale che non può essere inferiore al 30% del contributo concesso, incluso anche l'eventuale anticipo di cui al comma 4, previa produzione di documentazione di spesa e relative quietanze di pagamento per le spese già sostenute;

b) per l'erogazione in unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente eseguiti, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese già sostenute e di asseverazione di ultimazione lavori da parte del tecnico incaricato.

2. Qualora gli interventi siano già stati pagati in tutto o in parte dal beneficiario, l'istituto di credito può procedere a erogare il contributo direttamente a suo favore.

3. La richiesta di concessione del contributo è presentata dal beneficiario con le modalità di cui al presente Testo unico. In ogni caso, l'erogazione del contributo è subordinata alla produzione:

a) di copia delle fatture relative alle spese sostenute e delle relative quietanze;

b) di copia del certificato di collaudo dei beni strumentali acquistati o, in alternativa, asseverazione del tecnico

incaricato del regolare ripristino dei beni.

3-bis. La documentazione di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3 è depositata dal beneficiario con le seguenti modalità:

- a) nei casi di cui alla lettera a) del comma 1 è allegata alla domanda di contributo ovvero, in alternativa, allegata anche disgiuntamente ai diversi stati di avanzamento, in occasione della loro presentazione;
- b) nei casi di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoriamente allegata alla domanda di contributo.

3-ter. Nel caso di allegazione disgiunta della documentazione ai diversi stati di avanzamento, a norma della lettera a) del precedente comma 3-bis, l'Ufficio speciale procede alla liquidazione del contributo anche per stralci, fino a concorrenza dell'importo determinato a norma dell'Art. 5 della presente ordinanza.

4. Il beneficiario può richiedere un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo, la cui erogazione è subordinata a condizione che venga allegata polizza fidejussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

5. L'anticipo di cui al precedente comma 4 può essere richiesto anche nell'interesse delle imprese affidatarie della fornitura e installazione delle strutture prefabbricate. In tale ipotesi, l'anticipo è erogato a condizione che:

- a) il contratto con le imprese affidatarie dei lavori o della fornitura e installazione dei prefabbricati sia stato stipulato in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo;
- b) vengano prodotte fatture di importo pari all'anticipo richiesto, da computare al netto dell'IVA se recuperabile;
- c) vengano allegate polizze fidejussorie incondizionate ed escutibili a prima richiesta a favore del Commissario straordinario di importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste fatturate quali anticipo, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante.

6. La fidejussione di cui ai commi 4 e 5, lettera c), deve avere i requisiti di cui al comma 3 del precedente Art. 16.

7. La richiesta di anticipo di cui al comma 4 è presentata all'Ufficio speciale con le modalità di cui all'Art. 7, comma 1, e deve essere corredata da dichiarazione auto-certificativa con la quale il richiedente attesti di avere verificato la regolarità contributiva delle imprese affidatarie e fornitrici alla data di emissione delle fatture.

8. L'istituto bancario prescelto può procedere all'erogazione dei contributi solo dopo che l'Ufficio speciale abbia comunicato l'esito favorevole dell'esame della documentazione prodotta.

9. All'erogazione del contributo si provvede:

entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta al precedente comma 1, lettera a), per gli stati di avanzamento lavori;

entro trenta giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario all'Ufficio speciale della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo al precedente comma 1, lettere a) o b).

10. I termini di cui al comma 9 sono sospesi in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti da parte dell'Ufficio speciale. Essi ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni o chiarimenti, che devono comunque pervenire all'ufficio entro trenta giorni dalla richiesta, pena la mancata erogazione del

contributo.

**Art. 20 - Erogazione dei contributi relativi agli interventi di ripristino
delle scorte e di ristoro deidanni economici subiti da prodotti in corso di maturazione**

1. I contributi relativi agli interventi di ripristino delle scorte e dei prodotti in corso di maturazione sono erogati con i tempi e le modalità di cui al precedente articolo.

Sezione VI: Le agevolazioni fiscali e il contributo per la ricostruzione. Compatibilità tra eco e sisma bonus e contributo per la ricostruzione e le modalità di presentazione

Art. 21 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente Sezione disciplinano le modalità di predisposizione dei progetti per chi intenda fruire dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e s.m.i. (sisma bonus) in relazione agli interventi sugli edifici privati distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

2. La disciplina della presente sezione si applica ai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 6 del decreto Sisma per le spese sostenute per l'esecuzione di opere antisismiche nell'ambito degli interventi sugli edifici, ad uso abitativo o produttivo, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici nei Comuni di cui all' Art. 1 del medesimo decreto legge.

Art. 22 - Principi generali e normativa applicabile

1. In applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1 possono fruire delle detrazioni fiscali di cui alla presente ordinanza solo per le eventuali spese eccedenti il contributo concesso ai sensi del Capo V, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo Unico.

2. La detrazione di cui al comma 1 è determinata con le modalità stabilite ai commi da 1-bis a 1-sexies dell'art.16 del decreto-legge n. 63 del 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle detrazioni di cui al presente Capo, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente Testo unico apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere la detrazione fiscale di cui al comma 1, ovvero copia della documentazione attestante l'avvenuta presentazione della richiesta all'Agenzia delle Entrate.

4. In sede di richiesta di erogazione del saldo finale, a pena di decadenza del contributo, è altresì allegata la documentazione prescritta dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate atte a dimostrare le spese sostenute ai sensi del comma 3.

Art. 23 - Interventi di immediata esecuzione.

1. Nel caso di interventi di immediata esecuzione sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto Sisma, eseguiti con le procedure di cui progettazione degli interventi di rafforzamento locale di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1 può prevedere l'esecuzione di opere finalizzate alternativamente:

a) alla riduzione delle vulnerabilità al fine di consentire almeno il passaggio ad una classe di vulnerabilità

inferiore e alla conseguente rideterminazione della classe di rischio dell'edificio;

b) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

c) al passaggio dall'intervento di rafforzamento locale all'intervento di adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni ovvero di demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "Ecobonus") il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'art.119, comma 4, del citato decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto "super sisma bonus"), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.

4. Gli interventi di cui al comma 2 sono volti alla riduzione della classe di rischio attribuita all'edificio ai sensi dell'allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, e s.m.i. Gli stessi sono realizzati sulle parti strutturali e sulle finiture connesse degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

5. Per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, per i quali ai sensi della vigente normativa occorra presentare la segnalazione certificata di inizio attività o richiedere il permesso di costruire, vanno in ogni caso espletati gli adempimenti in materia sismica, fermo restando l'obbligo della preventiva acquisizione dell'autorizzazione sismica.

6. Resta fermo, indipendentemente dal contenuto dei progetti unitari di cui al presente articolo, quanto stabilito in ordine alla non operatività del limite massimo di incarichi professionali dall' Art. 6, comma 1, lettera b), dell'allegato A alla Parte V, Titolo I, Capo I, come aggiornato dall'allegato C alla medesima Parte (all'ordinanza del Commissario straordinario n. 12 del 9 gennaio 2017, come sostituito dall' ordinanza n. 29 del 9 giugno 2017).

Art. 24 - Interventi di ricostruzione o di riparazione e ripristino

1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad attività produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto Sisma, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni e degli ulteriori interventi inerenti alle aggiuntive misure antisismiche previste dall'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è effettuata unitariamente.

2. Il progetto unitario di cui al comma 1, è redatto, in caso di unità ad uso produttivo, con le modalità seguenti:

i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione

richiesta dalle norme tecniche approvate col d.m.14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

iv. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

v. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture connesse, degli impianti e delle eventuali opere di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dal Prezzario unico, con applicazione del ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

vi. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;

vii. indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l'agibilità dell'edificio sotto l'aspetto igienico-sanitario;

ovvero, in caso di unità ad uso abitativo, con le seguenti modalità:

i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;

ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;

iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni approvate col d.m. 14 gennaio 2008, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;

iv. indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);

v. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;

vi. computo metrico estimativo dei lavori di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi, con il ribasso conseguente alla procedura selettiva per l'individuazione dell'impresa e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

vi-bis. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;

vii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; viii. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio; può prevedere l'esecuzione di opere di miglioramento sismico, di adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, volte alla riduzione della classe di rischio attribuita all'edificio ai sensi dell' allegato A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 e s.m.i.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unità immobiliari ricomprese all'interno di unità strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi come disciplinati dal presente Testo unico.

4. Agli interventi di cui al comma 2 si applica quanto previsto al secondo periodo del comma 1 del precedente Art. 23.

Art. 25 - Esecuzione dei lavori

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'Art. 3 ed al comma 2 dell'Art. 4 del presente Capo, si applicano le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo II del Titolo I del presente Testo unico.

2. Agli interventi di cui agli articoli 3 e 4 si applica la disciplina dettata dall' Art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58 («Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»).

Art. 26 - Contributo per la ricostruzione privata e super sisma bonus

1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Capo III, Sezione VI (di cui all'ordinanza commissariale n. 60 del 31 luglio 2018, e successive modifiche ed integrazioni), concernenti i rapporti tra interventi di ricostruzione privata e benefici fiscali di cui all'Art. 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni («sisma bonus»), si applicano anche agli interventi edilizi che, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rientrano nelle previsioni di cui all'Art. 119, comma 4 del medesimo decreto-legge (cosiddetto «super sisma bonus»), per gli edifici danneggiati dagli eventisismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189

Art. 27 – Coordinamento tra le istanze per la ricostruzione privata e le agevolazioni fiscali sugli edifici

1. Gli incentivi fiscali previsti dall'Art.119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77 (di seguito anche “superbonus”), nonché ogni altro incentivo fiscale applicabile ai sensi della legislazione vigente, sono fruibili per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono fruibili per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria la ricostruzione in altro sito.

3. Ai fini delle nuove domande per poter accedere, oltre che ai contributi per la ricostruzione post sisma, agli incentivi fiscali di cui al comma 1, è possibile redigere un progetto unitario dell'intervento ed un unico computo metrico estimativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il

decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.

5. Con riferimento agli interventi edilizi su edifici con danni lievi, per i quali si intende fruire degli incentivi fiscali di cui ai commi 1, 2, 4-bis, 5, 6 e 8 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cosiddetto "Ecobonus") il termine di esecuzione dei lavori è ulteriormente prorogato di sei mesi; in caso di interventi edilizi su edifici con danni lievi che comportano lavorazioni finalizzate al miglioramento sismico dell'edificio che rientrino nelle previsioni di cui all'Art.119, comma 4, del citato decreto-legge n.34 del 2020 (cosiddetto "super sisma bonus"), il medesimo termine è equiparato a quello previsto per gli interventi sugli edifici con danni gravi, fermi restando i termini individuati dalla vigente normativa fiscale.

CAPO IV: I contenuti della domanda

Art. 1 - I contenuti della domanda di contributo per gli interventi su edifici ad uso abitativo o produttivo

1. Le domande di contributo sono presentate dai soggetti legittimati ai sensi dell'art 6, comma 2 del decreto Sisma agli Uffici speciali per la ricostruzione entro il termine stabilito con i provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2 del decreto Sisma mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario.

2. La domanda di contributo, resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'Art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta secondo il modello disponibile sul sito web www.sisma2016.gov.it e completa delle indicazioni e degli allegati stabiliti per ciascuna tipologia di intervento dai successivi commi riguarda gli interventi:

a) di immediata esecuzione e rafforzamento locale sugli edifici residenziali e produttivi che presentano danni lievi ai sensi dell'Art. 5, comma 1, lettera a), punto 1, del decreto-legge, eseguiti con le procedure di cui all'Art. 8 del medesimo decreto;

b) Interventi, per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione di edifici aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

c) Interventi, per danni gravi, di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione con ricostruzione degli edifici adibiti ad attività produttive ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione abitativa dichiarati inagibili con ordinanza comunale.

3. La domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 2, lett. c), relativi agli edifici adibiti ad attività produttive o che al momento degli eventi sismici erano nella disponibilità di un'impresa sulla base di un contratto di leasing riguarda congiuntamente:

a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) la riparazione o acquisto dei beni mobili, macchinari, attrezzature ed infrastrutture, anche acquisiti in caso di leasing (sezione 2);

c) la ricostituzione delle scorte e la sostituzione dei prodotti danneggiati e il ristoro dei danni subiti ai prodotti in corso di maturazione (Sezione 3);

d) l'acquisto di edifici, beni mobili e scorte nel caso di delocalizzazione ai sensi del comma 4, lettera a) (Sezione 4, alternativa alla Sezione 1).

4. La domanda di cui al comma 3 può riguardare separatamente le tipologie di interventi previste dal medesimo comma secondo le seguenti modalità:

a) domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto (in caso di delocalizzazione) di edifici di cui rispettivamente al comma 2 lettera c) e di cui alla lettera d) del comma 3;

b) domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma 3;

c) domanda per i beni mobili strumentali e per le scorte e i prodotti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.

Qualora le domande siano separate a norma del presente comma la domanda per il ripristino, la ricostruzione o l'acquisto di edifici deve precedere quella relativa a beni mobili e scorte.

5. Per gli interventi sugli edifici di cui al comma 2, la domanda deve indicare, con riferimento alla tipologia di intervento e alla data dell'evento sismico:

a. gli estremi e la categoria catastale dell'edificio o di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio;

b. gli estremi della scheda FAST, AeDES o GL-AeDES che attesti l'inutilizzabilità dell'edificio, ove previsto;

c. il nominativo dei proprietari di ciascuna unità immobiliare compresa nell'edificio o dell'edificio e/o delle imprese operanti;

d. i nominativi degli eventuali locatari o comodatari e gli estremi del contratto di locazione o comodato;

d. nel caso di edificio abitativo la superficie complessiva utile destinata alle abitazioni ed all'attività produttiva nonché alle pertinenze interne ed a quelle esterne, ove esistenti e danneggiate;

e. nel caso di edificio per l'esercizio dell'attività produttiva la superficie utile destinata ad attività produttiva in essere al momento del sisma, e quella eventualmente destinata ad abitazione ricompresa nell'edificio a prevalente destinazione produttiva, più la superficie accessoria e le pertinenze esterne nel limite massimo del 70% (per cento) della superficie utile dell'unità immobiliare destinata ad attività produttiva o dell'abitazione presente nell'edificio;

f. la destinazione d'uso;

g. nel caso di edificio di cui alla lettera e., l'indicazione di eventuale domanda di delocalizzazione temporanea e/o di eventuali contributi già percepiti ai sensi dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 7 gennaio 2017.

6. Nella domanda devono inoltre essere indicati:

a. i tecnici incaricati della progettazione, della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza e gli eventuali compilatori delle schede AeDES o GL-AeDES redatte ai sensi dell'Allegato 1, Capo I, Titolo I, Parte I del presente Testo unico;

b. l'istituto di credito prescelto per l'erogazione del contributo;

c. l'importo del costo ammissibile a contributo, calcolato ai sensi del presente Testo unico;

7. Alla domanda di contributo devono essere allegati, ai sensi delle disposizioni del decreto legge:

a) perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, con espresso riferimento alla scheda AeDES o GL-AeDES ovvero alla dichiarazione di non utilizzabilità emessa per l'edificio in questione con la scheda FAST ed alla successiva scheda AeDES o GL-AeDES redatta ai sensi dell'Allegato 1, Capo I, Titolo I, Parte I, del presente Testo unico;

- b) progetto degli interventi che si intendono eseguire con:
- i. descrizione puntuale dei danni rilevati e degli interventi necessari per rimuovere lo stato di inagibilità certificato dall'ordinanza comunale;
 - ii. rappresentazione degli interventi edilizi da eseguire mediante elaborati grafici e documentazione necessaria a conseguire il titolo edilizio abilitativo a norma della vigente legislazione, ivi compresa ogni documentazione attestante lo stato dei luoghi preesistente e la sua conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa vigente;
 - iii. indicazione degli interventi strutturali da eseguire mediante gli elaborati grafici, relazioni e documentazione richiesta dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni vigenti alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1, e necessaria ai fini del deposito o dell'eventuale autorizzazione sismica ai sensi della vigente legislazione;
 - iv. nel caso di abitazioni indicazione degli eventuali interventi di adeguamento igienico-sanitario necessari per superare le gravi carenze presenti nell'edificio e rappresentate in dettaglio nella perizia di cui alla precedente lettera a);
 - v. nel caso di edifici per l'esercizio di attività produttiva indicazione degli eventuali interventi minimi necessari per conseguire l'agibilità dell'edificio sotto l'aspetto igienico-sanitario;
 - vi. indicazione di eventuali opere di efficientamento energetico dell'intero edificio intese a conseguire obiettivi di riduzione delle dispersioni termiche ovvero, mediante impiego di fonti energetiche rinnovabili, di riduzione dei consumi da fonti tradizionali in conformità alla vigente legislazione;
 - vii. computo metrico estimativo dei lavori di riparazione, miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione nonché di realizzazione delle finiture, degli impianti e delle eventuali opere di adeguamento igienico-sanitario per abitazione, e di efficientamento energetico, redatto sulla base dei prezzi del contratto di appalto, desunti dall'Elenco prezzi unico vigente alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 e l'indicazione separata dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - vii-bis. per i soli progetti riconducibili alla tipologia della ristrutturazione edilizia di interi edifici di cui all'Art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni tecniche in materia di barriere architettoniche di cui all'Art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13;
 - viii. documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - ix. esauriente documentazione fotografica dei danni subiti dall'edificio;
- c) dichiarazione autocertificativa con la quale il richiedente attesti che l'immobile interessato dall'intervento non è totalmente abusivo e che lo stesso non risulta interessato da ordini di demolizione, anch'esse sospesi con provvedimento giudiziale;
- d) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori attesti di essere iscritto nell'elenco speciale di cui all'Art. 34, comma 2, del decreto Sisma;
- e) eventuale polizza assicurativa stipulata prima della data del sisma per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico, dalla quale risulti l'importo assicurativo riconosciuto;

e-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonché eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente Testo unico.

Art. 2 - Domanda per acquisto di immobili ad uso abitativo

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici aventi caratteristiche equivalenti a quelli dichiarati inagibili che non possono essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente nei casi previsti è inviata all'Ufficio speciale con le modalità di cui al presente Testo unico.

Art. 3 - Domanda per acquisto di immobili ove delocalizzare l'attività produttiva

1. La domanda di contributo per l'acquisto di edifici nel caso di delocalizzazione, può essere riferita sia a edifici già acquisiti, purché in data successiva agli eventi sismici, sia a edifici ancora da acquisire.

2. La domanda deve contenere le indicazioni previste dalla vigente disciplina e alla stessa deve essere allegata una relazione dettagliata che attesti la sussistenza delle condizioni stabilite all'Art. 6.

3. Nel caso di domanda riferita a edificio già acquisito, comunque in data successiva al sisma, alla stessa devono essere allegate:

a) una dichiarazione con cui le parti del contratto attestano di essere a conoscenza che l'immobile alienato o ceduto potrebbe essere oggetto di contributo ai sensi del presente Testo unico e che il corrispettivo pattuito tiene conto di tale possibilità, con contestuale rinuncia da parte dell'alienante o cedente a qualunque pretesa sugli eventuali contributi;

b) una dichiarazione con cui il richiedente attesti l'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tale ipotesi, il contributo concedibile è computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza ai sensi dell'articolo.

4. Nel caso in cui la disponibilità dell'immobile sia stata acquisita tramite contratto di leasing in data successiva al sisma e sia il conduttore a presentare la domanda di contributo, a questa devono essere allegate:

a) una dichiarazione sottoscritta dalle parti del contratto (società di leasing e conduttore) di essere a conoscenza che l'acquisto dell'immobile venduto potrebbe essere finanziato con contributi ai sensi del presente Testo unico e che il prezzo della compravendita tiene conto del suddetto potenziale diritto, con contestuale rinuncia da parte del venditore a qualunque pretesa sui medesimi contributi;

b) dichiarazione del richiedente sull'eventuale esistenza di una polizza assicurativa sull'immobile al momento del sisma. In tal caso il contributo concedibile verrà computato al netto del risarcimento previsto dalla polizza che sussisteva al momento del sisma.

Art. 4 - Domanda di contributo per beni strumentali e scorte

1. Per gli interventi di cui alla presente Sezione, la domanda di contributo inviata all'Ufficio speciale con le modalità previste deve indicare, con riferimento alla data dell'evento sismico:

a) nel caso di beni strumentali, compresi i macchinari e le attrezzature ed infrastrutture nonché di impianti, una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o di riparazione dei beni danneggiati, con l'indicazione dettagliata dei relativi costi;

b) nel caso di scorte e/o di prodotti di consumo una relazione descrittiva del programma di riacquisto e/o ripristino delle scorte di magazzino corrispondenti al valore delle scorte gravemente danneggiate e il dettaglio dei

relativi costi;

c) in ogni caso una perizia giurata, redatta a cura di professionista abilitato. -

2. La domanda deve inoltre contenere:

a) descrizione dell'azienda e dell'attività svolta ovvero, per i soggetti di cui al comma 2 dell'Art. 1, la descrizione del solo immobile e della sua destinazione produttiva;

b) dichiarazione autocertificativa attestante la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;

c) dichiarazione autocertificativa attestante il possesso di idonea Autorizzazione integrata ambientale (AIA) o delle autorizzazioni ambientali previste dalla normativa vigente per le attività non soggette ad AIA, rilasciate dalle autorità competenti, ovvero di avere proceduto alla richiesta delle suddette autorizzazioni; in tale ultima ipotesi, la concessione del contributo è condizionata all'effettivo ottenimento del titolo autorizzativo;

d) documentazione fotografica, ove producibile, del danno subito dai beni strumentali, dalle scorte e dai prodotti;

e) copia delle polizze assicurative nel caso previsto di cui al precedente Art. 8, comma 4, lettera g), o dichiarazione di non avere attivato copertura assicurativa;

f) dichiarazione autocertificativa attestante che i contratti stipulati con i fornitori contengono la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'Art. 1456 del codice civile, per l'ipotesi di diniego dell'iscrizione dei fornitoristessi nell'Anagrafe di cui all'Art. 30, comma 6, del decreto legge.

Art. 5 - Perizia da allegare alla domanda di contributo per attività produttive

1. Fermo restando quanto previsto ai precedenti articoli, le perizie da allegare alla domanda di contributo devono essere redatte dai professionisti incaricati con riferimento a ciascuno degli interventi relativi:

a) agli edifici;

a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) ai beni mobili strumentali ed infrastrutture fisse o mobili;

c) alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP;

d) alla delocalizzazione definitiva mediante acquisto.

2. Le perizie relative alle varie tipologie di intervento devono essere asseverate nei casi di cui alla lettera

a) del precedente comma 1, e giurate nei casi di cui alle lettere a-bis), b), c) e d) del medesimo comma. Le stesse devono descrivere e documentare in modo esauriente, col corredo di adeguata documentazione tecnica e ove possibile fotografica, l'ubicazione degli immobili, i beni danneggiati, il nesso di causalità diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i costi relativi al ripristino o riacquisto dei beni danneggiati e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti DOP/IGP, ovvero per gli edifici la quantificazione del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione ai fini della comparazione col costo convenzionale determinato applicando le Tabelle di cui all'Allegato 2.

3. Le perizie devono dimostrare, altresì, la stretta correlazione intercorrente tra il piano di ripristino o riacquisto e il riavvio dell'attività produttiva o il recupero a fini produttivi dell'edificio.

CAPO V: Il procedimento e l'istruttoria

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa stabiliti dall'articolo 12-bis del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016, e dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, sono finalizzate a definire le modalità procedurali della semplificazione e accelerazione degli interventi edilizi della ricostruzione privata, nonché della concessione del contributo.
2. La presente disciplina si applica a tutti gli interventi di riparazione, consolidamento, adeguamento sismico, ricostruzione anche previa demolizione compresi gli interventi di delocalizzazione e le nuove costruzioni disciplinate dal Capo II del presente Titolo, e alle relative varianti, anche in accollo rispetto al contributo massimo concedibile, degli edifici residenziali e produttivi, che presentano danni lievi o gravi, anche con le modalità degli interventi unitari, volontari o obbligatori.

Art. 2 - Titoli abilitativi dell'intervento edilizio e domanda di concessione del contributo

1. Agli interventi edilizi della ricostruzione privata si applicano le norme del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", in quanto compatibili con quanto disposto dal decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 229 del 2016.
2. Ai fini della disciplina dei procedimenti di concessione dei contributi, degli interventi edilizi e dei controlli non trovano applicazione le disposizioni delle Ordinanze in materia di titoli abilitativi e contributi, e dei relativi procedimenti di rilascio, nelle parti in contrasto o incompatibili con le norme del presente Capo.
3. Ai sensi dell'Art. 12, secondo comma, del Decreto Sisma, come modificato dal decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il Comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo decreto. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato o dall'Ufficio comunale tramite i titoli edilizi legittimi dell'edificio preesistente, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso, l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. Nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis gli interventi di ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti, od oggetti di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono in ogni caso realizzati con SCIA edilizia, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali autorizzazioni.

Art. 3 – Procedura semplificata, procedura ordinaria e termini di esecuzione dei lavori

1. Agli interventi edilizi di riparazione e ripristino, adeguamento sismico e ricostruzione anche previa demolizione degli immobili privati, realizzati con SCIA edilizia ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché dell'art. 12 del decreto Sisma si applica la procedura semplificata di cui al presente capo.
2. Agli interventi edilizi che determinano aumenti di volumetrie o superfici o nuove costruzioni, anche tramite delocalizzazione, soggetti a permesso di costruire, si applicano le disposizioni del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nonché l'art. 12 del decreto Sisma ai fini del rilascio del contributo.

3. Le comunicazioni di inizio e fine dei lavori, redatte dai direttori dei lavori, sono trasmesse immediatamente all'Ufficio speciale mediante le procedure informatiche previste.
4. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo ed ultimati entro 24 mesi dalla data di inizio dei medesimi. Gli interventi di immediata esecuzione devono essere realizzati nei termini previsti dall'art. 8, quarto comma del decreto Sisma.
5. A richiesta dei proprietari interessati, gli Uffici speciali possono autorizzare, per giustificati motivi e sentito il Comune competente, la proroga del termine di cui al comma 1 per non più di sei mesi.
6. Nel caso in cui si verifichi la sospensione dei lavori in dipendenza di provvedimenti emanati da autorità competenti, il periodo di sospensione, accertato dall'Ufficio speciale, non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione degli stessi.
7. Ad ultimazione dei lavori il soggetto beneficiario comunica all'Ufficio speciale l'avvenuta esecuzione delle opere finanziate, allegando apposita certificazione. L'Ufficio speciale può disporre verifiche in loco per accertare quanto dichiarato sulla base degli indirizzi forniti dal Commissario con separata ordinanza.
8. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il Vice Commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il Vice Commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.

Art. 4 - Compiti del professionista

1. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art.29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ad ogni effetto di legge:
 - a) la conformità edilizia del progetto attraverso la presentazione della SCIA, ai sensi del Capo III, Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o, ove occorrente, della domanda di rilascio del permesso di costruire, ai sensi del Titolo II, Parte I del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 o del titolo unico ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160 del 2010;
 - b) la conformità urbanistica dell'intervento proposto, attraverso:
 1. lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare come stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia;
 2. nulla osta, autorizzazioni e atti di assenso, comunque denominati, rilasciati direttamente al professionista o al titolare dell'intervento che ne fa richiesta alle Autorità competenti in presenza di vincoli di ogni natura, anche idrogeologici, relativi all'esecuzione dei lavori sull'edificio danneggiato dal sisma, o richiesta di convocazione della Conferenza regionale, ai sensi dell'art.12-bis, comma 1, del decreto legge;
 3. attestazione, secondo quanto previsto dall'art. 15 del presente Capo, dell'Ufficio comunale

competente da cui risulti che il fabbricato non è soggetto a procedimenti sanzionatori o a domande di sanatoria o condono edilizio. L'attestazione deve essere rilasciata da parte dell'Ufficio comunale competente nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, decorso il quale la domanda si intende assentita;

4. scheda di conformità urbanistica attestante la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato, ai sensi dei precedenti punti 1. e 3., e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area;

b) l'importo del contributo concedibile determinato nei limiti del costo ammissibile, con le modalità previste dal presente Testo unico, provvedendo ad attestare la congruità dell'importo dell'intervento e la coerenza dello stesso con gli elaborati tecnici del progetto presentato, comunque non superiore ai costi parametrici, nei limiti previsti dall'Art. 6 del decreto legge e dai Titoli II e III del presente Testo unico, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioia in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;

c) l'utilizzabilità dell'edificio alla data degli eventi sismici, ai sensi dell'Art. 10 del decreto legge e delle previsioni vigenti con riferimento agli edifici collabenti.

Ai fini di quanto disciplinato dal presente comma, si applica, per quanto compatibile, l'art. 9 bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. La domanda di contributo e la SCIA edilizia, secondo gli schemi ed i modelli indicati nella piattaforma informatica, sono presentate dai soggetti legittimati mediante la procedura informatica a tal fine predisposta dal Commissario unitamente alla documentazione e alle dichiarazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) ed e) del precedente comma 1, per gli adempimenti degli Uffici speciali per la ricostruzione, per quanto concerne la competenza sul contributo, e degli Uffici comunali, per quanto concerne la competenza sui titoli edilizi.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli Uffici comunali procedono, in autonomia e parallelamente, all'istruttoria e all'adozione dei provvedimenti di competenza, assicurando la massima collaborazione reciproca, al fine di evitare ogni aggravio procedimentale, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 5 - Contenuti della SCIA edilizia

1. Negli interventi disciplinati dal presente Capo, la SCIA edilizia, ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 2001, è costituita dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere a), b) e d) dell'art. 4, e dagli elaborati progettuali richiesti.

2. La presentazione della SCIA edilizia, ai sensi dell'articolo 22 del DPR 380 del 2001, con le autorizzazioni e gli atti di assenso, comunque denominati, eventualmente necessari, consentono l'inizio dei lavori dopo 30 giorni dalla presentazione, ai sensi dell'Art. 23, comma 1, del DPR 380 del 2001.

Entro tale termine gli Uffici comunali, in carenza dei presupposti, possono adottare motivati provvedimenti di divieto di avvio dell'attività e richiedere integrazioni e regolarizzazioni, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 19, comma 6 della legge 241 del 1990.

3. Il termine di inizio dei lavori è differito al momento della concessione del contributo ai sensi e nei termini del successivo art. 6.

4. Gli interventi realizzati ai sensi del decreto legge rientrano nella fattispecie prevista dall'Art. 17 comma 3 lett. d) D.P.R. 380/2001.

Art. 6 - Disciplina degli interventi conformi

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione di insiemi di edifici che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.

2. Ai sensi dell'Art. 3-bis, d.lgs. 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'Art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

Per gli interventi di cui al comma 1, le deroghe riguardano prescrizioni, indici, parametri edilizi e urbanistici contenuti negli strumenti urbanistici comunali, nei regolamenti edilizi e nella pianificazione territoriale.

3. Per gli interventi edilizi di cui al presente articolo si applicano le norme del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con DPR 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'Art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'Art. 3-bis del decreto-legge 123/2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.

4. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energetico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.

5. Il permesso di costruire, ove convenzionato ai sensi dell'Art. 11 Legge 7 agosto 1990, n. 241, può avere ad oggetto anche opere di urbanizzazione o la realizzazione di servizi che non richiedono atti di pianificazione urbanistica.

6. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art.29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni del presente Capo (ai sensi dell'Ordinanza 100/2020) e dell'art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi di cui al presente articolo.

7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell'art. 3-bis del decreto legge 123/2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell'art. 8 del presente Capo (art. 8 dell'ordinanza 100/2020).

8. Sono in ogni caso escluse dai programmi di cui al presente articolo, le costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono

stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

Art. 7 - Definizione delle deroghe

1. Agli interventi della ricostruzione privata a causa del sisma, realizzati in modo conforme all'immobile preesistente di cui è dichiarato lo stato legittimo, ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lett. b), punto 1 del presente Capo, trattandosi di conforme ricostruzione di quanto già legittimamente esistente non si applicano tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti dal Testo unico dell'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi sugli immobili esistenti.
2. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri provvedimenti e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.

Art. 8 - Vincoli ed interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica preventiva

1. Ai fini della ricostruzione privata nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, per gli interventi sottoposti a vincoli di tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni del comma 1, terzo e quarto periodo, dell'articolo 12-bis del decreto legge. Per i beni di interesse paesaggistico non è richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, secondo quanto previsto dall'articolo 149 dello stesso decreto legislativo, per le tipologie di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e consolidamento sismico che, in quanto finalizzati alla riparazione e consolidamento degli edifici o al ripristino con miglioramento sismico o adeguamento sismico e ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti, in nessun caso alterano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.
2. Non costituiscono comunque alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, ai sensi dell'articolo 149, comma 1, della lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, le opere interne e di consolidamento che non modificano la sagoma, siano eseguite nel rispetto dei limiti volumetrici e del colore delle facciate degli edifici, secondo quanto previsto dall'Art. 154 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 o dai regolamenti comunali ed inoltre per gli interventi edilizi sanabili, inclusi nelle deroghe e nelle nuove tolleranze introdotte dall'Art. 1-sexies, commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere previsti dall'articolo 2 del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, elencati nell'Allegato al predetto decreto, nonché gli interventi sanabili ai sensi dell'Art. 1-sexies, combinato disposto dei commi 4 e 5 della legge 24 luglio 2018, n. 89.
4. Tenuto conto di quanto previsto al comma 3, sono sempre esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, sulla base di apposita asseverazione, resa dal professionista di cui all'articolo 4 del presente Capo, della sussistenza dei pertinenti presupposti, le seguenti tipologie di interventi, corrispondenti alle voci "A.3" e "A.29" dell'Allegato "A" al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017:
 - a) gli interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si

rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfo - tipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio, fatte salve quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'Art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari;

b) gli interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e la configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici, nonché quelle necessarie per l'efficientamento energetico dell'edificio ai sensi dell'Art. 14, commi 6 e 7 del d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e per l'adeguamento agli standard igienico sanitari.

5. Le segnalazioni certificate di inizio attività attestano la conformità degli interventi alle prescrizioni, anche relative ai materiali, contenute nei piani attuativi dei centri storici aventi valore di piani paesaggistici, ai sensi dell'Art.11, comma 7, del decreto legge.

Art. 9 - Edifici soggetti a sanatoria o condono edilizio

1. Ai sensi dell'Art. 1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli interventi eseguiti in assenza della SCIA nelle ipotesi di cui all' Art.22, comma1,lett.a) del DPR n.380 del 2001, o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, presenta contestualmente alla domanda di contributo una SCIA in sanatoria, in deroga alle previsioni di cui all' Art. 37, comma 4 e dell' Art. 93 del DPR n.380 del 2001, nei modi e agli effetti ivi previsti.

2. Le SCIA o le domande di permesso di costruire relative a edifici per i quali siano state presentate istanze di sanatoria o di condono edilizio, diverse rispetto a quelle riconducibili all'Art.1-sexies del decreto legge 28 maggio 2018 n.55, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n.89 o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione, sono disciplinate secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo.

3. Nel caso di abusi in totale o grave difformità, o variazione essenziale, dal titolo edilizio, o che determinino un aumento della superficie o dei volumi o rischi per la statica e la sicurezza dell'edificio, risultanti dalle pratiche di condono o sanatoria pendenti o riscontrati su segnalazione dei professionisti incaricati, ai fini dell'efficacia del titolo edilizio abilitativo e della concessione del contributo, nei modi previsti dal presente Capo, è necessario che sia adottato il relativo provvedimento di definizione del procedimento.

4. Le difformità parziali o lievi nelle tipologie di interventi soggetti a SCIA o permesso di costruire, sono sanzionate ai sensi del Titolo IV, Capo II, del DPR 6 giugno 2001, n. 380, secondo procedimenti propri, i cui esiti sono comunicati dal Comune agli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

5. Alle sanatorie, relative ai casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, presentate successivamente alla data del 24 agosto 2016 relative ad abusi che hanno determinato un aumento di superficie o di volume, non spetta comunque il contributo per la parte eccedente.

6. Sono comunque fatti salvi gli aumenti di cubatura o di superficie consentiti dalle leggi regionali o da miglioramenti antisismici o di efficientamento energetico.
7. Ai sensi del precedente comma 1 non costituisce abuso edilizio:
 - a) la realizzazione di un manufatto di minori dimensioni rispetto al progetto autorizzato;
 - b) gli interventi che rientrano nelle tolleranze esecutive ammesse all'epoca di realizzazione del manufatto;
 - c) le difformità tra lo stato legittimo, come desumibile dai titoli edilizi presentati o rilasciati, e le mappe e le piantine catastali, che presentano difformità grafiche anche in planimetria o traslazioni formali dell'immobile, solitamente dovute anch'esse ai differenti strumenti di misurazione o di disegno utilizzati nel corso dei decenni.
8. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516, che è raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risulti complessa o impossibile la stima dell'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso.

Art. 10 - Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

1. Per gli interventi disciplinati dal presente Capo, la domanda di concessione del contributo è presentata, dai soggetti legittimati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla richiesta o certificazione del titolo abilitativo, ossia del permesso di costruire o della SCIA, ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del DPR 380 del 2001, necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Ai fini della semplificazione dell'esame può svolgersi una consultazione preliminare con gli Uffici in merito alla completezza della domanda. La domanda di contributo costituisce segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, della legge 241 del 1990, con cui il professionista attesta la conformità dei contenuti della domanda ai requisiti e ai presupposti previsti da leggi, ordinanze commissariali o di atti amministrativi generali. Nel caso di procedura ordinaria la domanda di contributo che costituisce Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi del precedente capoverso e nei modi previsti dal presente articolo, viene presentata sulla base del progetto approvato con permesso di costruire.

Alla domanda sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del permesso di costruire o della SCIA:

- a) estremi della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1 redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, anche da parte del personale tecnico del Comune o da personale tecnico e specializzato di supporto al Comune appositamente formato, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, o altra certificazione professionale prevista dalle ordinanze commissariali;
- b) relazione tecnica asseverata a firma del professionista iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma, attestante la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, e la SCIA con i documenti previsti dall'Art.5 del presente Capo (della presente Ordinanza);
- c) progetto degli interventi proposti, con l'indicazione di riparazione danni e rafforzamento locale, miglioramento o adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione, riferiti all'immobile nel suo complesso, corredati da una relazione asseverata del professionista che attesta sotto la propria responsabilità la congruità del computo metrico estimativo in relazione al progetto e all'entità del contributo richiesto, comunque non superiore

ai costi parametrici nei limiti previsti dall'Art. 6 del decreto legge e dalle Ordinanze vigenti, fatti salvi i maggiori costi per lavori di miglioria, che possono riguardare anche opere strutturali, in acollo del richiedente, anche tramite bonus fiscali previsti per legge;

d) indicazione dell'impresa affidataria dei lavori, con allegata documentazione relativa alla sua selezione e attestazione dell'iscrizione nell'Anagrafe di cui all'Art. 30, comma 6, del decreto legge, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del contributo concedibile; resta salva la facoltà di effettuare la comunicazione dell'impresa affidataria dei lavori entro i 30 giorni successivi alla presentazione della domanda. Qualora il professionista non abbia provveduto alla comunicazione di cui al precedente periodo, l'USR gli assegna un ulteriore termine perentorio di 30 giorni, con l'avvertenza che l'inutile decorso di questo nuovo termine determinerà l'automatica improcedibilità della domanda di contributo. Fermi restando i termini per la presentazione delle domande previsti dalle ordinanze commissariali, nelle ipotesi di cui al precedente periodo il soggetto legittimato ha la facoltà di riproporre la domanda, che sarà tuttavia esaminata e trattata dall'USR come una domanda nuova secondo l'ordine cronologico di esame delle pratiche in base alla data di presentazione;

e) i documenti indicati nella piattaforma informatica della Struttura commissariale.

2. Verificata la completezza delle certificazioni asseverate dal professionista e le documentazioni prodotte, anche in contraddittorio con il soggetto interessato e con le rettifiche eventualmente necessarie della domanda, adotta la proposta di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, che trasmette al Vice Commissario o suo delegato, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

3. L'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede, entro il termine di 10 giorni dalla data di presentazione della domanda, alla convocazione della Conferenza regionale nei casi previsti dall'Art. 12-bis del decreto legge, trasmettendo la domanda. Il termine massimo di conclusione del procedimento è di 90 giorni nei casi di convocazione della Conferenza regionale prevista dall'Art. 12 bis del decreto legge ovvero quando le domande siano state sorteggiate ai fini della verifica preliminare. I termini di cui sopra possono essere sospesi per una sola volta, e per un periodo non superiore a 30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'Art. 2, comma 7, della legge 241 del 1990.

4. Il Vice commissario o suo delegato, nei successivi 10 giorni, definisce il procedimento emanando il provvedimento di concessione del contributo, in osservanza di quanto disposto dal presente articolo, ovvero rigettando la domanda, anche parzialmente, previa congrua motivazione.

5. Gli Uffici speciali procedono alle verifiche a campione, preventive e successive alla concessione del contributo, e a quelle, per quanto possibile, ritenute in ogni momento opportune, ai sensi dell'Art. 12 del presente Capo.

6. Tutti i termini per la conclusione del procedimento, previsti dal presente Capo, decorrono dal ricevimento della domanda, ai sensi dell'Art. 2, comma 6, della legge 241 del 1990.

Decorsi i termini senza che il procedimento sia concluso, chi vi ha interesse può chiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'Art. 2, commi 9, 9 bis, ter, quater, quinquies della legge 241 del 1990 da parte del Commissario

straordinario, nell'esercizio di quanto previsto dall'Art. 2 del decreto legge 189/2016, nonché, ai sensi dell'Art. 31 del codice del processo amministrativo, l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere.

Art. 11 - Ulteriori disposizioni sulla presentazione della domanda

Il soggetto legittimato, a pena di improcedibilità della domanda di contributo, trasmette all'Ufficio speciale l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta direttamente dal soggetto legittimato a chiedere il contributo tra quelle che risultino iscritte nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Contestualmente alla predetta indicazione, il soggetto legittimato deve produrre:

- 1) il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'articolo 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contributiva e previdenziale;
- 2) l'autocertificazione, proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'articolo 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dall'articolo 8, comma 5, lettera c), del decreto legge n. 189 del 2016;
- 3) l'autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016.
- 4) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonché l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonché con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, né di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.

Art. 12 - SCIA parziale e Conferenza regionale

1. Nel caso in cui, a causa del sisma o per motivi di forza maggiore, il titolo edilizio relativo all'edificio oggetto del contributo non sia più disponibile, il professionista può limitarsi, ai sensi del comma 1-bis dell'Art. 12-bis del decreto legge, ad attestare in luogo della conformità edilizia e urbanistica, la sola conformità dell'intervento proposto all'edificio preesistente al sisma.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis dell'Art. 12-bis del decreto legge, la conformità dell'intervento all'edificio preesistente al sisma consiste nell'attestare, da parte del professionista, anche sulla base di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese dal proprietario, ai sensi dell'Art. 47 del DPR n. 445 del 2000, o di documentazione fotografica probante, che l'intervento non determini variazioni volumetriche dell'edificio preesistente e risulti conforme alla normativa edilizia ed antisismica vigente.

3. La Conferenza regionale, ai sensi dell'Art. 14-ter della legge 241/1990:
 - a) si esprime sulla conformità urbanistica dell'intervento, attestando la legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e l'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area, nonché la conformità dell'intervento al Programma straordinario di ricostruzione di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 24 ottobre 2019, n.123, ove adottato;
 - b) acquisisce, ove necessario, i pareri ambientali, paesaggistici e culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ivi compresi quelli idrogeologici, fermo restando quanto stabilito dal successivo Art. 8 del presente Capo;
 - c) acquisisce l'autorizzazione sismica nonché, ove occorra, i pareri degli Enti competenti ai fini della formazione del titolo edilizio, nel rispetto dell'art. 1 sexies, del decreto legge 24 luglio 2018, n. 89 per gli eventuali interventi da realizzare in sanatoria ai sensi della normativa vigente, o, ove adottato, del Programma straordinario di ricostruzione di cui alla lettera a).
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza che costituisce presupposto al decreto di concessione del contributo e di titolo edilizio, è adottata di regola entro il termine di 30 giorni dalla convocazione e comunque, ove necessario, nei termini stabiliti dall'Art. 14-ter della legge 241/1990.
5. Qualora sia necessario acquisire un solo parere o una sola autorizzazione, non si fa luogo a convocazione della conferenza e il parere o l'autorizzazione sono acquisiti secondo le norme ordinarie.

Art. 13 - Attività del Comune

1. Resta ferma la competenza dei comuni in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di sportello unico delle attività produttive.
2. Le domande di permesso di costruire o di titolo unico, sono esaminate dai comuni, rispettivamente ai sensi dell'Art. 20 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e dell'Art. 7 del DPR 7 settembre 2010 n. 160; le SCIA sono esaminate ai sensi degli Art.22 e 23 del DPR 6 giugno 2001, n.380. Ai fini dell'esame si applicano gli articoli 5 e 8 del Capo I del Titolo VI.
Sono compresi nel regime della SCIA tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, anche con totale demolizione e ricostruzione dell'edificio, purché nei limiti dei volumi preesistenti, fatti salvi i modesti incrementi derivanti per ragioni di adeguamento alla normativa anti sismica, di adeguamento igienico sanitario e di efficientamento energetico e previsti dalle norme vigenti.
3. Compete altresì al Comune in tutti i casi di cui all'articolo 12-bis, comma 1-bis, del decreto legge e cioè nei casi in cui il professionista non abbia certificato la conformità urbanistica, nonché nei casi in cui sia necessario il rilascio del permesso di costruire o del titolo unico ai sensi del DPR n. 160 del 2010, il rilascio del relativo parere in seno alla Conferenza regionale. Nell'ipotesi in cui il professionista non abbia accertato la conformità urbanistica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 del presente Capo, il Comune esprime parere sulla conformità urbanistica in seno alla Conferenza regionale in ordine alla legittima preesistenza dell'edificio danneggiato e all'assenza di vincoli urbanistici di inedificabilità assoluta dell'area.
4. Competono al Comune le attività previste dal DPR n.380 del 2001 e dalle leggi, i controlli nel rispetto del successivo Art. 13 del presente Capo, nonché il rilascio dell'attestazione di cui all'Art. 4, lett. b), punto 3, del

presente Capo e degli atti relativi alla sanatoria degli interventi edilizi indicati nell'Art. 1-sexies della legge 24 luglio 2018, n. 89.

5. Competono altresì ai Comuni le attività istruttorie eventualmente delegate ai sensi dell'Art. 3, comma 4-bis del decreto legge.

Art. 14 - Attività dell'Ufficio Speciale e Allegato regolamentare

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, procedono all'attività istruttoria delle domande di contributo, ai sensi dell'Art. 7 del presente Capo, provvedendo preliminarmente a verificare la legittimazione del richiedente e l'abilitazione del professionista e quindi all'accertamento della completezza delle certificazioni e dei documenti prodotti, sotto propria responsabilità, dal professionista.

2. In caso di incompletezza della certificazione allegata alla domanda, gli Uffici speciali procedono alla regolarizzazione della domanda in contraddittorio con il professionista, ai sensi dell'Art. 7 del presente Capo. Ai sensi dell'Art. 10-bis della legge 241/1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di 10 giorni, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

Nel caso di positivo riscontro, gli Uffici speciali provvedono a trasmettere la proposta di concessione del contributo al Vice Commissario, che delibera in via definitiva.

Per tali adempimenti e per la convocazione della Conferenza regionale, ove prevista dal decreto Sisma, si applicano le modalità procedurali e i termini stabiliti dall'Art. 7 del presente Capo. Le verifiche a campione sono svolte ai sensi del successivo Art. 13 del presente Capo.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono altresì a definire elenchi separati delle richieste di contributo come previsto dall'Art. 13 del presente Capo.

4. Gli Uffici speciali, approvato il progetto per l'importo ritenuto congruo, provvedono tempestivamente a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'Art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed il codice CIG, dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.

5. Le disposizioni che disciplinano lo svolgimento dell'attività istruttoria degli Uffici speciali, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del decreto Sisma, sono contenute nell'Allegato al presente Capo V ed hanno natura regolamentare.

CAPO VI: I controlli.

Art. 1 - Verifiche a campione e controlli nella procedura semplificata

1. Sulle domande di concessione del contributo certificate dai professionisti abilitati, presentate ai sensi del presente Capo, le verifiche e i controlli sono preventivi e successivi alla concessione del contributo.

Le verifiche ed i controlli delle domande di contributo relative agli interventi previsti del presente Capo sono svolti in via preventiva anche ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 3, primo periodo, del decreto legge.

Gli Uffici Speciali provvedono al controllo di cui al presente comma, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali, della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore alla

percentuale del 20 per cento delle domande di contributo presentate nel mese precedente.

2. Le verifiche successive al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, di cui al presente Capo, sono svolte con cadenza mensile dagli Uffici speciali, mediante verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi ai sensi dell'articolo 12, comma 5 del decreto Sisma, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei decreti di concessione dei contributi. Le verifiche di cui al presente comma sono svolte nella stessa misura anche a fine lavori, sulla certificazione del direttore lavori che attesta la regolare esecuzione delle opere ed il ripristino dell'agibilità. Ove possibile, anche al di fuori dei casi precedenti, gli Uffici speciali procedono comunque a controlli e verifiche prima della conclusione dei lavori, assumendo i relativi provvedimenti o segnalando al Comune le eventuali irregolarità.

3. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Vice Commissario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

4. Gli Uffici speciali provvedono alle verifiche ed ai controlli necessari per:

- a) la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto ed al contributo concesso;
- b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.

5. Le verifiche ed i controlli da parte del Comune sulla SCIA edilizia o il permesso di costruire sono svolte ai sensi di quanto previsto dal DPR 6 giugno 2001, n. 380.

6. Nel corso dei controlli espletati ai sensi del precedente comma 4, non rilevano le difformità di lieve entità inferiori alla tipologia di lavori classificati come manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 3, lett. b) del DPR 380/2001, che non aumentano le superficie e non incidono sugli interventi di carattere strutturale dell'edificio. La conformità delle varianti diverse da quelle precedentemente indicate devono essere certificate con SCIA dal direttore dei lavori nella dichiarazione di fine lavori, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis del Dpr 380/2001.

7. Il livello operativo per l'edificio danneggiato, approvato definitivamente dall'Ufficio speciale della ricostruzione e comunicato ai soggetti legittimati, non può essere soggetto a modifiche in sede di controllo. Resta ferma la possibilità da parte del professionista di chiedere la determinazione preventiva del livello operativo ai sensi del presente Testo unico.

8. In sede di verifiche e controlli la congruità del contributo certificata dal professionista è oggetto di accertamento con riferimento all'erroneità dei presupposti o a false attestazioni.

Sezione I: Controlli nella procedura ordinaria

Art. 2 - Competenza

1. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, nell'ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, ai controlli previsti dall'articolo 12, comma 5 del decreto sisma sugli interventi

per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente Testo unico secondo le disposizioni del presente Capo.

2. Resta ferma la competenza dei comuni, anche in relazione alle attività di controllo, in materia di edilizia e di urbanistica nonché, qualora ne ricorrano le condizioni, in materia di Sportello unico delle attività produttive.

Art. 3 - Modalità di effettuazione delle verifiche

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, in relazione ai territori di rispettiva competenza, anche coordinandosi con la struttura commissariale centrale, provvedono all'effettuazione delle verifiche successive all'adozione del decreto di concessione del contributo di cui all'Art. 1 del presente Capo I, procedendo al sorteggio di un primo quantitativo pari alle percentuali indicate nel successivo comma 2 e relativo ai decreti di concessione dei contributi richiamati all'Art. 1 del presente Capo I.

2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati, con cadenza mensile, mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore delle seguenti percentuali:

a) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi adottati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali non siano ancora iniziati i relativi lavori;

b) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino in corso di esecuzione nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia decorsa almeno la metà del termine previsto dalle singole ordinanze per la conclusione dei lavori;

c) 5 per cento dei decreti di concessione dei contributi relativi ad interventi che risultino ultimati nel mese antecedente il sorteggio e per i quali sia stata trasmessa la comunicazione di fine lavori nei termini previsti dalle singole ordinanze.

3. Le pratiche vengono sorteggiate prescindendo dall'avvenuta effettuazione di precedenti altri controlli (estrazione senza ripetizione). Gli Uffici speciali per la ricostruzione possono comunque procedere al controllo di un quantitativo di decreti superiore alle percentuali indicate dal comma 2, dandone comunicazione al Commissario straordinario.

4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica accertando l'effettiva sussistenza dei presupposti per la concessione del contributo, come stabiliti dal presente Testo unico. Non possono procedere ai controlli i funzionari degli Uffici speciali che - a qualunque titolo - abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di erogazione del contributo o comunque ad ogni altra e diversa fase ad essa riconducibile.

5. Nel caso di controlli relativi ai decreti di cui al comma 2, lettera a), gli Uffici speciali per la ricostruzione verificano, in particolare, la sussistenza dei seguenti presupposti:

a) verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;

b) verifica del nesso di causalità danno sisma mediante la corrispondenza tra documentazione fotografica e quadro fessurativo dell'edificio;

c) controllo sull'esatta individuazione del livello operativo verificando gli stati di danno e i gradi di vulnerabilità dichiarati con l'effettivo stato dei luoghi;

d) verifica della corrispondenza tra quanto rappresentato in progetto e quanto rilevato in sede di avvio

dell'intervento.

6. Nel caso dei controlli di cui al comma 2, lettere b) e c), gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono a verificare la sussistenza dei presupposti di cui al precedente comma 5 e al controllo sull'intervento in corso di esecuzione o eseguito accertando:

a) la conformità dell'intervento alle previsioni di progetto;

b) la rispondenza delle tipologie di materiali impiegati con riferimento a macro-voci (opere strutturali, opere non strutturali, finiture connesse, impianti), tenuto conto del valore dell'opera. Gli Uffici speciali possono provvedere a verificare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni contenute nel progetto anche con prove o sondaggi da effettuarsi da parte del direttore dei lavori, qualora dal controllo eseguito ai sensi del precedente periodo emergano indicazioni univoche e concordanti sulla mancanza dei requisiti richiesti.

7. Possono essere regolarizzate le difformità riscontrate nel corso dei controlli di cui al comma 2 riguardanti:

a) ripartizione delle somme destinate alle opere strutturali e di quelle relative alle opere di finitura strettamente connesse;

b) adozione di prezzi unitari non compresi nel prezzo cratere e/o privi della dovuta analisi;

c) carenze negli elaborati tecnici del progetto, comunque tali da non pregiudicare la lettura progettuale complessiva;

d) differenze tra misure del rilievo in sito e misure di progetto, ivi compreso il computo metrico tramite idonea campionatura nel limite del 20%.

8. All'esito dei controlli di cui ai commi 5 e 6, gli Uffici speciali per la ricostruzione redigono apposito verbale. Qualora dal verbale risulti accertata almeno una delle difformità indicate al comma 7 l'Ufficio speciale per la ricostruzione comunica al professionista incaricato, al soggetto beneficiario del contributo e al direttore dei lavori, mediante posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., l'esito del sopralluogo e le difformità riscontrate concedendo un termine non superiore a trenta giorni per la regolarizzazione. Nel corso del medesimo termine i lavori sono provvisoriamente sospesi. Analoga comunicazione è inviata qualora dall'esito dei sopralluoghi venga riscontrata l'assenza dei presupposti per la concessione del contributo nonché difformità non regolarizzabili, fatta salva in tale ultima ipotesi in cui, qualora sulla base di quanto dichiarato in sede di richiesta di contributo ovvero nel corso della verifica si accerti che l'immobile oggetto dell'intervento è interessato da abusi parziali o totali, ancorché per gli stessi non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori, se questi risultano sanabili sulla base della vigente normativa urbanistica e il soggetto interessato non abbia provveduto a chiedere la sanatoria ai sensi dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il Comune invita il richiedente a presentare la relativa istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, quantificando gli oneri da corrispondere; in caso di inutile decorso del predetto termine, il Comune informa l'Ufficio speciale che provvede a definire la domanda di contributo con dichiarazione di improcedibilità.

9. Nel caso in cui non si provveda alla regolarizzazione nel termine indicato al secondo periodo del comma 8 e comunque nei casi di cui al quarto periodo dello stesso comma 8 trovano applicazione le disposizioni recate ai commi 10 e 11.

10. Gli Uffici speciali per la ricostruzione nelle ipotesi di cui al comma 9 avviano il procedimento di revoca anche parziale del contributo mediante comunicazione, in cui sono indicati i motivi che sostengono la revoca,

inviata a mezzo di posta elettronica certificata, ovvero qualora non conosciuta mediante raccomandata a.r., al professionista incaricato, al direttore dei lavori e all'impresa esecutrice nonché ai singoli beneficiari del contributo. Dell'avvio del procedimento di revoca è data comunicazione al comune. La ricezione della comunicazione di avvio del procedimento di revoca determina l'immediata sospensione dei lavori.

11. Il professionista incaricato può, anche in nome e per conto del soggetto legittimato, del direttore dei lavori e dell'impresa esecutrice, formulare osservazioni e/o produrre documentazione ritenuta utile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 10, mediante posta elettronica certificata. Gli uffici speciali per la ricostruzione nei successivi sessanta giorni valutano le eventuali osservazioni formulate, esaminano la eventuale documentazione prodotta e concludono il procedimento avviato ai sensi del comma 10. La conclusione del procedimento avviene con l'adozione, entro il termine massimo di sei mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre diciotto mesi dall'erogazione del contributo, del provvedimento di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione.

12. La comunicazione dell'archiviazione del procedimento di revoca determina il riavvio dei lavori.

13. I termini di cui al terzo periodo del comma 11 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, ferma restando l'eventuale segnalazione agli organi competenti, si procede comunque, ove ne ricorrano i presupposti, alla revoca anche parziale del contributo e al recupero delle somme indebitamente erogate.

14. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, con cadenza semestrale, ad inoltrare al Commissario straordinario una relazione riassuntiva contenente l'elenco delle pratiche oggetto di controllo e delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.

15. Con provvedimento del direttore, ciascun Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo.

Sezione II: Verifiche sui rimborsi erogati per l'attività di delocalizzazione temporanea delle attività produttive.

Art. 4 - Ambito di applicazione

1. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, nell'ambito dei territori interessati e per il tramite degli Uffici speciali per la ricostruzione, all'effettuazione delle verifiche di cui al successivo Art. 5, procedendo alla verifica dei presupposti per l'erogazione dei rimborsi per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive.

2. Le risultanze dell'attività di verifica di cui al presente titolo confluiscono nell'attività di rendicontazione afferente gli aiuti di Stato.

Art. 5 - Modalità di effettuazione delle verifiche

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno in relazione al territorio di rispettiva competenza, dispongono le verifiche di cui al precedente articolo, procedendo al sorteggio di un quantitativo, pari al 20 per cento dei provvedimenti di rimborso concessi ai sensi delle ordinanze richiamate al precedente articolo.

2. I sorteggi di cui al comma 1 sono effettuati mediante procedura informatica basata sulla generazione di una lista di numeri casuali della lunghezza pari alla approssimazione per intero superiore del 20 per cento dei

provvedimenti di rimborso. I verbali dei sorteggi sono trasmessi alla struttura commissariale e pubblicati sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

3. Gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono alla verifica, accertando: a) l'effettiva perduranza dei presupposti per il rimborso; b) nei casi di delocalizzazione, la corrispondenza dell'opera provvisoria realizzata rispetto a quanto previsto nell'istanza di accesso al contributo; c) l'avvenuta rimozione della struttura provvisoria nei casi in cui sia cessata l'esigenza di delocalizzazione. Gli Uffici speciali provvedono, a seguito della verifica, a redigere apposito verbale.

4. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, l'Ufficio speciale provvede ad inviare al beneficiario apposita comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, in cui sono indicati i motivi accertati nella verifica. Nell'ipotesi di revoca del contributo disposta in relazione alla lettera b) e nel caso di cui alla lettera c) del precedente comma l'Ufficio speciale ordina la rimozione della struttura.

5. La comunicazione di cui al precedente comma è trasmessa, ove possibile, mediante messaggio di posta elettronica certificata.

6. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 5 può formulare osservazioni entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. In ogni caso, i presidenti di regione - vice commissari adottano il provvedimento definitivo, di revoca totale o parziale del contributo ovvero di archiviazione, entro il termine di tre mesi dalla data del sorteggio e comunque non oltre nove mesi dall'erogazione del contributo.

7. I termini di cui al secondo periodo del comma 6 non si applicano qualora emerga che i provvedimenti di concessione del contributo siano stati adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegato alle istanze risultati falsi o mendaci. In tali ipotesi, possono sempre essere disposti la revoca del contributo e il recupero delle somme indebitamente erogate.

8. I presidenti di regione - vice commissari provvedono, con cadenza mensile, ad inoltrare al Commissario straordinario una relazione riassuntiva delle verifiche svolte corredata della relativa documentazione.

Sezione III: Verifiche da parte del Commissario straordinario del governo

Art. 6 - Ambito di applicazione e modalità di effettuazione delle verifiche da parte del Commissario straordinario

1. Il Commissario straordinario provvede, anche coordinandosi con gli Uffici speciali per la ricostruzione, alle verifiche previste dall'art. 12, quinto comma, del decreto Sisma sui contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite.

2. Al fine di consentire lo svolgimento delle verifiche di cui al comma 1, gli Uffici speciali per la ricostruzione provvedono ai sorteggi previsti dal decreto Sisma e dalle disposizioni del presente Testo unico e alla successiva trasmissione, in via telematica, dei provvedimenti e della relativa documentazione al Commissario straordinario.

3. Il Commissario straordinario, tramite la propria struttura, provvede alle verifiche secondo le modalità di cui al decreto Sisma e alle disposizioni del presente Testo unico, avvalendosi anche degli Uffici speciali per la ricostruzione per i sopralluoghi e le ispezioni necessarie al fine di un effettivo controllo.
4. Con provvedimento dirigenziale, si provvede a definire i criteri e le modalità organizzative per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente Titolo III di competenza del Commissario straordinario.

Sezione IV: Esito negativo dei controlli e attività di riscossione

Art. 7 - Revoca dei contributi e dei rimborsi e attività di riscossione

1. Nel caso in cui all'esito delle verifiche disciplinate dal presente Capo, i Presidenti di Regione - Vice commissari o il Commissario straordinario accertino l'avvenuta concessione di un contributo o di un rimborso non dovuto ovvero l'esecuzione di interventi difformi da quelli finanziati provvedono all'immediata revoca, anche parziale, del provvedimento e alla richiesta di restituzione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni. Il Commissario straordinario può provvedere alla comunicazione di cui al comma 1 per il tramite degli Uffici speciali della ricostruzione, a cui sono trasmessi i provvedimenti di revoca disposti all'esito delle verifiche.
3. I presidenti di regione - vice commissari o il Commissario straordinario possono, in relazione ai provvedimenti di cui al comma 1, disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 2, la rateizzazione del pagamento della somma capitale e dei relativi interessi. A tal fine, si tiene conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori al numero di 24 e di importo non inferiore ad euro 100,00. In ogni caso, il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante un unicipagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dai presidenti di regione o dal commissario straordinario ai sensi del secondo periodo del presente comma, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare dovuto in un'unica soluzione.
4. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 2 e 3, i Presidenti di Regione - Vice Commissari o il Commissario straordinario provvedono alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i. Il Commissario straordinario può avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione per gli adempimenti richiesti all'ente impositore dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972.
5. Al fine di regolare l'attività di riscossione coattiva delle somme indebitamente erogate, il Commissario straordinario provvede a stipulare un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate Riscossione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Testo unico.

Sezione V: Disposizioni finali

Art. 8 - Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente Sezione si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'Art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

CAPO VII: La disciplina delle conferenze di servizi permanente e regionale

Art. 1 - Attività della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente, istituita dall'articolo 16, comma 1, del decreto Sisma al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, esercita l'attività di direzione, di coordinamento e di controllo delle operazioni di ricostruzione ed adotta gli atti decisori relativi agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti.

2. Ferme le previsioni di cui al comma 1, la Conferenza permanente:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai singoli Comuni entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei Comuni stessi;

b) approva, ai sensi dell'Art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall'Art. 14, comma 4 e dall'Art. 15, comma 1, lett. b) e c) del decreto legge n. 189 del 2016 ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sul programma delle infrastrutture ambientali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f) del decreto Sisma.

Art. 2 – Composizione della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente di cui al precedente articolo 1, è presieduta dal Commissario straordinario o dal suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

e) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;

f) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;

g) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;

h) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.

2. Partecipano alle riunioni della Conferenza permanente: il Commissario straordinario o il suo delegato; i

rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza territoriale, i rappresentanti degli Enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle altre amministrazioni regionali, delle Province e delle altre amministrazioni provinciali, dei Comuni e delle altre amministrazioni comunali.

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono a designare, il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza permanente.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria provvedono alla designazione del rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.

6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza permanente.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alle riunioni della Conferenza permanente tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

Art. 3 - Modalità di funzionamento della Conferenza permanente

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza permanente opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14 – ter della Legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza permanente è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

3. La Conferenza permanente si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

4. Il Commissario straordinario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attività descritte nel precedente articolo 1, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non

direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza permanente che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

5. I lavori della conferenza si concludono non oltre quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 4 - Determinazioni della Conferenza permanente

1. La Conferenza permanente delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

3. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.

4. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza.

5. Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali.

6. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14 – bis, 14 – ter, 14 – quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 5 - Attività delle Conferenze regionali

1. Presso ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è istituita la Conferenza regionale prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto Sisma.

2. La Conferenza regionale di cui al comma 1:

a) esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni;

a-bis) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'articolo 15, comma 1, lettere a) ed e), e comma 2 del decreto Sisma;

b) esprime il parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e, limitatamente alle opere pubbliche, esprime il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nelle aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Art. 6 - Composizione delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale di cui al precedente articolo 5, è presieduta dal Presidente della Regione – Vice Commissario o da un suo delegato ed è composto da:

- a) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- c) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- d) un rappresentante unico delle Amministrazioni statali diverse da quelle di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
- e) un rappresentante unico della Regione e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Regione territorialmente competente;
- f) un rappresentante dell'Ente Parco territorialmente competente;
- g) un rappresentante unico della Provincia e di tutte le amministrazioni riconducibili alla medesima Provincia territorialmente competente;
- h) un rappresentante unico del Comune e di tutte le amministrazioni riconducibili al medesimo Comune territorialmente competente.

2. Partecipano alle riunioni della conferenza regionale: il Presidente della regione – vice commissario o il suo delegato e, in ragione della decisione oggetto della conferenza e della loro competenza per materia e territoriale, i rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i rappresentanti degli enti parco, delle altre amministrazioni dello Stato, della regione e delle altre amministrazioni regionali, delle province e delle altre amministrazioni provinciali, dei comuni e delle altre amministrazioni comunali nonché il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato;

3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti designano il proprio rappresentante in seno alla Conferenza prevista dall'articolo 1, individuandone, altresì, il sostituto in caso di impedimento.

4. Il rappresentante unico di cui alla lettera d) del comma 1 è individuato secondo le modalità previste dall'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990. Ove si tratti soltanto di amministrazioni periferiche, il Prefetto, territorialmente competente, provvede alla designazione del rappresentante unico entro cinque giorni dal ricevimento della convocazione della Conferenza regionale.

5. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria designano il rappresentante unico di cui alla lettera e) del comma 1.

6. Gli Enti Parco, le Province ed i Comuni territorialmente competenti provvedono alla designazione del proprio rappresentante entro cinque giorni dal ricevimento dalla convocazione della Conferenza regionale.

7. Ciascuna amministrazione o ente è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e

in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

8. Resta salva la possibilità di invitare alla riunione della Conferenza tutti i soggetti interessati e, per le singole amministrazioni dello Stato, rappresentante nei modi e nelle forme di cui alla lettera e) del comma 1, di intervenire a dette riunioni esclusivamente in funzione di supporto.

8-bis. La partecipazione alla Conferenza regionale costituisce dovere d'ufficio.

Art. 7 - Modalità di funzionamento delle Conferenze regionali

1. Al fine di potenziare ed accelerare l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, la Conferenza opera esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 14 – ter della Legge n. 241 del 1990.

2. La Conferenza regionale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti.

3. La Conferenza regionale si riunisce, di regola, con cadenza settimanale, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni, di volta in volta, interessate.

4. Il Presidente della Regione – Vice commissario provvede, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione afferente le attività descritte nel precedente articolo 5, a comunicare, secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai membri permanenti ed alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, inviando i relativi documenti ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a sette giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) la data della prima riunione della Conferenza regionale che non può essere fissata prima di tre giorni dalla scadenza del termine previsto dalla precedente lettera b).

5. I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera c) del comma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

Art. 8 - Determinazioni delle Conferenze regionali

1. La Conferenza regionale delibera a maggioranza dei presenti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento.

2. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

2-bis La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono rese dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in seno alla Conferenza.

4. Si applicano, per tutto quanto non diversamente disciplinato nel presente articolo, le disposizioni contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza dei servizi previsti dagli articoli 14, 14 – bis, 14 – ter, 14 – quater e 14- quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VII-BIS: L'udienza pubblica e la partecipazione dei cittadini

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. I comuni maggiormente colpiti dal sisma nel corso del procedimento amministrativo relativo all'adozione della proposta comunale di Programma Straordinario per la Ricostruzione, ai sensi del decreto legge n. 123/2019, e comunque almeno trenta giorni prima della relativa deliberazione del consiglio comunale, indicano l'udienza pubblica, ai sensi del presente Capo.

2. Ferme restando le norme di cui alla legge n. 1150 del 1942 e s.m.i., l'udienza pubblica è indetta, nelle stesse forme e modalità, anche nell'ambito dei procedimenti amministrativi riguardanti deliberazioni comunali relative a scelte di pianificazione, opere o interventi pubblici di particolare impatto urbanistico, sociale ed economico.

3. Con riferimento a tali ultimi interventi l'udienza pubblica può essere indetta, ai sensi del presente Capo, da tutti i comuni compresi negli allegati di cui all'art. 1, decreto legge n. 189/2016.

Art. 2 - Modalità di indizione

1. L'udienza pubblica è indetta dal Segretario comunale o dal Dirigente dell'ufficio tecnico competente tramite avviso pubblicato, almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'udienza pubblica, sul sito istituzionale e le bacheche dell'amministrazione comunale e pubblicizzato attraverso mezzi di stampa e altre forme idonee di informazione.

2. L'udienza pubblica, ai sensi del presente Capo, può essere convocata dai soggetti di cui sopra, anche su richiesta, tramite petizione sottoscritta, di un numero di cittadini residenti almeno pari al dieci per cento dei residenti o portatori di interesse (proprietari di seconde case, titolari di attività produttive, professionali, culturali...).

3. A integrazione dell'istituto dell'udienza pubblica, ove lo ritengano opportuno, i comuni attivano altre forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza sia in via preparatoria sia in qualità di approfondimento successivo in relazione a contenuti o temi particolarmente avvertiti e controversi che dovessero emergere durante l'udienza pubblica.

Art. 3 - Contenuti dell'avviso pubblico

1. L'avviso pubblico, di cui all'articolo precedente, deve contenere l'oggetto del provvedimento da adottare con una sintesi illustrativa di esso e l'indicazione del *link* sul sito web istituzionale ove sono reperibili e consultabili i documenti illustrativi dei contenuti dell'udienza pubblica.
2. L'avviso pubblico contiene altresì:
 - a) l'indicazione del luogo, della sede, della data e dell'orario dell'udienza pubblica e delle relative modalità di svolgimento dell'attività udienza nonché una sintesi dei principali contenuti;
 - b) l'indicazione del termine per l'invio della domanda di partecipazione, recante gli estremi identificativi del soggetto richiedente o dell'associazione o comitato portatore di interessi diffusi a nome del quale si interviene, da trasmettere comunque almeno tre giorni prima della data di indizione dell'udienza pubblica, con la precisazione che l'interessato può produrre, con la domanda, un documento o una memoria (max. otto cartelle standard) e relativi eventuali allegati (anche disegni o fotografie), contenenti osservazioni e proposte motivate sull'oggetto del provvedimento;
 - c) l'indicazione dell'eventuale domanda di intervento orale nel corso dell'udienza.

Art. 4 - Svolgimento dell'udienza pubblica

1. L'udienza pubblica si svolge in forma aperta, in presenza o con modalità telematica in relazione alle disposizioni di legge vigenti per la pandemia da COVID-19.

L'udienza pubblica è presieduta dal Segretario comunale o dal Dirigente del Servizio tecnico competente, ha una durata di regola non superiore ad otto ore ed è assistita dalla presenza della polizia municipale. Ad essa partecipano di diritto il Sindaco, i componenti della Giunta comunale e del Consiglio comunale.
2. Il Presidente dell'udienza pubblica, in funzione di pubblico ufficiale, esercita i poteri di direzione dei lavori, assumendo ogni decisione opportuna ai fini del regolare svolgimento dell'udienza pubblica. Nomina il Segretario dell'udienza pubblica in una persona di sua fiducia in possesso di idonei requisiti professionali e deontologici. Il Segretario coadiuva il Presidente nello svolgimento dei lavori e assume le funzioni di verbalizzazione, anche con l'ausilio di tecnologie adeguate.
3. Il Presidente, verificata la regolare presenza degli iscritti e di coloro che hanno chiesto di intervenire e date le disposizioni opportune al pubblico eventualmente presente, prende la parola, per un tempo non superiore a trenta minuti, per ricordare le modalità dei lavori dell'udienza pubblica e per svolgere una relazione illustrativa circa l'oggetto della seduta pubblica. Prende quindi la parola, ove presente, per un tempo non superiore a trenta minuti, il Sindaco del comune, o un Suo delegato, per una relazione introduttiva sui contenuti del provvedimento da assumere. Conclusi gli interventi illustrativi e introduttivi, il Presidente dirige i lavori assegnando la parola ai soggetti che ne hanno fatto richiesta, ciascuno per un tempo non superiore a quindici minuti. Gli intervenienti esporranno considerazioni, osservazioni e proposte relative al provvedimento da assumere e alle relative scelte, anche con riferimento ai documenti eventualmente depositati o prodotti.
4. Al termine dei lavori, che possono essere interrotti per un termine non superiore ad un'ora, il Presidente dell'udienza pubblica dà conto, con l'ausilio del Segretario dell'udienza pubblica, del verbale sommario dei lavori, dei soggetti intervenuti e dei documenti prodotti che si allegano al verbale sommario dell'udienza. Il verbale definitivo dell'udienza pubblica sarà pubblicato, entro un termine non superiore a dieci giorni, sul sito istituzionale.

Art. 5 - Effetti dell'udienza pubblica

1. L'amministrazione comunale deve tenere conto, ai fini della completezza e della conclusione dell'istruttoria, delle osservazioni, indicazioni e proposte formulate, anche in forma documentale, nel corso dell'udienza pubblica dai soggetti intervenuti.
2. Il Responsabile del procedimento o l'organo competente all'adozione del provvedimento, oggetto dell'udienza pubblica, può esprimersi, in via interlocutoria, con determina o delibera pubblicata sul sito istituzionale entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di svolgimento dell'udienza pubblica, su uno o più temi oggetto di osservazioni e proposte in sede di udienza pubblica.
3. In ogni caso è fatto obbligo all'amministrazione comunale e alle altre amministrazioni pubbliche competenti, di tenere conto delle indicazioni e delle proposte presentate nel corso dell'udienza pubblica, nell'ambito della conferenza dei servizi e comunque agli esiti dell'istruttoria, attraverso specifica e congrua motivazione, di accoglimento, anche parziale, o di dissenso, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 3 e 10 della legge n. 241/1990.
4. L'omissione di quanto previsto dai commi precedenti, può essere valutata quale vizio di legittimità o di eccesso di potere del provvedimento amministrativo finale dinanzi alla competente giurisdizione amministrativa, ai sensi delle leggi vigenti.

CAPO VIII: Programmazione dei termini per la presentazione delle domande

Art. 1 - Disciplina dei termini per i danni lievi e per gli interventi di immediata esecuzione

1. Sono definiti come interventi di riparazione di danni lievi, ma non di immediata esecuzione, quelli individuati nella circolare del Commissario straordinario prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, allegata al presente Capo, ai quali sono equiparati quelli compresi nell'articolo 13-ter del Titolo III, Capo I, con esclusione degli aggregati composti esclusivamente da edifici con livello operativo uguale a L0.
2. Per gli interventi su edifici compresi all'interno di un aggregato edilizio, oggetto di intervento unitario, ai sensi degli articoli 13, 13-bis, 13 ter e 14 del Titolo III, Capo I, il termine per la presentazione della domanda segue la programmazione per i danni gravi.
3. Il termine per la presentazione della domanda per gli interventi di cui al comma 1 è stabilito in 150 giorni dalla rimozione dell'impedimento per gli interventi su edifici:
 - a) situati in zone direttamente interessate, o potenzialmente coinvolgibili, da dissesti di natura idro-geomorfologica o in aree suscettibili di instabilità sismica che ne impediscono l'immediata esecuzione, qualora in tali aree non siano già finanziati e approvati interventi di mitigazione del rischio;
 - b) ricadenti nelle cosiddette "zone rosse" istituite mediante apposita ordinanza sindacale o aventi esiti di inagibilità con rischio esterno, qualora non rimossi.
4. Il termine di 150 giorni decorre dall'entrata in vigore dell'ordinanza 15 settembre 2020, n. 107 per gli interventi di riparazione di danni lievi degli edifici situati in aree ad oggi perimetrate ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, nelle quali, nel periodo precedente all'entrata in vigore dell'articolo 5, comma 1, della predetta ordinanza n. 107 del 2020, non era possibile esercitare la facoltà di procedere all'intervento di ricostruzione o riparazione dell'edificio.
5. Per i Comuni che alla data dell'entrata in vigore dell'ordinanza n. 107 del 2020 hanno approvato, con delibera

consigliare, il “Documento Direttore Ricostruzione” (DDR) di cui all’ordinanza n. 39 dell’8 settembre 2017 e che hanno in via di adozione i piani attuativi non si applica, fino all’approvazione del piano attuativo e comunque non oltre il 30 aprile 2021, l’articolo 5, comma 1, della citata ordinanza n. 107 del 2020. In tali casi il termine per la presentazione della domanda è di 150 giorni decorrenti dal 1° maggio 2021.

6. L’attestazione della ricorrenza delle condizioni impeditive di cui ai precedenti commi è asseverata dal professionista unitamente alla presentazione della domanda di contributo secondo la modulistica che sarà predisposta nella piattaforma informatica messa a disposizione del Commissario.

7. Ferma restando la natura facoltativa dei piani attuativi, ai sensi dell’articolo 4 del Titolo V, Capo I, nonché la facoltà di avviare immediatamente gli interventi di ricostruzione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del predetto Capo, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza il Sindaco comunica all’USR e al Commissario straordinario se è stato avviato il procedimento di pianificazione dei centri perimetrati o, in caso negativo, se il Comune intende avviarlo, indicando, in tal caso, il termine entro il quale sarà conferito l’apposito incarico professionale, ovvero se il Comune intende proporre il Programma straordinario di ricostruzione. Trascorso il suddetto termine senza che la comunicazione sia stata inoltrata, ovvero trascorso inutilmente il termine fissato dal Comune per l’avvio del procedimento di pianificazione, la perimetrazione approvata ai sensi delle disposizioni contenute nell’ordinanza n. 25 del 23 maggio 2017 si intende decaduta, senza ulteriori formalità, ai soli fini urbanistici per gli effetti dell’articolo 5, comma 1, lettera e).

8. Resta fermo il termine del 31 gennaio 2021, di cui al comma 2 dell’articolo 5 dell’ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, per il completamento delle domande per il contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi presentate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo e corredate della documentazione richiesta dallo stesso comma. Per tutte le domande che siano state inoltrate sulla base dell’ulteriore semplificazione, sotto il profilo documentale, descritta nella circolare del Commissario straordinario n. prot. CGRTS 0028612 del 21 novembre 2020, i termini per provvedere all’integrazione ed al completamento delle domande medesime sono così determinati:

a) 28 febbraio 2021, qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse al contributo di autonoma sistemazione (CAS);

b) 31 marzo 2021 qualora l’intervento di riparazione si riferisca ad un edificio con almeno un’unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale che goda delle agevolazioni connesse all’utilizzo delle soluzioni abitative in emergenza (SAE), ovvero riguardi un edificio ove siano presenti attività produttive delocalizzate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016; c) 30 aprile 2021, in tutti i casi diversi da quelli descritti nel primo capoverso e nelle lettere a) e b).

9. Per gli edifici classificati con esito di danno “E” dalla scheda Aedes per i quali sia stato attribuito dall’Ufficio speciale per la ricostruzione, a seguito di valutazione in via preventiva, ai sensi degli articoli 6-bis dei Capi I e II del Titolo III, ovvero in sede istruttoria, nonché da parte del professionista incaricato all’atto della presentazione della domanda di contributo, un livello operativo pari a L0, si applicano le disposizioni e i termini di cui al successivo articolo 9.

10. Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali nel

periodo dal 1 ottobre al 30 novembre 2020 sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, ovvero siano state oggetto di ritiro da parte del richiedente, possono essere ripresentate, a penadi decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio 2021.

11. Sono ammissibili le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali la comunicazione di avvio dei lavori ed il relativo corredo documentale siano stati presentati in difformità dalle modalità e termini previsti dal presente Testo unico, a condizione che la domanda e la documentazione integrativa di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 8 del decreto-legge n 189 del 2016 siano state prodotte entro il termine di scadenza del 30 novembre 2020.

Art. 2 - Termini per le domande relative ai danni gravi

1. Il termine per la presentazione delle domande di cui al Titolo III, Capi I e II, è prorogato al 31 dicembre 2021, fatte salve eventuali, ulteriori proroghe di legge correlate alla scadenza della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, commi 4-bis e 4-quinquies, del decreto Sisma.

2. Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo di cui al comma 1, entro i termini ivi previsti.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è presentata, tramite la piattaforma informatica predisposta dal Commissario straordinario, mediante l'apposito modello e con le modalità previsti da un successivo decreto commissariale da adottare entro la data del 31 marzo 2021.

4. Al fine di corrispondere all'esigenza di procedere ad un censimento più puntuale dello stato di danno presente nel cratere e delle risorse finanziarie necessarie a completare l'opera di ricostruzione, il modello, previsto nel comma 3, deve contenere, quali dati indispensabili, la posta elettronica certificata (PEC) relativa al domicilio digitale del soggetto legittimato, i dati catastali identificativi dell'edificio o degli edifici, il livello operativo presunto, il numero di unità immobiliari, la superficie stimata dell'immobile, nonché l'importo presunto dell'intervento edilizio.

Art. 3 - Domanda di procedura semplificata per lo smaltimento dell'arretrato

1. Al fine di semplificare le procedure di rilascio del contributo e dei titoli edilizi, favorendo la procedura accelerata prevista dal Titolo I, Capo I, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione trasmettono ai professionisti delegati dai titolari degli interventi, su modello predisposto da approvare con successivo decreto commissariale, una proposta di adesione al regime semplificato di cui al Titolo I, Capo I, con riferimento alle domande già presentate. Tale procedura si applica anche alle domande di permesso di costruire fermi restando i differenti effetti previsti dalla legge.

2. Entro 60 giorni dal ricevimento della proposta di adesione di cui sopra, e, comunque entro il termine del 31 gennaio 2021, il professionista sottoscrive e restituisce al competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, eal committente per conoscenza, il modello predisposto di cui al comma 1 in cui attesta di aderire al regime semplificato oppure, motivatamente, di procedere ai sensi della disciplina previgente.

3. In caso di adesione al regime semplificato, il professionista attesta, sul modello predisposto di cui sopra, lo stato legittimo dell'immobile su cui si interviene, ai sensi dell'Art. 10, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020,

n.76, e la congruità del contributo richiesto, ai sensi dell'Art. 8 del Capo I del presente Titolo.

4. L'attestazione di adesione al regime semplificato determina l'esame delle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della ordinanza 100/2020 sulla base della disciplina stabilita dal Titolo I, per quanto concerne i contenuti, il procedimento, le verifiche, i termini.

5. L'adesione alla procedura semplificata con i relativi allegati, come definita con decreto commissariale, verrà considerata come nuova domanda, con la conseguente applicazione delle tariffe di cui all'Art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

6. Gli Uffici speciali per la ricostruzione adottano le opportune misure organizzative necessarie per l'esame con priorità delle domande con procedura semplificata.

7. Decorso il termine di 60 giorni dalla trasmissione della richiesta via pec, la totale omissione di una risposta alla richiesta di integrazione da parte del professionista è segnalata dall'Ufficio speciale competente al titolare dell'intervento e all'ordine professionale di appartenenza.

**Art. 4 - Applicazione delle tariffe nella procedura di cui all'art. 57
del decreto legge 14 agosto 2020, n.104.**

1. L'applicazione delle tariffe di cui all'art.57 del decreto 14 agosto 2020, n.104, come prevista dal precedente articolo 3, costituisce una mera facoltà per il professionista incaricato.

2. L'adesione alla procedura semplificata di cui al precedente articolo 3, mediante il modello di adesione semplificato, non consente alcuna contestuale variazione al progetto presentato, fatte salve precedenti prescrizioni formulate da enti pubblici preposti alla valutazione del progetto. Fermo restando l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, nessuna maggiore somma può gravare a carico del soggetto legittimato in conseguenza dell'applicazione delle tariffe previste dal medesimo comma salvo che lo stesso non vi abbia appositamente acconsentito mediante la sottoscrizione di specifico accordo contrattuale.

3. Con riferimento alle domande già in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza 100, in alternativa alla previsione di cui al comma 2, è data facoltà al professionista incaricato di integrare ovvero ripresentare l'istanza, mediante la vigente modulistica richiesta dall'Ordinanza 100, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'Art.18 della medesima Ordinanza. In tali casi il professionista incaricato è tenuto ad informare il soggetto legittimato.

PARTE TERZA [\(NOTE\)](#)

I PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO I: IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DI INTERESSE CULTURALE E PAESAGGISTICO.

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo, si intendono per «immobili di interesse culturale e paesaggistico» le seguenti tipologie di beni:

a) «immobili dichiarati di interesse culturale»: gli immobili dichiarati di interesse culturale particolarmente importante ai sensi degli articoli 10, 13 e 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato “codice”, e gli immobili verificati di interesse

culturale ai sensi degli articoli 10 e 12 del medesimo “codice”;

b) «immobili sottoposti a tutela *ope legis*»: gli immobili appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del “codice” fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui all’articolo 12, comma 2, stesso “codice”;

c) «immobili sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, sottoposti alle prescrizioni di cui agli articoli 45 ss. del “codice”;

d) «edifici collabenti»: gli immobili di cui all’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’Allegato paragrafo 1, punto 2, lettera b del presente Titolo (corrispondente a allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera b), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020);

e) «immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricompresi nelle “zone a carattere storico, ambientale, paesistico” previste dai piani regolatori comunali ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della legge n. 1150 del 1942 (nel testo introdotto con la legge 19 novembre 1968, n. 1187), ovvero che siano qualificati di interesse culturale nella strumentazione urbanistica comunale, provinciale o regionale vigente o rientrino nelle perimetrazioni dei centri storici e dei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, effettuate dalle Regioni;

f) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica provvedimento specifica»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti nelle aree sottoposte ai vincoli di tutela paesaggistica di cui agli articoli 134, 136 e 142 del “codice”, dichiarati di notevole interesse pubblico paesaggistico ai sensi delle lettere b) - ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del “codice”) – e c) - complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici – dell’articolo 136 del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”);

g) «immobili sottoposti a tutela paesaggistica *ex lege* o come bellezza panoramica, ovvero in base a previsioni del piano paesaggistico»: gli immobili, la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, ricadenti in una delle aree tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 del “codice” o sottoposti a tutela paesaggistica con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera d), del “codice” (o ai sensi delle previgenti normative richiamate dall’articolo 157 stesso “codice”), nonché gli immobili specificamente sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156 del “codice”.

h) «ruderi»: gli immobili contemplati dall’articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice, come definiti nell’Allegato paragrafo 1, punto 2, lettera a del presente Titolo (corrispondente a allegato 1, paragrafo 1, punto 2, lettera a), dell’ordinanza n. 90 del 24 gennaio 2020) (edifici allo stato di rudere aventi le seguenti caratteristiche: perimetro delimitato da pareti murarie che raggiungano l’altezza media di almeno m. 2,00 da terra, non individuabili né perimetrabili

catastalmente, nonché privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante e di tutti i solai, o con alcune volte e/o orizzontamenti);

2. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

a) «restauro»: l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale e al recupero del bene medesimo, assicurandone la funzionalità, nonché alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali;

b) «ripristino»: l'intervento diretto a restituire l'aspetto e la consistenza che un edificio aveva a una data epoca, perlopiù fra le più antiche della sua storia, e che aveva perduto in seguito a crolli o ad opere successive di trasformazione e adattamento; ciò mediante rimozione di aggiunte o parziali ricostruzioni, al fine di restituire all'edificio la sua integrità e funzionalità;

c) «ricostruzione»: l'intervento riguardante edifici distrutti o in avanzato stato di disfacimento, condotto, sul medesimo sito e senza dislocazione, con l'intento di restituire l'edificio allo stato precedente il danno; ciò in riferimento ad una solida base documentaria ed in coerenza con la natura storica dei luoghi;

3. L'Allegato 1 al presente Titolo (corrispondente all'Allegato dell'ordinanza n.116/2021), che forma parte integrante e sostanziale del presente Testo unico, elenca le tipologie di interventi, gli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e gli elementi costitutivi dell'architettura storica in relazione ai quali sono declinati e articolati gli incrementi percentuali di cui all'articolo 6.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito della conclusione della costruzione in data anteriore al 1945 è possibile utilizzare ogni mezzo di prova, ivi inclusi i documenti, le informazioni, i dati e le riprese fotografiche e ogni altro strumento probatorio previsti dall'articolo 9-bis del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 2 - Finalità

1. Le disposizioni del presente Titolo, in attuazione dell'articolo 9, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge sisma, sono finalizzate a riconoscere un contributo fino al 100 per cento delle spese occorrenti a realizzare gli interventi di restauro, riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione degli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma, in modo da assicurare il conseguimento di elevati livelli qualitativi nella progettazione e nella realizzazione dei suddetti interventi, al fine di renderli compatibili con la tutela degli aspetti architettonici, storici e paesaggistici e di salvaguardare i caratteri identitari degli insediamenti dei Comuni colpiti dal sisma.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Titolo in materia di riparazione, ripristino, recupero, restauro e ricostruzione degli immobili di interesse culturale appartenenti a soggetti privati si applicano a tutti gli immobili sottoposti a regime di tutela ai sensi della parte II del "codice", agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del "codice", la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945, nonché, nei limiti e secondo le modalità definiti negli allegati, agli immobili qualificati di interesse culturale dagli strumenti di pianificazione urbanistica o da altri atti generali regionali, provinciali o comunali e la cui costruzione sia stata conclusa in data anteriore al 1945.

2. Sono ricompresi nell'ambito applicativo del presente Titolo, ove ricadenti in una delle categorie elencate

nell'articolo 1, anche gli interventi che hanno ad oggetto tipologie particolari di immobili di interesse culturale, di proprietà privata, non qualificabili come abitazioni di carattere ordinario, quali, a titolo esemplificativo, i complessi monastici e abbaziali, le chiese, i castelli, ivi incluse le fortificazioni e altri manufatti architettonici che, in relazione alle peculiari tipologie edilizie e costruttive, richiedano una specifica valutazione del connesso costo economico. Sono compresi altresì gli interventi di riparazione e consolidamento di tutti gli elementi architettonici anche complementari quali, ad esempio, fontane, recinzioni, scaloni, chiostre, giardini, che concorrono a determinare il carattere di pregio dell'immobile, nonché il restauro pittorico e degli apparati decorativi fissi che facciano parte integrante della struttura e limitatamente alle parti danneggiate dal sisma e/o interessate dagli interventi. Alle particolari tipologie di immobili di cui al presente comma non si applica la riduzione del costo parametrico per classi di superficie.

3. Resta fermo nei Comuni diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto Sisma il contributo previsto per gli interventi di cui al presente Titolo, concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c), dello stesso decreto Sisma che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016 comprovato da apposita perizia asseverata, è pari al 50% del costo ammissibile, calcolato secondo le modalità di cui al Capo III, Titolo I, Parte seconda del presente Teso unico, per ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione. Nei medesimi Comuni il contributo è altresì pari al 100% del costo ammissibile qualora sia concesso a favore dei beneficiari di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) ed e) ovvero si tratti di edifici ubicati nei centri storici, nelle zone classificate dagli strumenti urbanistici comunali come zone A ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, nei borghi tipici per motivi ambientali, culturali, storici, architettonici, come riconosciuti da strumenti regionali o provinciali di pianificazione territoriale o paesaggistica.
4. Nei soli casi eccezionali di immobili rientranti nella previsione dell'articolo 1, comma 1, lettera a) per i quali l'applicazione dei parametri valutativi e dei criteri applicativi stabiliti nell'Allegato 1 al presente Titolo risulti insufficiente a coprire i costi effettivi degli interventi progettati, in considerazione della peculiare o unica configurazione strutturale dell'immobile, il soggetto avente titolo può domandare che si proceda a una stima diretta del contributo allegando un'apposita relazione tecnica che dimostri l'insufficienza del contributo come calcolato in base al presente Testo unico, tenuto conto delle speciali esigenze dell'intervento. Il ViceCommissario provvede sulla domanda di ammissione alla stima diretta previo parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente e, ove ritenga sussistenti le condizioni di cui ai periodi precedenti, dispone che si proceda alla stima diretta del contributo. La stima diretta è operata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 12 del decreto-legge sisma. Se all'esito dell'istruttoria risulta che nonsussiste il presupposto dell'insufficienza del contributo, si applicano gli incrementi e la procedura previsti dal presente Titolo I.

Art. 4 - Interventi ammissibili a contributo

1. Nell'ambito degli interventi, di cui all'articolo 2, di restauro, riparazione, ripristino e ricostruzione degli edifici di interesse culturale e paesaggistico compresi nell'ambito applicativo del presente Titolo, rientrano nel costo dell'intervento anche quelle ulteriori lavorazioni, connesse agli interventi medesimi, finalizzate al recupero ovvero al restauro di beni ed elementi architettonici e storico-artistici di pregio, caratterizzanti l'architettura dell'edificio oggetto di intervento (quali, ad esempio, stipiti, angolari, portali, mensole, architravi, elementi

decorativi, stemmi), ivi incluse le superfici decorate e altri apparati decorativi. Sono ammesse a contributo anche le lavorazioni di restauro delle superfici decorate e degli altri apparati decorativi non inclusi nelle Tabelle di cui all'Allegato 1.

2. Per gli edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del presente Titolo, le opere ammissibili a contributo sono determinate sulla base delle indicazioni contenute nel § I dell'Allegato 2 al presente Capo, le predette indicazioni sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli interventi di ricostruzione pubblica eseguiti su beni culturali. In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

3. Per gli edifici di cui al presente articolo, qualora sia stato necessario trasferire temporaneamente in depositi idonei gli arredi e le suppellettili di interesse culturale, è riconosciuto a copertura dei costi del trasloco e della successiva riallocazione nell'edificio un contributo pari all'80% dei costi sostenuti comprovati con fattura o con altra idonea documentazione.

4. Qualora gli edifici di cui al presente articolo siano totalmente o parzialmente crollati, o comunque abbiano riportato danni tali da renderne necessaria la demolizione e l'integrale ricostruzione, è sempre possibile procedere al loro smontaggio controllato e alla successiva rimessa in opera, purché in modo fedele all'assetto preesistente, anche in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali.

Art. 5 - Base di calcolo del contributo

1. Gli incrementi del contributo riconoscibili per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono applicati ai costi parametrici definiti, in relazione alla destinazione residenziale, produttiva o di uso pubblico, dal Capo III, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico. In ogni caso il contributo complessivo, incluse tutte le maggiorazioni, non può superare il 100 per cento delle spese occorrenti per realizzare gli interventi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge sisma.

2. In considerazione dell'esigenza di promuovere e di favorire, nel processo di ricostruzione, i più alti livelli di protezione sismica compatibili con le esigenze di tutela del valore culturale e paesaggistico degli immobili interessati dagli interventi, non assume rilievo, nel riconoscimento degli incrementi, la distinzione tra danni lievi e danni gravi, fermi restando i termini di decadenza per la presentazione delle domande di contributo stabiliti dalle disposizioni vigenti. Le disposizioni del presente Titolo si applicano indistintamente sia agli immobili con destinazione residenziale, sia a quelli con destinazione produttiva o mista.

Art. 6 - Incrementi del costo parametrico

1. Per ciascuna delle tipologie di immobili di interesse culturale e paesaggistico indicate nell'articolo 1, comma 1, ad esclusione di quella prevista dalla lettera h), sono previsti i seguenti incrementi percentuali del costo parametrico:

- fino al 100 per cento per gli immobili rientranti nella lettera a) dell'articolo 1 (beni vincolati/dichiarati);
- fino al 70 per cento per gli immobili rientranti nella lettera b) dell'articolo 1 (ope legis);
- fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera c) dell'articolo 1 (prescrizioni di tutela indiretta) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione;
- fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera d) dell'articolo 1 (edifici collabenti

vincolati/dichiarati);

- fino al 50 per cento per gli immobili rientranti alla lettera e) dell'articolo 1 (urbanistica) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 20 per cento per gli interventi di ricostruzione;
- fino al 70 per cento per gli immobili rientranti alla lettera f) dell'articolo 1 (paesaggistici "specifici");
- fino al 35 per cento per gli immobili rientranti alla lettera g) dell'articolo 1 (paesaggistici "generici" o di piano paesaggistico) per gli interventi di conservazione e restauro; fino al 14 per cento per gli interventi di ricostruzione.

2. Gli incrementi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono articolati, entro il limite massimo percentuale ivi previsto, in una quota minima garantita, pari al 30 per cento, e in ulteriori maggiorazioni condizionate all'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto richiedente, tramite il professionista che ha redatto il progetto, di realizzare uno o più degli interventi, specificati nella tabella 1 contenuta nell'Allegato 1 al presente Titolo. Nel caso di vincoli parziali, che riguardino, ad esempio, la sola facciata o singole parti dell'edificio, è esclusa la quota minima garantita di incremento automatico del 30 per cento, di cui al precedente periodo.

3. Per gli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), è riconosciuto un incremento massimo del 50 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e, solo per la tipologia di cui alla lettera e), del 20 per cento per quelli di ricostruzione. Per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), è riconosciuto un incremento massimo del 35 per cento per gli interventi di conservazione e restauro e del 14 per cento per quelli di ricostruzione.

4. L'incremento del contributo complessivo effettivamente spettante per le voci variabili, entro il limite percentuale massimo previsto per ciascuna delle tipologie di immobili di cui al comma 1, è determinato dalla somma delle singole voci parametriche, relative alle tipologie di immobile e di intervento proposto, purché rientrante nella categoria di intervento di conservazione o ricostruzione, e alla considerazione degli elementi paesaggistici, urbani, architettonici di contesto e degli elementi costitutivi dell'architettura storica riportati nelle tabelle dal n. 1 al n. 3 dell'Allegato 1 al presente Titolo.

5. In particolare:

- per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed f) l'incremento del contributo economico è determinato, in relazione agli specifici interventi proposti tra quelli indicati nella tabella 1, denominata "Conservazione e restauro", nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate;
- per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c) e g), la cui realizzazione sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2A e 3 dell'Allegato 1 del presente Titolo, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati;
- per gli immobili rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e), la cui realizzazione,

per quest'ultima tipologia, sia antecedente al 1945, l'incremento del contributo economico è determinato, nelle corrispondenti misure percentuali ivi indicate, in relazione agli specifici interventi proposti, nonché in relazione alla considerazione del contesto edilizio, urbano e paesaggistico e degli elementi costitutivi dell'architettura storica indicati nelle tabelle 2B e 3 dell'Allegato 1 del presente Titolo, denominate rispettivamente "Salvaguardia e conservazione dei contesti edilizi, urbani e paesaggistici - Conservazione degli elementi costitutivi dell'architettura storica" e "Riduzione delle vulnerabilità sismiche attraverso interventi compatibili con il carattere dell'architettura storica", integrando la documentazione progettuale con gli elaborati esplicativi ivi indicati.

6. La documentazione progettuale allegata alla domanda deve contenere un'adeguata descrizione, asseverata dal progettista, che dettagli e giustifichi le singole soluzioni progettuali per le quali si chiede l'incremento.

7. Ad eccezione dell'incremento minimo garantito del 30 per cento previsto per gli interventi sui beni appartenenti alla tipologia di cui alla lettera a) dell'articolo 1, la domanda degli incrementi di cui al presente Titolo I, come articolati nelle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente titolo, è facoltativa. La mancata compilazione, in tutto o in parte, delle predette tabelle non incide sul diritto al contributo corrispondente al costo parametrico.

Art. 7 - Edifici collabenti e ruderi

1. In attuazione dell'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma, per gli edifici collabenti formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi della parte seconda del codice è consentita la copertura, nel limite del costo convenzionale, degli interventi di restauro, ripristino e ricostruzione, sulla base del progetto approvato dalla competente Soprintendenza ai sensi degli articoli 21 e seguenti del codice. A tal fine sono riconosciuti gli incrementi percentuali, fino al 50 per cento del contributo di base, come articolati nella tabella 1 dell'Allegato 1 del presente Titolo.

2. Agli immobili di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge sisma ridotti allo stato di rudere è riconosciuto il contributo di cui alla Sezione IV, Capo II, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico, non superiore a euro 250/mq, senza maggiorazioni, onnicomprensivo di ogni onere relativo a lavori e spese tecniche, al netto di IVA. È escluso il riconoscimento delle maggiorazioni di cui all'Allegato 1 del presente Titolo.

3. Agli effetti del presente Testo unico, le previsioni relative alla determinazione del contributo contenute nell'Allegato al presente Titolo, riferite agli immobili vincolati, restano applicabili ai soli ruderi. Le predette disposizioni continuano ad applicarsi per gli immobili non vincolati.

Art. 8 - Rapporti con altri incrementi e maggiorazioni e con altre forme di contribuzione

1. Le maggiorazioni previste dal presente Titolo I non sono cumulabili tra di loro.

2. Le maggiorazioni previste dal presente Titolo I sono cumulabili con le altre maggiorazioni già previste ad altro titolo dal presente Testo unico, ad eccezione delle seguenti:

- incremento del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;
- incremento del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'articolo 136 e dell'articolo 142 del medesimo d.lgs. n.42 del 2004 e s.m.i.;

- Allegato 3.2, tabella 7, punto 4 alla Parte II, Titolo I, Capo III (corrispondente a allegato 2 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 2017);
 - Allegato 2.1, tabella 7, lettere a), k), l) e m) alla Parte II, Titolo I, Capo III (corrispondente a allegato 1 dell'ordinanza commissariale n. 19 del 2017);
 - Allegato (corrispondente a articolo 18, comma 6 e comma 6-bis, dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017);
3. Per gli edifici di interesse culturale ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, qualora l'immobile sia dotato di elementi architettonici peculiari che concorrono a determinarne il carattere di pregio (quali, a mero titolo esemplificativo, fontane, recinzioni, chiostre, torri, torrioni, portali, ponti levatoi, balaustre, opere di contenimento), l'Ufficio speciale riconosce un incremento non superiore all'80% dei costi eccedenti l'importo massimo ammissibile a finanziamento, determinato sulla base dei costi parametrici applicati alle opere ammissibili a contributo, a condizione che i predetti costi eccedenti siano comprovati con preventivi di spesa o altra documentazione equivalente.
4. In ogni caso il cumulo totale delle maggiorazioni, comprensivo di quelle previste dal presente Titolo e di quelle previste ad altro titolo dal presente Testo unico, non può superare il 100 per cento del costo parametrico per gli interventi sugli immobili rientranti nella tipologia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e non può superare l'80 per cento del costo parametrico per tutte le altre tipologie.
5. È escluso il cumulo tra gli incrementi previsti dal presente Titolo e i contributi pubblici per la spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di conservazione di cui agli articoli 31 e seguenti del codice, se riferiti ai medesimi interventi.
6. Per gli immobili di interesse culturale e paesaggistico danneggiati o distrutti dal sisma appartenenti ad imprese, i contributi di cui al presente Titolo sono ammissibili nei limiti di cui alla vigente normativa eurounitaria e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Art. 9 - Livelli di sicurezza

1. Gli interventi che beneficiano degli incrementi del contributo previsti dal presente Titolo devono conseguire un maggior grado di sicurezza dell'edificio rispetto alle condizioni preesistenti al danno, compatibilmente con l'interesse culturale dell'edificio. L'intervento, pertanto, deve sempre garantire un aumento efficace dei livelli di sicurezza, valutati rispetto alla condizione precedente al danno.
2. Gli interventi locali non possono limitarsi alla semplice riparazione ma devono prevedere interventi di rafforzamento locale. Il progettista produce la valutazione di sicurezza delle sole parti oggetto di intervento, dando conto dell'incremento del livello di sicurezza riferito alle singole parti e/o meccanismi interessati dagli interventi.
3. Gli interventi di miglioramento sismico per i quali viene richiesto il contributo devono essere volti a conseguire almeno i livelli di sicurezza minimi di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27 dicembre 2016 di definizione delle caratteristiche tecniche per la ricostruzione di immobili danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lett. a) del decreto-legge sisma.
4. Per i beni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e d), per i quali viene richiesto il contributo, qualora le esigenze di tutela non consentano il raggiungimento dei livelli di sicurezza ivi indicati, deve essere garantito un incremento della capacità di resistenza "R", come definita nel decreto sopra richiamato, non inferiore al valore di 0,1. In quest'ultimo caso, nella relazione tecnica strutturale devono essere evidenziate, per le diverse alternative

soluzioni strutturali necessarie per elevare la capacità resistente, sottoposte ad autorizzazione, le esigenze di tutela del bene culturale rispetto alle quali le diverse soluzioni proposte risultino non compatibili, richiamando a tal fine anche le eventuali prescrizioni degli enti preposti alla tutela che determinano il mancato raggiungimento della capacità di resistenza richiesta dal decreto sopra richiamato.

5. L'intervento deve garantire in ogni caso l'eliminazione di carenze e criticità gravi che possono dare luogo a meccanismi di collasso rovinosi della costruzione o di sue parti rilevanti, che possano avvenire prematuramente e improvvisamente senza che la costruzione esprima un efficace comportamento resistente di insieme.

6. Indipendentemente dal livello di sicurezza globale raggiunto, resta fermo l'obbligo del progettista strutturale di esprimersi, all'esito della valutazione globale della sicurezza finale, in ordine alle condizioni d'uso della costruzione, secondo quanto stabilito dalle norme tecniche vigenti.

7. Al fine di perseguire nel processo di ricostruzione, con riferimento agli edifici rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 1, il massimo livello di sicurezza e una significativa riduzione della vulnerabilità sismica, il Commissario provvede a definire apposite regole tecniche, d'intesa con il Ministero della cultura, sulla base di una proposta tecnica elaborata dal Tavolo tecnico costituito con decreto n. 396 del 30 dicembre 2020, a tal fine integrato con ulteriori esperti in possesso di adeguata professionalità, di cui due designati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 10 - Procedimento

1. La sussistenza dei presupposti e delle condizioni per conseguire gli incrementi previsti dal presente Titolo I è asseverata dal professionista, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo V, Titolo I, Parte Seconda, all'atto della presentazione della domanda di contributo, corredata dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle contenute nell'Allegato 1 del presente Titolo, mediante la procedura informatica messa a disposizione del Commissario.

2. In particolare, il soggetto richiedente, al fine di ottenere gli incrementi relativi alle quote variabili, deve presentare i documenti progettuali specificati nelle tabelle contenute nell'Allegato 1 del presente Titolo e deve barrare le caselle corrispondenti alle singole voci descrittive degli elementi o delle caratteristiche dell'intervento, specificate nelle predette tabelle, la cui somma determina la percentuale totale dell'incremento spettante.

3. Con la presentazione della domanda completa delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 la parte richiedente e il progettista assumono il formale impegno di adottare effettivamente le misure e di perseguire gli obiettivi di salvaguardia e conservazione e di qualità architettonica e del restauro, tra quelli previsti nelle tabelle contenute nell'Allegato 1 del presente Titolo, indicati nella domanda.

4. Nel caso di interventi aventi ad oggetto gli immobili di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 1, comma 1, sottoposti a tutela ai sensi della Parte seconda del codice, il progetto, corredato dei documenti progettuali, dei dati e degli elementi informativi indicati nelle tabelle di cui all'Allegato 1 del presente Titolo, è presentato all'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, secondo le modalità telematiche previste dal presente Testo unico. In tali casi il soggetto richiedente può presentare il progetto in via preventiva alla Soprintendenza territorialmente competente ai fini dell'autorizzazione prevista dagli articoli 21 e seguenti del codice.

5. Il comma 3 si applica anche nel caso di interventi aventi ad oggetto immobili di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 1, comma 1, sottoposti a tutela paesaggistica ai sensi della Parte terza del codice, per i quali sia

richiesta la previa autorizzazione paesaggistica e non trovi applicazione il combinato disposto degli articoli 146 e 149 del codice e del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 13 febbraio 2017, nonché quantoprevisto dalle disposizioni di cui al Capo V, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico.

6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede, sulla base delle asseverazioni rese dal professionista ai sensi del comma 1, alla concessione del contributo, ivi incluse le maggiorazioni previste dal presente Titolo, sulla base della disciplina e nei limiti di cui al presente Testo unico.

Art. 11 - Controlli

1. Si applicano le disposizioni sui controlli contenute nel Capo VI del presente Testo unico. Nel caso in cui risulti, sulla base delle verifiche a campione sulla ricostruzione privata previste dal presente Testo unico, che gli interventi realizzati o in corso di realizzazione non corrispondono in tutto o in parte a quelli progettati e presentati in sede di richiesta di contributo, la concessione degli incrementi è revocata e il contributo complessivo è ridotto nella misura corrispondente alla percentuale di incremento relativa alle lavorazioni e agli interventi non eseguiti o eseguiti in difformità.

2. Il beneficiario è tenuto alla restituzione degli acconti percepiti se gli interventi non sono stati, in tutto o in parte, regolarmente eseguiti. Per il recupero delle relative somme si provvede nelle forme previste dalla normativa in materia di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. Restano fermi i controlli inerenti alle funzioni di vigilanza previste dagli articoli 18, 19 e 155 del codice e dal Titolo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 12 - Accordi di collaborazione

1. Gli Uffici speciali per la ricostruzione e le Soprintendenze territorialmente competenti possono definire appositi accordi, ai sensi dell'Art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle attività e delle funzioni di cui all'articolo 9, in modo da assicurare la speditezza della trattazione delle pratiche e la massima semplificazione procedurale. La predetta collaborazione istituzionale può svolgersi ed essere avviata anche prima della formale stipula degli accordi di cui al primo periodo.

TITOLO II: GLI EDIFICI DI CULTO

CAPO I: Norme e procedure per la semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto

Art. 1 - Nomina da parte delle Diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti del responsabile tecnico della procedura

1. La Diocesi, nella persona dell'Ordinario Diocesano, e gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in persona del loro rappresentante, escluse le parrocchie, fatta salva l'autonomia dell'ordinamento canonico, individuano un architetto o un ingegnere, regolarmente iscritto all'Albo professionale di competenza, o un professionista tecnico con almeno tre anni di esperienza in materia di ricostruzione post-sisma, che assume il ruolo e la denominazione di "Responsabile tecnico della procedura – RTP". La Diocesi, o gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, conferiscono al Responsabile tecnico della procedura, nelle forme e secondo le modalità previste dalla propria organizzazione, idonei poteri di rappresentanza per la stipula dei negozi giuridici necessari

all'espletamento del mandato.

2. Il responsabile tecnico della procedura potrà essere nominato con affidamento diretto per tutti o parte degli interventi di ricostruzione di ciascuna Diocesi o ente ecclesiastico e sarà remunerato a valere sulle risorse indicate al successivo art. 6. Al responsabile tecnico può essere altresì affidato l'incarico di responsabile dei lavori ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2018 come definito dall'art. 89, comma 1, lettera c).

Art. 2 - Affidamento degli incarichi relativi ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi tecnici per interventi di importo dei lavori non superiore alla soglia comunitaria da partedelle Diocesi o gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti

1. Il Responsabile tecnico della procedura, in relazione ad uno o più interventi relativi ai lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria, di competenza dei soggetti di cui all'art. 1 comma 1 e da essi attuati direttamente, ai sensi dell'art. 11 decreto legge 16 luglio 2020, n.76, provvede ad affidare l'incarico di progettazione e direzione dei lavori dell'intervento, ed eventualmente quello di responsabile del coordinamento per la sicurezza, nonché l'incarico di collaudatore, ove necessario, a un professionista iscritto nell'elenco di cui all'art. 34 del decreto Sisma, sulla base del principio di rotazione e, ove ritenuto opportuno, di un proprio elenco di professionisti specializzati, in possesso dei predetti requisiti.

2. La scelta del contraente avviene secondo le norme del libro IV del codice civile. Nell'ambito della propria autonomia, i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 possono decidere di affidare i servizi professionali di cui al comma precedente mediante una procedura negoziata informale con la valutazione di almeno cinque operatorieconomici, individuati sulla base di indagini di mercato o attraverso l'elenco dei professionisti specializzati, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, utilizzando il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero anche mediante concorsi di progettazione di cui al Capo IV del D.Lgs.n. 50/2016.

3. I compensi dei professionisti incaricati sono stabiliti ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riduzione prefissata del 30% nel caso di affidamento diretto.

Art. 3 - Affidamento dei lavori alle imprese

1. Ai sensi dell'art. 11 del decreto 16 luglio 2020, n. 76, i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 selezionano l'impresa affidataria dei lavori tra quelle iscritte nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto Sisma, secondo le regole della ricostruzione privata, ossia con affidamento diretto ai sensi dell'art. 6, comma 14, del decreto Sisma.

2. In tal caso il contratto dovrà contenere un prezzo di esecuzione dei lavori inferiore del 20% rispetto al contributo concesso per gli stessi.

3. È in facoltà della Diocesi o dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto applicare, anche per la selezione dell'impresa, la procedura negoziata informale di cui al comma 2 del precedente art. 2.

4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti richieste dai soggetti di cui all'art. 1 comma 1 che si rendessero necessarie, se compatibili con la vigente disciplina di tutela sui beni culturali, sismica ed urbanistica, preventivamente valutate ed autorizzate dal Vice Commissario. Le varianti in aumento sono ammesse, previa congrua motivazione tecnica, non oltre il limite del 20% rispetto all'importo dei lavori di cui al decreto di concessione e comunque entro il limite dell'importo del contributo concesso.

5. Con cadenza trimestrale, i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 provvedono a comunicare al Commissario straordinario e all'USR territorialmente competente, relativamente ai progetti ammessi a contributo ai sensi dell'art. 5, gli appalti già aggiudicati e quelli in corso di aggiudicazione, nonché a fornire l'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi, per i quali svolgono la funzione di soggetti attuatori.

Art. 4- Approvazione dei progetti e domanda di contributo

1. Ai fini della approvazione del progetto e della domanda di concessione del contributo per gli edifici di culto si applica l'art. 16 del decreto Sisma.

2. In particolare, la Conferenza permanente, composta ai sensi dell'art. 16 richiamato, approva, ai sensi dell'art. 27 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1 del presente Titolo, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 3, lett. a-bis) e b).

Di regola il livello di approfondimento tecnico dei progetti da presentare all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione è quello corrispondente al progetto esecutivo di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, salvo che il progettista non ritenga che ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 147, comma 5, del predetto codice dei contratti pubblici, nel qual caso è possibile la presentazione di un progetto definitivo. I progetti trasmessi all'USR sono contestualmente trasmessi alla Soprintendenza competente per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui agli articoli 21 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

3. I progetti riguardanti l'intervento sugli edifici di culto, unitamente alla domanda di concessione del contributo, sono trasmessi all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente che, all'esito dell'istruttoria e comunque entro e non oltre il termine di sessanta giorni, trasmettono al Commissario straordinario la proposta di approvazione e di rilascio del contributo, anche con eventuali osservazioni. Gli USR procedono alla valutazione dell'ammissibilità a contributo degli interventi progettati, secondo le specifiche individuate nell'Allegato C al presente Titolo (corrispondente all'allegato 3 dell'ordinanza n.105/2020).

4. Il Commissario straordinario, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta con i relativi documenti, convoca la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 e provvede alla trasmissione degli atti ai soggetti interessati.

5. I lavori della Conferenza permanente si concludono non oltre venti giorni, decorrenti dalla data della prima riunione. Qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di non superare i termini procedurali indicati.

6. La determinazione motivata di conclusione del procedimento, adottata dal presidente della Conferenza permanente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte.

7. La determinazione conclusiva della Conferenza permanente comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 5 - Disciplina della concessione del contributo

1. Il contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto è concesso con decreto del Commissario straordinario, sulla base della determinazione di approvazione del progetto in esito ai lavori della Conferenza permanente. Il Commissario straordinario provvede con decreto alle variazioni delle previsioni di spesa relative agli interventi di cui all'elenco allegato al presente Capo I, Titolo II che si rendessero necessarie nel caso di discostamento tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivi derivanti dall'approvazione dei progetti e dai relativi computi metrici. Eventuali maggiori costi di singoli interventi, risultanti dall'approvazione del progetto potranno essere finanziati attingendo alle economie relative ad altri interventi, dai ribassi d'asta di cui all'art. 3, comma 2, ovvero con riduzione degli importi o del numero di interventi finanziati per ciascun soggetto attuatore e a seguito di documentata istanza del medesimo.
2. Ai fini della concessione del contributo pubblico per gli interventi sugli edifici di culto si applica il Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia (allegato da rinominare) previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 .
3. Il Commissario straordinario con proprio decreto può, su istanza del soggetto attuatore, provvedere alla variazione degli importi o degli interventi di cui all'elenco Allegato A al presente Titolo (corrispondente a Allegato 1 ordinanza n.105) ovvero sostituire uno o più interventi con altri ritenuti più urgenti, entro il limite massimo delle risorse assegnate a ciascun soggetto attuatore così come risultanti dall'elenco medesimo.
4. Il Commissario straordinario, al fine di consentire l'attuazione degli interventi inseriti nell'Allegato 1 al presente Titolo, dispone il trasferimento del contributo in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni –Vice Commissari secondo le modalità indicate dell'Allegato 2 al presente Titolo (corrispondente a Allegato B dell'ordinanza n.105).
5. Fermo restando che la copertura finanziaria degli interventi è assicurata dall'inserimento dell'intervento nell'elenco di cui all'Allegato 1 al presente Titolo, il Vice Commissario procede alla erogazione del finanziamento ai soggetti di cui all'Art. 1 comma 1 mediante accredito sul conto corrente dedicato alla ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto, secondo la tempistica e nei limiti indicati nell'Allegato 2 al presente Titolo.
6. L'ordinario diocesano può destinare le somme derivanti dagli indennizzi relativi alle polizze assicurative, al finanziamento di interventi aggiuntivi a quelli previsti nel progetto ammesso a contributo pubblico. Le eventuali risorse eccedenti l'importo complessivo degli interventi, saranno portate a decurtazione del contributo pubblico. A tal fine, il responsabile tecnico della procedura trasmette il quadro riepilogativo dell'utilizzo delle somme rinvenienti dalle polizze assicurative al Commissario prima dell'adozione del decreto di concessione del contributo.

Art. 6 - Spese per la gestione amministrativa

1. Ai sensi degli artt. 6 e 34, comma 5, del decreto legge, per i costi riconducibili alla gestione dell'intervento da parte della Diocesi tramite Ordinario Diocesano, per le spese generali per il funzionamento dell'ufficio del Responsabile tecnico della procedura deputato alla gestione delle attività, è riconosciuto un importo massimo rapportato all'importo dei lavori pari a:
 - 2% dell'importo dei lavori per importi fino a euro 300.000;
 - 1,5% dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 300.000 e inferiori a euro 1.000.000;
 - 1% dell'importo dei lavori per importi maggiori di euro 1.000.000 e inferiori alla soglia comunitaria.

2. Il contributo alle spese generali di cui al comma 1, sarà coperto finanziariamente nell'ambito del quadro economico di ciascuno intervento.

Art. 7 - Edifici di culto soggetti alla ricostruzione pubblica

1. Restano soggetti alla disciplina della ricostruzione pubblica, prevista dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 in materia di semplificazione delle procedure di appalto dei servizi e dei lavori, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legge citato, gli interventi relativi agli edifici di culto di proprietà del Fondo Edifici di Culto (FEC) e dei Comuni, nonché gli interventi di importo superiore alla soglia comunitaria.
2. Restano in ogni caso salve, ove esistenti, le disposizioni di indirizzo per la progettazione elaborate dalle Soprintendenze competenti ed ogni altra attività da esse svolta nella fase anteriore all'affidamento della progettazione.

Art. 8 - Collaborazione e intese tra Commissario straordinario, CEI e MIBACT

1. Il Commissario Straordinario provvede, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e con la Conferenza Episcopale Italiana, alla ricostituzione del tavolo tecnico già previsto dal Protocollo d'intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2016 in attuazione dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, al fine di rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i suddetti soggetti per affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione.
2. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo trasferisce alle Diocesi e agli altri Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti gli studi e gli elaborati tecnici e progettuali eventualmente già predisposti o comunque acquisiti per gli interventi che non sono più di sua competenza e assicura ogni utile collaborazione per la corretta impostazione ed elaborazione della progettazione.
3. Al fine di agevolare e accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo I, Titolo II, nonché, più in generale, di quelli inerenti la ricostruzione privata di edifici sottoposti a tutela ai sensi della del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Commissario Straordinario e il Ministero provvedono a elaborare, anche con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento, riferiti soprattutto agli interventi più ricorrenti nella pratica attuativa, in modo da costituire un "abaco" delle buone pratiche condivise per guidare la redazione dei progetti e la valutazione degli interventi, anche ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni.

Art. 9 - Regime transitorio e abrogazioni

1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia già stata affidata la progettazione. Per gli interventi sugli edifici di culto per i quali, alla predetta data, sia stata affidato l'incarico di progettazione, anche avvalendosi di Invitalia, il MiBact provvederà a trasmettere il progetto esecutivo al soggetto attuatore che provvede alla realizzazione dell'intervento ai sensi della presente Titolo.
2. Il regolamento delle spese sostenute dal Ministero è definito sulla base di un'apposita intesa tra il Commissario Straordinario e il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è da intendersi abrogata,

fatti salvi gli effetti ed i rapporti giuridici maturati.

4. L'elenco degli interventi nell'allegato 1 dell'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019 è sostituito con l'elenco Allegato A al presente Titolo relativo agli interventi per i quali non è stata ancora affidato l'incarico di progettazione. Con successivo elenco, da approvare con decreto del Commissario straordinario, sono individuati tutti gli altri interventi, per i quali le Diocesi e gli altri Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui all'articolo 1 assumono il ruolo di soggetti attuatori in base al presente Testo unico.

TITOLO III: IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA DESTINATI A USO PUBBLICO

CAPO I: Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili di proprietà privata destinati a uso pubblico

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti beneficiari.

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d) ed e) del decreto Sisma, disciplinano gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione dei seguenti edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili con ordinanza sindacale, ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto:

a) edifici a destinazione diversa da quella prevalentemente abitativa o produttiva, che, al momento dei suddetti eventi sismici, erano adibiti a funzioni culturali, sociali o religiose;

b) edifici i quali al momento degli eventi sismici erano adibiti ad usi pubblici, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, la destinazione a scuole private e paritarie, a strutture sanitarie e socio-sanitarie e a caserme;

c) 2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo I, Titolo III i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.

2. Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente Capo I, Titolo III, i soggetti privati proprietari, usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento che si sostituiscano ai proprietari degli edifici di cui al comma 1.

Art. 2 - Criteri e modalità per l'accesso ai contributi

1. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, agli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione sugli edifici di cui al comma 1 dell'articolo 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo II e del Titolo III, Capo I. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, non trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie.

2. Al fine di tener conto di alcune carenze strutturali che possono caratterizzare gli edifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, per la determinazione del grado di vulnerabilità di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 2.1 alla Parte II, Titolo I, Capo III (corrispondente all'allegato 1 all'ordinanza n. 19 del 2017), oltre alle carenze individuate nella Tabella 3.1 di cui al medesimo Allegato, si applicano quelle individuate nell'Allegato 2 al Titolo III della presente Parte (corrispondente all'allegato 1 all'ordinanza n. 61 del 2018).

3. Oltre a quanto previsto dalla Tabella 7 dell'Allegato I al presente Titolo, i costi parametrici di cui alla Tabella 6 del medesimo Allegato I, computati sulla superficie complessiva degli edifici di cui alla lettera a) del

comma 1 dell'articolo 1 del presente Titolo, sono incrementati:

- del 10% per altezza media di almeno un interpiano superiore a mt 5 e fino a mt 7;
- del 15% per altezza superiore a mt 7 e fino a mt 10;
- del 20% per altezza superiore a mt 10 e fino a mt 15;
- del 25% per altezza superiore a mt 15 e fino a mt 20;
- del 30% per altezza superiore a mt 20.

4. Laddove gli edifici di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 fossero dotati di attrezzature particolari ed impianti speciali, che sono risultati distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici e la cui riparazione o sostituzione è indispensabile per il ripristino della funzione originaria dell'edificio, il contributo per la riparazione o il riacquisto è pari all'80% del valore degli impianti originari come determinato con perizia asseverata allegata alla domanda di contributo.

5. Gli immobili di cui all'art. 1 comma 1, lettera c), del presente Capo sono ammissibili a contributo limitatamente alle opere indispensabili ad assicurare l'agibilità strutturale e le opere di finitura interne ed esterne, facendo riferimento a quelle necessarie al ripristino delle condizioni preesistenti al sisma, per restituire all'intero edificio l'aspetto decorativo e funzionale originario. Ai fini della determinazione del costo convenzionale, in ogni caso, è assunto il livello operativo attribuito e trova applicazione lo scaglionamento per classi di superficie previste dalla Tabella 5 dell'Allegato I al presente Titolo. Sono riconosciute maggiorazioni di cui al Titolo II, Capi I e II e di cui al Titolo III, Capo I, laddove compatibili con le opere ammesse a contributo. L'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera. 6. Per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4. Inoltre, qualora i detti edifici in ragione della loro destinazione necessitino di interventi di adeguamento sismico a norma dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto-legge, ai fini della determinazione del contributo:

- è in ogni caso assunto come livello di partenza il livello operativo L4;
- oltre alle maggiorazioni pertinenti di cui al Titolo III, Capo I, si applicano al contributo ulteriori maggiorazioni del 5% per adeguamento alla normativa antincendio e del 5% per adeguamento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

7. Per gli edifici di cui al precedente comma, fermi restando i criteri di determinazione del contributo concedibile stabiliti nel Titolo III, Capo I, come integrata dal presente Capo, la valutazione di congruità dell'Ufficio speciale per la ricostruzione assume quale parametro anche la media dei contributi riconosciuti a favore degli edifici pubblici aventi destinazione analoga, al fine di evitare significativi scostamenti.

8. In caso di edifici di proprietà mista pubblica e privata, nei quali la destinazione di cui al comma 5 riguarda la sola porzione di proprietà pubblica, l'Ufficio speciale per la ricostruzione autorizza l'adeguamento sismico dell'intero edificio qualora non sia possibile, attraverso soluzioni alternative, assicurare allo stesso una diversa destinazione unitaria e omogenea.

9. In tutti i casi di cui al presente articolo, sono ammissibili a contributo le opere già individuate per gli interventi disciplinati dal Titolo III, Capo I riguardanti l'edificio, sia per la parte strutturale ed impiantistica che

per le finiture, nonché per le attrezzature particolari e gli impianti speciali di cui al comma 4. Sono del pari ammissibili le opere necessarie per il ripristino e l'allaccio ai servizi a rete, mentre sono escluse quelle relative al ripristino di arredi e recinzioni esterni. La determinazione delle opere ammissibili a finanziamento tiene conto delle indicazioni contenute nel § II dell'Allegato III al Titolo III della presente Parte (corrispondente all'allegato 2 all'ordinanza 61/2018). In ogni caso, l'Ufficio speciale ha facoltà di non ammettere a contributo gli interventi motivatamente ritenuti incongrui o non giustificati in relazione al danno subito, alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.

Art. 3 - Mutamento di destinazione d'uso

1. Qualora a seguito degli eventi sismici, e in conseguenza di determinazioni amministrative non imputabili al proprietario, gli edifici di cui all'articolo 1, comma 1, abbiano perso la propria originaria destinazione a uso pubblico, è consentito contestualmente all'intervento di riparazione, ripristino o ricostruzione consentirne il mutamento della destinazione ad uso abitativo o produttivo, a condizione e nei limiti in cui ciò sia consentito dagli strumenti urbanistici.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini della determinazione del contributo per la ricostruzione è esclusa l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Capo e si applicano unicamente le norme contenute nel Capo III, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico e nel Titolo III, Capo I, in ragione della nuova destinazione d'uso prescelta dal richiedente.

Art. 4 - Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione del presente Capo I, Titolo III si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto Sisma.

TITOLO IV: GLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE SU EDIFICI GIA' INTERESSATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI

CAPO I: Interventi su immobili siti nella regione Abruzzo e già danneggiati dall'evento sismico del 2009

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano agli interventi di ricostruzione e riparazione da eseguire sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 189/2016») ricompresi nella Regione Abruzzo e già danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, i quali per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 abbiano subito un danno ulteriore prevalente sulla base dei criteri di cui al successivo art. 2.
2. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutti gli immobili privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e in quelli individuati a norma dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi «decreto-legge n. 39/2009»), ferme restando, per gli immobili siti fuori cratere, la necessità di dimostrazione del nesso causale tra gli eventi sismici e i danni riportati come stabilito rispettivamente dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 e dal comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge n. 39/2009 e

modalità di calcolo del contributo stabilite

3. Agli interventi di cui al presente capo, che abbiano a oggetto edifici ricompresi nelle perimetrazioni cui si è proceduto ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 non si applica il divieto, fino all'approvazione dei piani attuativi, alla realizzazione di interventi diretti su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro individuato.

Art. 2 - Criteri per l'individuazione del danno prevalente

1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 189/2016, si considera prevalente, in caso di edifici isolati, il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato la modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità già attribuito con scheda AeDES a seguito del sisma del 2009.

2. In caso di aggregati edilizi come definiti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, salvo quanto previsto ai commi 5, 6 e 7, si considera prevalente il danno determinato dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che abbia comportato:

a) la modifica in senso peggiorativo del più grave esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 anche laddove solo uno degli edifici o unità strutturali ricompresi nell'aggregato fosse privo di esito a seguito del detto sisma;

b) ove non sussista la condizione di cui alla lettera a), la modifica in senso peggiorativo dell'esito AeDES accertato a seguito del sisma del 2009 ovvero l'attribuzione di un esito di inagibilità, nei termini di cui al precedente comma 1, per un numero di edifici o unità strutturali che copra una superficie lorda pari o superiore al 50% della superficie lorda dell'intero aggregato.

~~3~~ **3 .2 bis.** In caso di modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità accertata mediante procedura AeDES su edifici inagibili, isolati o in aggregato, per precedenti sismi e per i quali all'istanza di sopralluogo prodotta a seguito degli ulteriori eventi sismici registratisi nel corso del 2016 e 2017 non abbia fatto seguito la redazione di perizia asseverata con conseguente autorizzazione del COR, i professionisti incaricati possono provvedere alla presentazione delle RCR sulla piattaforma informatica a tal fine predisposta dal Commissario straordinario entro i termini di scadenza previsti. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui al presente Testo unico da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

4. Per gli edifici non ricompresi nelle fattispecie di cui al precedente comma, l'ultimo esito attribuito secondo la procedura AeDES o FAST, o altra equivalente pur in assenza di istanza di sopralluogo, è quello ritenuto valido ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016. In presenza di scheda FAST - Non utilizzabile, la presentazione delle RCR è subordinata alla preventiva validazione del peggioramento dello stato di danno mediante le procedure di cui al presente Testo unico da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

5. Per gli edifici rientranti nelle fattispecie di cui ai precedenti commi ed interessati da ordinanze di inagibilità sulla base di schede AeDES con esito B o C, la modifica in senso peggiorativo dello stato di danno, ai fini dell'accesso alle procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016, può essere provata con le modalità di cui al presente Testo unico. In tali casi l'autorizzazione alla progettazione dell'intervento di miglioramento sismico, o di demolizione con ricostruzione, e la contestuale determinazione del livello operativo da parte dell'Ufficio speciale

per la ricostruzione, costituiscono accertamento di prevalenza del danno causato dagli eventi sismici del 2016/2017 e determinano l'equiparazione della scheda AeDES originaria ad un esito di totale inagibilità dell'edificio (esito "E").

6. In presenza di scheda di valutazione GTS a seguito della quale sia stata emessa ordinanza sindacale di demolizione dell'edificio, l'Ufficio speciale per la ricostruzione della regione Abruzzo procede alla redazione della scheda AeDES previa verifica dell'avvenuta realizzazione delle operazioni di pronto intervento ivi indicate, nonché dell'assenza di scheda AeDES con esito E riferito al sisma 2009. In tale caso il danno subito dall'edificio equivale a modifica in senso peggiorativo dell'esito di agibilità eventualmente accertato secondo la procedura AeDES o FAST per precedenti sismi e il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed al presente Testo unico in materia di ricostruzione privata.

7. Agli effetti della lettera b) del precedente comma 2 per il calcolo della superficie lorda non si tiene conto degli edifici o unità strutturali per i quali a seguito del sisma del 2016 si siano verificate le seguenti condizioni: conferma di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma del 2009; nessun esito a fronte di esito AeDES «A» accertato a seguito del sisma 2009; attribuzione di esito AeDES «A» a fronte di nessun esito accertato a seguito del sisma del 2009.

8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si tiene conto degli esiti AeDES eventualmente esistenti alla data del 24 agosto 2016 e, per gli edifici già ricompresi in aggregati individuati ai sensi della normativa relativa al sisma del 2009 e per i quali non vi sia esito accertato a seguito del sisma del 2009, l'attribuzione degli esiti AeDES per i danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è effettuata secondo le modalità di cui al decreto Sisma ed alle disposizioni di cui all'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I del presente Testo unico, anche in assenza di previa scheda FAST. A tal fine, i tecnici professionisti incaricati provvedono alla compilazione e alla presentazione delle schede AeDES entro le scadenze previste.

9. ~~5-~~ L'attribuzione dell'esito AeDES con le modalità di cui al precedente comma 4 è possibile per i soli aggregati per i quali a seguito degli eventi sismici del 2009 fosse stato accertato un esito di inagibilità AeDES almeno per uno degli edifici o unità strutturali che lo compongono.

10. Per gli edifici isolati e per gli aggregati individuati secondo le modalità e i termini previsti dall'Art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009 composti almeno da un edificio od un'unità strutturale con esito AeDES «E», accertato a seguito degli eventi sismici del 2009, il danno determinato da detti eventi si considera in ogni caso prevalente rispetto all'eventuale danno ulteriore cagionato dagli eventi sismici del 2016.

11. Per gli aggregati ricompresi nel perimetro di Piani di ricostruzione già adottati, ai sensi dell'Art. 14, comma 5-bis, del decreto-legge n. 39/2009, alla data del 24 agosto 2016, il danno ulteriore determinato dagli eventi sismici del 2016 è di regola indennizzato con le modalità e le procedure di cui al medesimo decreto-legge n. 39/2009. Tuttavia, gli interessati possono chiedere l'accertamento della prevalenza del danno causato dagli stessi eventi sismici del 2016 con i criteri di cui al precedente comma 2, con istanza depositata nei termini e con le modalità di cui al comma 2 dell'Art. 3.

12. Per gli aggregati per i quali non fosse stato accertato alcun esito AeDES per effetto del sisma del 2009, e che risultino comunque danneggiati per effetto degli eventi sismici del 2016, il contributo è integralmente accertato ed

erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 ed al presente Testounico.

13. In caso di edifici danneggiati dal sisma del 2009 con esito di inagibilità attribuito mediante perizia giurata/asseverata di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 27671 del 14 luglio 2009e al decreto del Commissario delegato n. 41/2011, che alla data del sisma 2016/2017 risultavano utilizzati in quanto privi di ordinanza sindacale di sgombero e con esito non validato secondo le procedure previste dal decreto-legge n. 39 del 2009, l'esito AeDES/FAST attribuito a seguito del sisma 2016/2017 è da intendersi come «primo sopralluogo» e pertanto il contributo è integralmente accertato ed erogato secondo le modalità e le procedure di cui al decreto-legge n. 189 del 2016 e al presente Testo unico.

14. -Per gli edifici privi di esito di agibilità che ricadono all'interno degli aggregati obbligatori individuati ai sensi della Sezione II, Capo II, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico, le schede AeDES sono compilate dai progettisti incaricati con le modalità previste dall'Allegato 1 alla Parte I, Titolo I, Capo I del presente Testo unico anche in assenza di scheda FAST, ferma restando la loro successiva validazione da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione.

Art. 3 - Accertamento del danno prevalente

1. Nei casi di cui al comma 1, alla lettera a) del comma 2 ed ai commi 5, 6 e 7, primo periodo, dell'Art. 2, la prevalenza si considera accertata con la sussistenza dei requisiti ivi indicati, senza necessità di ulteriori valutazioni.

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 ed al secondo periodo del comma 7 dell'Art. 2, i soggetti legittimati a richiedere il contributo provvedono, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 del precedente art. 2, a chiedere al comune territorialmente competente l'accertamento preliminare della prevalenza. L'istanza è presentata conformemente al modello di cui all'Allegato 1 al presente Titolo (corrispondente all'allegato 1 dell'ordinanza n.51/2018) ed è corredata dalla documentazione minima di cui all'Allegato 2 (corrispondente all'allegato 2 dell'ordinanza n.51/2018).

3. Sulle istanze presentate a norma del comma 2 il comune provvede nel termine di sessanta giorni dal deposito, comunicando gli esiti dell'accertamento al richiedente e per conoscenza all'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo costituito ai sensi dell'Art. 3 del decreto-legge n. 189/2016 nonché all'ufficio speciale competente ai sensi dell'Art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012.

4. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al comma 2, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'Art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012 dichiara l'improcedibilità della domanda di contributo eventualmente presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, dandone comunicazione all'interessato ed al comune territorialmente competente.

5. In tutti i casi in cui, sulla base dei criteri di cui al comma 2, debba trovare applicazione la normativa del decreto-legge n. 39/2009, l'ufficio speciale competente ai sensi dell'art. 67-ter del decreto-legge n. 83/2012, prima di avviare l'istruttoria sulla richiesta di contributo presentata dall'interessato provvede a validare gli esiti AeDES eventualmente attribuiti con le procedure di cui al decreto-legge n. 189/2016 e del presente Testo unico, seguendo le modalità previste dalla normativa relativa al sisma del 2009, ai soli fini della corretta determinazione del contributo spettante.

Art. 4 - Determinazione del contributo

1. Salvo quanto previsto dal comma 3 del successivo Art. 5, qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente Art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009 i contributi sono determinati sulla base dei seguenti criteri:

a) per gli edifici già ammessi a contributo il contributo aggiuntivo è determinato in misura pari alla differenza tra il nuovo importo ammesso a contributo e l'importo ammesso sulla base dell'originaria richiesta di finanziamento;

b) per gli edifici per i quali sulla richiesta di finanziamento presentata ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 non sia stato adottato alcun provvedimento, il contributo aggiuntivo è determinato sottraendo dal nuovo importo ammesso a contributo l'importo richiesto all'atto della presentazione dell'originaria domanda di finanziamento, e decurtando del 20% il risultato di tale differenza;

c) per gli edifici per i quali non risulti presentata alcuna domanda di finanziamento ai sensi del decreto-legge n. 39/2009, il contributo è determinato integralmente ai sensi del decreto-legge n. 39/2009 e sull'importo così computato l'ufficio speciale competente individua, ai fini della successiva imputazione alle risorse commissariali, la quota di contributo ascrivibile ai danni ulteriori causati dagli eventi sismici del 2016. I parametri tecnici sulla base dei quali calcolare la detta quota di contributo sono definiti dagli uffici speciali istituiti ai sensi dell'Art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con provvedimento adottato ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti di cui al precedente Art. 3, la prevalenza sia attribuita ai danni cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 le opere ammissibili a contributo, il loro costo e l'entità del contributo sono determinati con le modalità stabilite dal Capo III, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico, a seconda della tipologia di immobile e di intervento di che trattasi, fatta salva l'eventuale riduzione del contributo corrispondente all'importo già erogato ai sensi del decreto-legge n. 39/2009.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e quelle previste nel precitato Capo III, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico con riguardo alle modalità di selezione dell'impresa affidataria dei lavori. La presentazione della domanda, la concessione e l'erogazione del contributo, la conclusione dei lavori avvengono secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente Testo unico.

Art. 5 - Richieste di contributo

1. Nei casi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'Art. 3, debbano trovare applicazione le disposizioni del decreto-legge n. 189/2016 e del presente Testo unico in materia di ricostruzione privata, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dai soggetti legittimati entro i termini di cui al Capo VIII, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico l'articolo.

2. Nelle ipotesi in cui, all'esito degli accertamenti di cui all'Art. 3 ovvero ai sensi del comma 1 dell'Art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, risulti applicabile la disciplina del decreto-legge n. 39/2009, la domanda di contributo ovvero di contributo aggiuntivo è presentata dagli interessati entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione sull'esito degli accertamenti di cui al comma 3 dell'Art. 3 del presente Capo. Per le ipotesi in cui detti accertamenti

non siano stati effettuati, gli uffici speciali istituiti ai sensi dell'Art. 67-ter del decreto- legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, adottano provvedimenti ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013 in cui definiscono le modalità per la produzione della documentazione integrativa e le ulteriori procedure necessarie.

3. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 2, nelle ipotesi di cui all'Art. 13, comma 1, del decreto- legge n. 189/2016 la domanda di contributo è corredata da apposita richiesta di variante rispetto ai lavori già finanziati, accompagnata da perizia asseverata del tecnico incaricato comprovante gli ulteriori danni subiti, il nesso causale con gli eventi sismici, le ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie rispetto a quelle già previste e finanziate, la quantificazione delle nuove lavorazioni e i tempi necessari all'esecuzione delle stesse. L'ufficio speciale competente, col provvedimento con cui autorizza la variante, determina il contributo aggiuntivo e se necessario autorizza un nuovo termine per la conclusione dei lavori, comunque nel limite massimo di ulteriori dodici mesi.

4. Restano salvi i controlli a campione che la struttura commissariale esegue, a norma dell'Art. 12, comma 5, del decreto- legge n. 189/2016, in relazione ai contributi erogati dal Commissario straordinario.

Art. 6 - Spese tecniche

1. Per le finalità del presente capo, il compenso spettante ai professionisti incaricati della rilevazione degli esiti e della predisposizione delle schede AeDES è determinato con le modalità di cui all'Allegato 1 del Capo I, Titolo I, Parte I del presente Testo unico.

2. Sentiti i rappresentanti della Rete delle professioni tecniche, sono stabiliti i criteri di determinazione dei compensi per le attività propedeutiche alla predisposizione della documentazione di cui all'Allegato 2 relativa alla istanza preliminare di accertamento del danno prevalente.

Art. 7 - Erogazione e contabilizzazione dei contributi

1. Ai fini e per gli effetti dell'Art. 13, comma 4, del decreto- legge n. 189/2016, gli uffici speciali di cui all'Art. 67-ter del decreto- legge n. 83/2012 comunicano trimestralmente al Commissario straordinario i provvedimenti di ammissione a contributo adottati per gli interventi di cui al presente capo, con indicazione distinta per tipologia di fattispecie ed entità dell'importo ammesso.

2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede a trasferire agli uffici speciali gli importi corrispondenti ai contributi da erogare. Le risorse così erogate formano oggetto di separata evidenza contabile di autonoma voce in sede di rendiconto dell'attività del Commissario straordinario.

3. Con provvedimento del Commissario straordinario, su richiesta degli uffici speciali interessati motivata con riferimento all'effettivo avvio ed allo stato di avanzamento delle istruttorie relative alle fattispecie disciplinate dal presente capo, è disposta un'anticipazione al fine di consentire la tempestiva erogazione dei contributi accertati prima dell'avvio della fase di rendicontazione di cui al comma 1.

Art. 8 - Modalità di finanziamento ed esecuzione degli interventi su edifici pubblici

1. Per gli edifici pubblici di cui all'Allegato 3 del presente Capo (corrispondente allegato 3 ordinanza 51/2018), già danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo a far data dal 6 aprile 2009, gli interventi resi necessari per effetto dei danni ulteriori cagionati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

sono finanziati ed eseguiti con le modalità di cui all'Art. 14 del decreto-legge n. 189/2016.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo provvede a interessare i soggetti attuatori degli interventi per la predisposizione dei nuovi progetti con le modalità di cui al comma 4 dell'Art. 14 del decreto-legge e i successi adempimenti.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato 3 del presente Capo, stimati in complessivi euro 2.000.000,00 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'Art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

CAPO II: Interventi su immobili siti nelle regioni Umbria e marche già danneggiati dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e in Umbria del 2009

Art. 1 - Interventi ammessi a contributo

1. In attuazione dell'Art. 13, comma 6, secondo periodo, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che non siano già stati oggetto di finanziamento sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'Art. 1, comma 1, del medesimo decreto-legge siti nelle Regioni Umbria e Marche resi inagibili dagli eventi sismici del 1997 e 1998, che abbiano riportato danni ulteriori per effetto degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, i quali risultino inclusi nelle U.M.I. di fascia «N» del Programma integrato di recupero (PIR) di cui all'Art. 3 della legge 30 marzo 1998, n. 61, con priorità per gli interventi su edifici ubicati all'interno dei centri e nuclei di particolare interesse ovvero ricompresi negli aggregati edilizi di cui alla Sezione II, Capo II, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico.

2. In attuazione dell'art. 13, comma 6-bis, del decreto-legge n. 189/2016 sono ammessi a finanziamento, nei limiti delle risorse stanziare per l'anno 2018, gli interventi sugli edifici privati ubicati nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2010, n. 3853, comprendenti unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale dei residenti o ad attività produttive in esercizio, che siano stati dichiarati parzialmente inagibili a seguito del detto sisma e successivamente siano stati dichiarati totalmente inagibili a causa dei danni determinati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli edifici siti nelle Regioni Umbria e Marche che si trovino nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 6 dell'Art. 13 del decreto-legge n. 189/2016, per i quali gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione sono ammessi a finanziamento nel limite delle risorse disponibili e se del caso anche utilizzando quelle già finalizzate per le crisi sismiche del 1997 e 1998 edel 2009.

Art. 2 - Determinazione del contributo

1. Per gli edifici di cui al precedente art. 1, comma 3, il contributo è pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unità immobiliari costituenti abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici che hanno causato il primo danneggiamento.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed è riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale

nei casi di abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo è riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale a condizione che venga garantita l'agibilità strutturale e il ripristino delle finiture esterne.

3. Ai fini della verifica dei requisiti di ammissibilità degli interventi di cui all'art. 1 la data da prendere a riferimento è quella dell'evento sismico che ha causato il primo danneggiamento.

4. ~~3-~~ Sono fatti salvi i progetti già presentati, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016

Art. 3 - Concessione dei contributi

1. Per gli edifici di cui al precedente Art. 1, comma 2, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità totale sia stata dichiarata con ordinanza sindacale a seguito di verifica dell'avvenuto aggravamento del danno da parte del comune competente, previa attestazione da parte del tecnico incaricato dal soggetto legittimato, con apposita perizia asseverata corredata da adeguata documentazione fotografica inerente anche al danno pregresso, della sussistenza del nesso di causalità fra gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e il danno ulteriore che ha determinato l'inagibilità totale.

2. Con riferimento agli edifici di cui al comma 3 dell'Art. 1, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il contributo può essere concesso a condizione che l'inagibilità indotta di altri edifici ovvero il pericolo per la pubblica incolumità determinato dall'aggravamento, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, dei danni subiti dagli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 e del 2009 siano stati dichiarati con apposita ordinanza sindacale. Il comune verifica anche l'eventuale sussistenza di aggravamenti, valutabili anche tramite atti in possesso della medesima amministrazione, che attestino un ulteriore danneggiamento dell'immobile a seguito degli eventi soprarichiamati anche in presenza di ordinanze di inagibilità per sismi precedenti.

3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 3 del precedente Art. 1, nel caso in cui il richiedente abbia provveduto in proprio alla realizzazione di opere provvisorie, il contributo comprende anche i costi sostenuti per le opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione delle cause di pericolo per la pubblica incolumità.

4. Per tutto quanto non diversamente stabilito dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Capo III, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico.

5. Fermo restando quanto stabilito dal presente Testo unico, i presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari con proprio atto stabiliscono ulteriori criteri e modalità per l'applicazione dei benefici e il riconoscimento dei contributi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1.

Art. 4 - Modalità di erogazione dei contributi

1. Per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 1 i contributi sono erogati in via diretta, previo trasferimento delle relative risorse dalla contabilità speciale del Commissario straordinario alla contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Umbria e Marche - vice commissari.

2. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 i contributi sono erogati con le modalità di cui al precedente comma 1 limitatamente agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione relativi alla porzione di edificio dichiarata parzialmente inagibile a seguito del sisma del 2009. Per gli interventi relativi alla porzione danneggiata dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, che ha determinato l'inagibilità totale dell'immobile, il contributo è erogato con le modalità di cui all'art. 5, commi 3 e seguenti, del decreto-legge n. 189/2016.

3. Al fine di consentire l'avvio delle procedure di finanziamento di cui ai commi 1 e 2, primo periodo, con provvedimento del Commissario straordinario, previa intesa nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189/2016, può essere disposta un'anticipazione di quota percentuale delle risorse necessarie, fermo restando il rispetto dei criteri di ripartizione di cui al comma 2 dell'art. 1 del successivo Capo IV.

TITOLO V: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SISMICA, EFFICIENZA ENERGETICA, SOSTENIBILITÀ E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI.

CAPO I: Principi in materia di interventi su aree soggette a dissesti

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. La ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori compresi negli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 in connessione con gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, deve essere effettuata in conformità alla disciplina contenuta nel decreto Sisma e, nei limiti di compatibilità e salvo quanto previsto nella presente disposizione, nelle ulteriori disposizioni del presente Testo unico.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 1, non è richiesta la dichiarazione di inagibilità dell'immobile secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, né la sua classificazione come non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, essendo a tal fine sufficiente la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i e 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 19 del Capo I del Titolo III, gli edifici ubicati nelle zone dichiarate in frana, come perimetrare dal Dipartimento della Protezione Civile o da altre Autorità competenti, e da trasferire, sono demoliti e ricostruiti in aree individuate dai Comuni secondo un piano attuativo redatto ai sensi del presente Testo unico, in conformità allo strumento urbanistico vigente od in variante allo stesso. Il piano attuativo assicura la ricostruzione integrata degli edifici pubblici e privati demoliti e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed è approvato con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 del decreto Sisma.

4. Il piano attuativo di cui al precedente comma 3 può riguardare anche aree di proprietà del Comune oppure aree acquisite o espropriate dallo stesso e cedute ai proprietari degli edifici trasferiti.

5. Il costo ammissibile a contributo per la ricostruzione degli edifici oggetto del trasferimento è pari al minore importo tra il costo dell'intervento di nuova costruzione ed il costo convenzionale determinato ai sensi del Capo I del Titolo III del presente Testo unico, riferito al livello operativo L4 incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area, nonché gli onorari e le spese notarili per i trasferimenti di proprietà e comunque fino al 30% ed alla superficie complessiva dell'edificio da demolire

ovvero a quella complessiva del nuovo edificio, se inferiore. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a carico del proprietario, sono cedute gratuitamente al Comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona. Gli oneri relativi alle demolizioni ed alla rimozione delle macerie sono ammessi a contributo nei limiti e secondo le modalità previste dal Titolo III, Capo I. Le spese per l'acquisto, anche tramite esproprio, dell'area da parte del Comune e per gli atti relativi ai trasferimenti di proprietà, sono finanziate, nel limite di cui al primo periodo, con le risorse della contabilità speciale di cui all'Art. 4, comma 3, del decreto Sisma ed il relativo importo viene dedotto dal contributo riconosciuto agli interessati ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto. Tali spese sono autorizzate, previa verifica di congruità, dal Commissario e le somme corrispondenti sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario, sulla base di una stima presuntiva delle stesse determinata da indagini di mercato effettuate dal comune interessato.

6. Nei casi previsti dal comma 5, il Comune ovvero, previa intesa, l'Ufficio speciale per la ricostruzione competente provvede all'elaborazione, secondo le modalità previste dai commi 4 e 4-bis dell'articolo 14 del decreto Sisma, del progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) previste dal piano attuativo a servizio dell'area destinata alla costruzione dei nuovi edifici e strettamente inerenti gli interventi da realizzare, ed alla sua trasmissione al Commissario straordinario del governo per la sua approvazione ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14.

6-bis. Il compenso per la realizzazione del piano attuativo di cui al comma 3 è calcolato secondo le modalità indicate nel Titolo I, Parte Quarta del presente Testo unico;

6-ter. Per la redazione del progetto di cui al comma 6, il Commissario autorizza la spesa, previa verifica di congruità, sulla base di una stima presuntiva dei costi comunicata dal comune e calcolata sull'importo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal piano attuativo di cui al comma 3, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'Art. 4, comma 3, del decreto Sisma e trasferisce le somme corrispondenti sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario. L'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente procede alla erogazione del finanziamento per l'attività di progettazione mediante accredito sulla contabilità della stazione appaltante, secondo la tempistica e nei limiti indicati nel Titolo I, Parte Quarta del presente Testo unico.

7. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di cui al comma 6, il Commissario straordinario procede alla verifica della fattibilità e della congruità economica dell'intervento e, in caso di esito positivo di detta verifica, provvede:

- a) all'approvazione del progetto, alla determinazione del contributo ed all'autorizzazione della spesa a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'Art. 4, comma 3, del decreto Sisma;
- b) al conseguente trasferimento sulla contabilità speciale intestata al Presidente di Regione – Vicecommissario di risorse pari all'intero importo del contributo concesso;
- c) al trasferimento del progetto alla centrale unica di committenza di cui all'articolo 18 del decreto Sisma che provvede ad espletare le procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.

8. Resta ferma l'applicazione agli interventi di cui al comma 7 delle disposizioni contenute negli articoli 30 e 32 del decreto Sisma e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma sottoscritto in data 28 dicembre 2016.

9. Limitatamente alla fattispecie disciplinata dal presente articolo e sempreché sussistano i presupposti previsti dal decreto Sisma, dal decreto legge n. 8 del 2017 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni del presente Testo unico, la dichiarazione di inagibilità dell'immobile disposta mediante apposita ordinanza adottata dal Sindaco ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 108, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, è condizione sufficiente per la fruizione di tutte le misure di sostegno alla popolazione e di tutti i contributi previsti dal presente Testo unico e dai sopra menzionati decreti legge.

CAPO II: Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Art. 1 - Studi di microzonazione sismica di III livello

1. Le disposizioni del presente Capo, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto Sisma, sono finalizzate a dotare i Comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto legge di studi di microzonazione sismica di III livello come definiti dagli "Indirizzi e criteri per la micro zonazione sismica" approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da utilizzare per la pianificazione e la progettazione esecutiva nelle aree maggiormente colpite dal sisma.

2. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3907 del 13 novembre 2010, nonché sulla base dei "Criteri di utilizzo degli studi di microzonazione per la ricostruzione" di cui all'Allegato 1 al presente Capo (corrispondente ad allegato al n. 1 all'ordinanza 24/2017). L'attività viene svolta con il supporto ed il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto Sisma.

3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro di microzonazione sismica è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), punto 3, del decreto Sisma come da schema Allegato I al presente Capo (corrispondente a allegato n. 2 all'ordinanza 24/2017).

Art. 2 - Soggetti e compiti

1. I Comuni svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III livello ed operano con il supporto delle strutture tecniche delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e con l'affiancamento del CMS, che in particolare coordina l'attività di esperti incaricati e cura lo svolgimento di una parte degli studi secondo quanto stabilito nella convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito "Gruppo di lavoro", composto da:

- un rappresentante della struttura del Commissario straordinario, che assume le funzioni di coordinatore del Gruppo;
 - un rappresentante del Dipartimento della Protezione Civile, indicato dal Capo del Dipartimento;
 - quattro rappresentanti delle Regioni, indicati dai Dirigenti delle strutture competenti;
 - tre rappresentanti del CMS, indicati dal responsabile del Centro stesso.
3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle Regioni.

Art. 3 - Ripartizione dei fondi ai Comuni

1. Per la realizzazione degli studi di microzonazione sismica sono assegnati ai Comuni euro 3.796.050,00, IVA compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016.
2. Il finanziamento di euro 3.796.050,00 è ripartito tra i Comuni sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 9 maggio 2016, n. 344, come indicato nella Tabella I (corrispondente a tabella allegata al n. 3 all'ordinanza 24/2017).

Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di microzonazione tiene conto di attività simili già in corso in alcuni Comuni e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione di I livello predisposti con finanziamenti diversi da quelli assegnati ai Comuni pari ad euro 3.796.050,00, IVA compresa, a valere sul finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 189 del 2016, ripartito tra i Comuni sulla base dei criteri previsti dall'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 9 maggio 2016, n. 344. A tal fine i Comuni sono organizzati in tre gruppi di seguito indicati:
 - a) Comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di I e III livello;
 - b) Comuni che devono affidare l'incarico per la redazione dello studio di microzonazione sismica (MS) di III livello;
 - c) Comuni di Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Montegallo che devono affidare l'incarico per la sola relazione conclusiva dello studio di microzonazione sismica di III livello.
2. Gli studi di microzonazione riferiti ai tre gruppi di Comuni di cui al comma 1 sono redatti secondo le disposizioni contenute nei disciplinari tecnici predisposti dal Centro di microzonazione sismica sulla base della convenzione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente Capo.
3. I Comuni, per la realizzazione degli studi di microzonazione, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite di

legge ivi previsto al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione come stabilito all'articolo 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell'Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto Sisma. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'Art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:

- di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;
- di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-) titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (IMCS 2008), specificando il Comune o i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;
- di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;
- di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;
- di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.

3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma e di aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di cinque studi di microzonazione.

Art. 6 - Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all'articolo 3 viene erogato al Comune con le seguenti modalità:

- a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto;
- b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di

cui all'articolo 2, comma 2.

2. I Comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto.

Art. 7 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5. Tale termine è prorogato di ulteriori trenta giorni per i comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo n. 50/2016.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, i Presidenti delle Regioni – Vice Commissari si sostituiscono ai Comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.

3. Entro 150 giorni (per i comuni appartenenti ai gruppi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4, comma 1) ovvero entro 90 giorni, (per i comuni appartenenti al gruppo di cui alla lettera c) del medesimo articolo 4, comma 1), computati a decorrere dal 27 luglio 2017 ovvero dalla firma del disciplinare di incarico, se avvenuta in data successiva al 27 luglio 2017, i soggetti affidatari, coadiuvati dal Centro di microzonazione sismica, eseguono gli studi e li consegnano al committente che, nei cinque giorni successivi, provvede ad inviarli al Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 per la verifica finale di conformità che deve avvenire nei successivi diecigiorni.

4. Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro ne comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e consegna alle Regioni gli studi di microzonazione riferiti ai Comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.

5. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.

6. I Comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

CAPO III: Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica

Art. 1 - Approfondimento della microzonazione sismica

1. Le disposizioni del presente Capo in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello di cui sono stati dotati i comuni in esecuzione delle disposizioni del Capo I del presente Titolo, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del decreto Sisma, sono finalizzate agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti nei comuni interessati dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016;

2. In accordo con gli studi di microzonazione sismica di III livello già espletati, gli approfondimenti di cui al comma 1, dovrà avvenire secondo le modalità stabilite nel documento di indirizzi di cui al comma 1 e degli standard definiti dalla Commissione tecnica istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dell'ordinanza del Capo del

Dipartimento della Protezione Civile n. 3907 del 13 novembre 2010. L'attività viene svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), in continuità con gli studi di microzonazione sismica di III livello ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis, punto 3 del decreto Sisma;

3. L'attività di supporto e coordinamento del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) è definita da apposita convenzione, predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), punto 3, del decreto Sisma come da Schema Allegato al presente Capo (corrispondente allo schema allegato all'ordinanza 79/2019).

Art. 2 - Soggetti e compiti

1. I Comuni interessati dagli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, secondo l'elenco riportato nel documento tecnico Allegato 2 al presente Capo (corrispondente a allegato 2 all'ordinanza 79/2017), svolgono funzioni di soggetti attuatori per la realizzazione dei predetti approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica con l'ausilio delle attività di supporto e il coordinamento tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), secondo quanto regolato dalla Allegata convenzione (Art.1 all'ordinanza 79/2017);

2. Per monitorare l'avanzamento degli studi di microzonazione ed assicurare l'efficacia e la tempestività delle attività delle istituzioni competenti è costituito un apposito "Gruppo di lavoro", composto da cinque componenti di cui tre rappresentanti della struttura commissariale, nominati dal Commissario straordinario, uno dei quali con funzione di Coordinatore del gruppo di lavoro e due rappresentanti del CentroMS, indicati dal Presidente del Comitato di Indirizzo dello stesso CentroMS.

3. Il Gruppo di lavoro si riunisce periodicamente, su convocazione del coordinatore, per valutare e controllare lo stato di avanzamento degli studi, ed ha il compito di effettuare la verifica di conformità finale degli stessi prima della loro consegna alle Regioni.

Art. 3 - Ripartizione dei fondi ai Comuni ed al Centro MS

1. Per la realizzazione degli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi delle disposizioni del Capo I del presente Titolo per i comuni individuati nel documento tecnico Allegato 2 al presente Capo, è ripartito il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa, mentre per le attività di supporto tecnico scientifico e coordinamento da parte del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS) di cui alla convenzione citata nell'Art.1, è stabilito l'importo lordo di Euro 217.947,51 IVA compresa, per un totale complessivo pari ad Euro 726.941,70, a valere sulle economie nell'ambito del finanziamento di euro 6.500.000,00 disposto dall'articolo 1 del decreto legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto Sisma per l'esecuzione degli studi di microzonazione sismica di III livello eseguiti in attuazione del presente Testo unico;

2. Il finanziamento di Euro 508.544,19 IVA compresa (Euro cinquecentottomilacinquecentoquarantaquattro/19) sarà ripartito tra le località interessate, elencate in Allegato 2 al presente Capo, da parte del Commissario Straordinario, in considerazione delle condizioni di pericolosità emerse dagli esiti degli studi di

microzonazione sismica e da altri strumenti conoscitivi disponibili nonché dai sopralluoghi ricognitivi preliminari da parte del CentroMS, prima dell'attivazione delle procedure di selezione dei professionisti.

3. Il finanziamento di Euro 217.947.51 IVA compresa (Euro duecentodiciassettemilanovecentoquarantasette/21), corrispondente all'importo contrattuale lordo pattuito con il Centro per la microzonazione sismica del CNR nello schema di convenzione (schema accluso all'ordinanza 79/2019), quale corrispettivo per le attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico relative agli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavità e instabilità di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate a seguito degli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi delle disposizioni contenute nel Capo I del presente Titolo, come indicato nel Documento Tecnico allo schema di Convenzione Allegato 2 al presente Capo.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi di redazione degli studi di approfondimento sulle aree instabili tiene conto delle linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante e del diverso stato delle conoscenze di base acquisite con precedenti studi di microzonazione sismica.

2. I Comuni, per la realizzazione degli studi di approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per instabilità di versante e cavità individuati con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo, si avvalgono di professionisti iscritti agli albi degli ordini o dei collegi professionali, di particolare e comprovata esperienza in materia di prevenzione sismica, che abbiano già elaborato analoghi studi di microzonazione e che vengono selezionati mediante la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'importo sia nel limite di legge ivi previsto al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2, lettera b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. I professionisti affidatari degli incarichi devono possedere, oltre alla specializzazione ed alla esperienza maturata nella elaborazione di analoghi studi di microzonazione sismica come stabilito all'articolo 4, comma 3, la laurea magistrale in scienze geologiche o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell'Ordine professionale dei geologi, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, o la laurea magistrale in ingegneria o titolo equipollente con iscrizione alla Sezione A dell'Ordine professionale degli ingegneri, o al corrispondente organismo in caso di residenza in altro Stato membro dell'UE, ed essere iscritti nell'elenco speciale dei professionisti di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. In mancanza di tale iscrizione i professionisti possono attestare, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale come individuati nel citato articolo 34 e nelle ordinanze adottate ai sensi del comma 2 ed abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco.

2. I professionisti affidatari devono dimostrare, come previsto dall'Art. 83, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attraverso la presentazione di un dettagliato curriculum:

-di avere comprovata esperienza di rilevamento geologico;

-di avere partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in quanto (co-)titolare dell'incarico, almeno uno studio di microzonazione sismica secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" (IMCS 2008), specificando

il Comune o i Comuni in cui lo studio è stato effettuato;

-di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati acquisiti;

-di avere comprovata esperienza in analisi numeriche di risposta sismica locale;

-di avere comprovata esperienza nell'utilizzo di sistemi informativi geografici, con particolare riferimento alla produzione di cartografia tecnica in ambiente GIS.

-di essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma ;

3. Oltre ai professionisti di cui al comma 2, possono essere affidatari della realizzazione degli studi di microzonazione anche associazioni di professionisti, raggruppamenti temporanei di imprese, società di ingegneria o geologia, studi associati che prevedano la presenza al loro interno di tecnici in possesso dei requisiti di esperienza e competenza di cui al comma 1 e 2, in possesso di laurea magistrale in scienze geologiche o in ingegneria o titoli equipollenti ed iscritti nelle sezioni A dei rispettivi ordini professionali. In tal caso anche le associazioni, i raggruppamenti temporanei, le società di ingegneria e geologia e gli studi associati devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma.

4. Ciascun esperto, associazione di professionisti, raggruppamento temporaneo di imprese, società di ingegneria o geologia, studio associato può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo di cui al presente Capo. Esclusivamente per i Comuni con più aree instabili da investigare ricadenti nel proprio territorio comunale, potrà essere consentito l'affidamento ad un unico affidatario.

Art. 6 - Erogazione dei fondi

1. Il finanziamento di cui all'articolo 3 viene erogato in quota parte a ciascun Comune interessato con le seguenti modalità:

a) il 40% entro 15 giorni dalla comunicazione alla struttura commissariale dell'avvenuta firma del contratto da parte dei professionisti incaricati di eseguire gli approfondimenti, previa presentazione di congrua polizza assicurativa con possibilità di escussione a prima richiesta e senza eccezioni;

b) il 60% entro 15 giorni dall'avvenuta verifica di conformità finale dello studio da parte del Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2.

2. I Comuni provvedono alla erogazione dei contributi agli affidatari degli studi di microzonazione secondo le modalità stabilite nel disciplinare di incarico allegato al contratto Allegato 3 al presente Capo.

3. Fermo restando la base economica dell'incarico, potranno essere presentate offerte migliorative, che dovranno consistere in maggiori indagini geognostiche e/o geofisiche rispetto a quelle indicate nella lettera di invito, la cui definizione ed approvazione, a parità di risorsa disponibile, sarà concordata con il gruppo di lavoro di cui al precedente articolo 2 commi 2 e 3, dopo l'espletamento dell'analisi geomorfologica di cui al documento tecnico Allegato 2 al presente Capo.

Art. 7 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. I Comuni che utilizzano la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidano gli studi di microzonazione ai soggetti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 5.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che i Comuni abbiano provveduto, il Commissario si sostituisce ai Comuni inadempienti, e nei quindici giorni successivi provvedono all'affidamento degli incarichi.

3. Entro 210 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e li consegnano, previo nulla osta del Centro per la microzonazione sismica (CentroMS), al committente e allo stesso CentroMS per la verifica di conformità, che avviene nei successivi trenta giorni.
4. Non appena concluse le verifiche di conformità il Gruppo di lavoro valida in via definitiva gli studi e comunica alla stazione appaltante l'esito positivo ai fini dell'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), e consegna alle Regioni gli aggiornamenti degli studi di microzonazione sismica riferiti ai Comuni di rispettiva competenza. La consegna può avvenire anche in più soluzioni, in relazione all'avanzamento delle verifiche di conformità.
5. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione e di progettazione che si svolgono nel proprio territorio.
6. I Comuni recepiscono immediatamente gli esiti degli studi nei propri strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione.

CAPO IV: Approfondimenti conoscitivi in zone di attenzione per faglie attive e capaci, individuate con gli studi di microzonazione sismica

Art. 1 - Approfondimento delle Faglie Attive e Capaci (FAC)

1. Le disposizioni del presente Capo, in continuità con gli studi di microzonazione sismica di livello 3, di cui sono dotati i Comuni in esecuzione delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera l-bis), del Decreto Sisma, e di quanto previsto nelle "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (2015)" sono finalizzate a dotare degli studi di approfondimento su Faglie Attive e Capaci i Comuni di cui all'Allegato 1 al presente Capo (corrispondente a Allegato tecnico all'ordinanza 83/2019).
2. I Comuni di cui all'Allegato 1 al presente Capo sono quelli in cui si rendono necessari -in considerazione degli obblighi d'uso e di mantenimento delle relative distanze che le ZAFAC impongono approfondimenti sulle Faglie Attive e Capaci, in quanto le stesse interessano direttamente i nuclei urbani danneggiati ed insistono su aree oggetto di ricostruzione.
3. La predisposizione degli studi dovrà avvenire secondo quanto indicato nel documento "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (2015)" http://www.protezionecivile.gov.it/documents/20182/0/Linee_Guida_Faglie_Active_Capaci_2016.pdf/bb7dc4e-0c48-4386-bd8f-39cb0e38913c) di cui al comma 1, della "Proposta per una migliore applicazione delle Linee Guida FAC" e delle "Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS" (cfr. Allegato tecnico), condivisi con il Dipartimento della Protezione Civile.
4. L'attività verrà svolta avvalendosi del supporto ed il coordinamento tecnico – scientifico del Gruppo di Lavoro FAC composto da rappresentanti della Struttura del Commissario Straordinario e da rappresentanti nominati dal Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 2 - Soggetti e compiti

1. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 svolge funzione di

Soggetto Attuatore per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci di cui all'articolo 1, e si avvale quale centrale unica di committenza dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (Invitalia), la quale provvederà ad espletare le procedure di scelta del contraente. Il Gruppo di Lavoro FAC come definito al precedente articolo 1 svolgerà le attività di supporto e le funzioni di coordinamento tecnico scientifico.

2. Gli studi dovranno essere condotti da soggetti qualificati, dotati di comprovata esperienza nei campi della Geologia del Quaternario, della Sismotettonica e della Microzonazione Sismica applicata allo studio delle Faglie Attive e Capaci (FAC).

Art. 3 - Ripartizione dei Fondi

1. Per la realizzazione degli approfondimenti sulle faglie attive e capaci nei Comuni indicati all'Allegato 2 al presente Capo (corrispondente a allegato 2 all'ordinanza 83/2019), è ripartito il finanziamento complessivo di 568.180,80, IVA compresa, secondo lo schema di ripartizione per Lotti, di cui all'Allegato 1 al presente Capo, a valere sulle economie nell'ambito del finanziamento di Euro 6.500.000,00 disposto dall'articolo 1 del Decreto Legge n. 8 del 2017 a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del Decreto Sisma per l'esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 eseguiti in attuazione delle disposizioni di cui al Capo I del presente Titolo e la restante parte a carico dei fondi di cui all'art.4 del DL189/2016.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi e procedure di gara

1. L'affidamento degli incarichi per l'esecuzione degli studi di cui all'articolo 1 tiene conto dello stato delle conoscenze acquisite con gli studi di Microzonazione Sismica. Gli studi dovranno essere condotti in conformità con: "Linee guida per la gestione del territorio in aree interessate da Faglie Attive e Capaci (2015)", "Proposta per una migliore applicazione delle Linee Guida FAC" e "Indicazioni per le indagini sulle faglie attive e capaci nel livello 3 di MS" (cfr. Allegato tecnico).

2. I soggetti di cui all'Art. 2, comma 2, verranno selezionati mediante le procedure di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, qualora l'importo sia nel limite di legge ivi previsto al netto di IVA, ovvero mediante la procedura di cui al comma 2 lett. b), dello stesso articolo 36 nel caso di importi superiori al predetto limite.

Art. 5 - Requisiti professionali per l'affidamento degli incarichi

1. L'affidamento dell'incarico di studio di cui all'articolo 1 è rivolto a soggetti di elevata competenza negli studi geologici di pericolosità sismica che dispongano dei seguenti requisiti:

- comprovata conoscenza della Geologia e dell'evoluzione geodinamica dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al quadro cinematico attuale;
- comprovata conoscenza della stratigrafia e dell'evoluzione geologica del Quaternario dell'Appennino centrale, con particolare riferimento al Pleistocene Superiore-Olocene;
- comprovata esperienza nel campo della Geologia Strutturale, Geofisica di esplorazione e della Geomorfologia;
- comprovata esperienza in studi finalizzati all'individuazione e parametrizzazione di faglie attive e capaci;
- comprovata esperienza negli studi di Paleosismologia e di geocronologia del Quaternario ed in particolare nella progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche. In ragione dell'esperienza richiesta, ed in considerazione della complessità e specificità degli studi in materia e delle risorse, umane e strumentali,

necessarie per la loro esecuzione, l'affidamento è rivolto a Dipartimenti universitari ed Enti di ricerca e a soggetti parimenti in possesso dei requisiti sopraindicati, residenti in Italia o altro Stato membro dell'Unione Europea.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono dimostrare, come previsto dall'Art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, attraverso la presentazione di dettagliata documentazione:

- di avere svolto, negli ultimi dieci anni, studi in materia di Faglie Attive e Capaci oggetto di pubblicazione scientifica, ovvero regolarmente trasmessi ed approvati dal Committente;
- di avere svolto attività di rilevamento geologico, geologico-strutturale, geomorfologico e morfoneotettonico;
- di aver svolto studi paleosismologici mediante progettazione, esecuzione ed interpretazione di trincee paleosismologiche;
- di avere implementato banche dati geografiche e/o Sistemi Informativi Territoriali (S.I.T.) in ambiente G.I.S.

3. Ciascun soggetto di cui al comma 1 può essere affidatario di non più di uno studio di approfondimento conoscitivo (per Lotti) di cui al presente Capo.

Art. 6 - Tempistiche di affidamento e consegna dei lavori

1. Entro 180 giorni dall'affidamento degli incarichi i soggetti affidatari eseguono gli studi e producono i risultati che saranno validati dal Gruppo di Lavoro FAC entro i successivi 30 giorni.

2. Gli esiti degli studi sulle faglie attive e capaci sono trasmessi ai sindaci dei comuni interessati, i quali provvedono a porre in essere tutti gli atti necessari finalizzati al recepimento negli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica degli interventi di ricostruzione

3. Le Regioni adottano gli studi e li utilizzano per le attività di pianificazione a scala regionale.

Art. 7 - Oggetto e finalità dell'Accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario Straordinario e l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione

1. Il Commissario straordinario, al fine di assicurare l'urgente avvio delle attività di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, provvede a stipulare, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n.241, apposito Accordo di collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) interagenti con le previsioni di ricostruzione, attraverso la elaborazione di un quadro conoscitivo aggiornato da recepire da parte della medesima Autorità per l'aggiornamento dei Piani per l'Assetto Idrogeologico (PAI) sul territorio delle aree interessate dal sisma del 2016 e 2017, con la condivisione delle Regioni.

2. Gli studi di approfondimento delle frane che determinano livelli di pericolosità elevata o molto elevata presenti nei PAI riguarderanno n. 295 scenari di frana (n.434 poligoni), e prioritariamente quelli che interessano i centri abitati oggetto di ricostruzione oppure che interferiscono direttamente con le ipotesi di perimetrazione (Piani Attuativi e PSR) già predisposte dai Comuni, e determinano il completamento della revisione critica delle pericolosità geologiche presenti sul territorio dopo lo studio delle frane sismoindotte di cui al Capo II del presente Titolo, e delle Faglie Attive e Capaci di cui al Capo III del presente Titolo, attuata attraverso convenzione con

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1, è approvato lo schema di Accordo di collaborazione scientifica allegato al presente Capo (All. A, Ord. 113/2020), corredato di un Allegato tecnico contenente la metodologia applicativa e la ripartizione delle voci di cofinanziamento per oneri di ricerca.

Art. 8 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Capo, relativi alla quota di cofinanziamento a carico del Commissario Straordinario, nella misura massima di € 3.200.000,00, si provvede con le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto Sisma.

PARTE QUARTA (NOTE)

LA PROGRAMMAZIONE E LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

TITOLO I: LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

CAPO I: La pianificazione urbanistica

Art. 1 - Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. Il presente Capo disciplina, sulla base dei poteri di ordinanza riconosciuti al Commissario straordinario dalle legge ed, in particolare, dagli artt. 2, 5 e 11 del decreto Sisma, l'attività di programmazione e pianificazione urbanistica della ricostruzione, tenendo conto degli strumenti urbanistici vigenti, delle perimetrazioni dei centri storici e dei piani attuativi approvati o in corso di approvazione sulla base dei principi di semplificazione e di unitarietà dello strumento di programmazione della ricostruzione, nonché dell'immediata attuabilità degli interventi edilizi conformi al preesistente.

2. I Programmi Straordinari di Ricostruzione (di seguito, per brevità, anche P.S.R.) di cui all'Art. 3-bis, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, possono riguardare ciascuno dei Comuni o loro ambiti specifici, ovvero più Comuni in forma associata, tra quelli individuati nell'Allegato (Art. 1 dell'ordinanza 101/2020, e successive eventuali integrazioni).

3. I P.S.R. definiscono il quadro organico delle attività relative alla ricostruzione e contengono indirizzi, criteri, prescrizioni e ogni altro elemento ritenuto utile a favorire speditezza, efficacia e qualità della ricostruzione, tenuto conto delle peculiarità dei territori. Essi hanno natura prevalentemente programmatica e di indirizzo nei confronti degli strumenti della pianificazione urbanistica, dei programmi e dei progetti della ricostruzione privata ma possono contenere scelte aventi valenza urbanistica da attuare attraverso specifici strumenti, anche in variante. Gli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati fanno parte integrante e sostanziale dei P.S.R.

4. I Programmi Straordinari per la ricostruzione possono essere aggiornati, con le stesse modalità disciplinate dal presente capo, in relazione alle mutate esigenze di interesse pubblico.

5. Le Linee Guida allegate al presente Capo contengono, in una visione unitaria dei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, principi e indirizzi comuni che possono essere liberamente assunti come quadro di riferimento per i P.S.R. e più in generale per le attività dei comuni finalizzate alla ricostruzione.

6. La Struttura Commissariale cura il monitoraggio e assicura la coerenza degli strumenti della

programmazione e pianificazione con gli indirizzi e i contenuti delle presenti disposizioni al fine di garantirne l'efficace attuazione e la qualità urbanistica ed edilizia della ricostruzione.

Art. 2 - Proposta dei comuni per i Programmi Straordinari di Ricostruzione

1. Allo scopo di promuovere una ricostruzione integrata e sostenibile, i Comuni maggiormente colpiti, come individuati nell'Allegato al presente Capo e successive eventuali integrazioni, sulla base dei principali elementi storici, culturali, ambientali ed economici del territorio e dello stato dei luoghi, adottano, in via facoltativa, una delibera del Consiglio Comunale che costituisce proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, contenente:

- a) una verifica dell'adeguatezza della strumentazione urbanistica vigente e in via di adozione, anche ai fini dell'indicazione di eventuali varianti necessarie, in particolare per le delocalizzazioni, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni ed il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza;
- b) l'identificazione degli aggregati strutturali, nonché, ove necessario, la definizione di principi per la risoluzione di casi di inerzia e/o frammentazione della proprietà;
- c) l'individuazione delle opere pubbliche prioritarie in quanto rilevanti e urgenti per il corretto assetto e la protezione del territorio o del contesto urbano, quali, a titolo di esempio, opere di messa in sicurezza, strutture e infrastrutture strategiche, sottoservizi, e ogni opera o intervento il cui differimento limita o condiziona il corretto e spedito procedere delle attività di ricostruzione;
- d) indirizzi e prescrizioni per la cantierizzazione, in coerenza con le Linee Guida allegate al presente Capo;
- e) l'indicazione degli edifici o aggregati da delocalizzare per ragioni di sicurezza e/o di miglioramento della qualità urbana;
- f) indirizzi e/o disposizioni regolamentari, comunque denominati, per gli interventi sul patrimonio edilizio storico e la qualità architettonica;
- g) ogni altro elemento o indirizzo utile o opportuno ai fini della ricostruzione.

2. I P.S.R. possono, facoltativamente e non obbligatoriamente, contenere:

- a) indirizzi per l'accessibilità urbana e la mobilità, e in generale tutti gli strumenti utili a garantire qualità, efficacia e innovazione del processo di ricostruzione;
- b) l'indicazione delle priorità della ricostruzione di edifici e spazi pubblici e di edifici privati per motivi di rilevanza strategica o identitaria per la comunità o di funzionalità del contesto cui appartengono;
- c) l'indicazione di eventuali opere nuove, opere e servizi ambientali e di efficientamento energetico;
- d) l'indicazione di eventuali aree esterne alle perimetrazioni meritevoli di interventi di rigenerazione urbana, ivi comprese le aree utilizzate per le localizzazioni di emergenza.
- e) Indirizzi per la definizione della Struttura Urbana Minima negli strumenti di pianificazione generale e attuativa.

3. In fase di prima applicazione, il competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione, su proposta del Comune, ha facoltà di adottare un P.S.R. con i contenuti minimi ritenuti opportuni ai fini delle specifiche esigenze della ricostruzione. I P.S.R. sono aggiornabili periodicamente nelle stesse forme e procedure previste dal presente Capo.

4. Nella delibera consiliare di cui al comma 1, i Comuni possono prendere in considerazione, in alternativa alla ricostruzione privata, la modalità di intervento della ricostruzione pubblica dei centri storici maggiormente colpiti, ai sensi dell'Art. 11 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, attraverso un piano/programma di iniziativa pubblica e l'affidamento dei lavori di ricostruzione tramite procedure ad evidenza pubblica, in uno o più lotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate al presente Capo II piano/programma di ricostruzione pubblica, proposto con delibera consiliare e approvato con ordinanza, è predisposto con l'ausilio tecnico e finanziario del competente Ufficio Speciale per la Ricostruzione e può essere attuato con i poteri di accelerazione e di deroga riconosciuti dalla legge al Commissario straordinario.

5. Nella medesima delibera consiliare, i Comuni possono, altresì, prendere in considerazione, ai fini della ricostruzione, lo strumento del concorso di progettazione, ai sensi degli artt. 152 e ss. del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto idee per la ricostruzione pubblica e/o privata e l'affidamento ai vincitori della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della direzione dei lavori delle opere pubbliche e dei servizi pubblici comunali, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida allegate al presente Capo.

6. Anche su impulso delle Regioni, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, con l'accordo dei Comuni interessati, possono proporre Programmi Straordinari di Ricostruzione riguardanti progetti e azioni di livello intercomunale, quali la localizzazione di un nuovo plesso scolastico, viabilità, progetti per l'attrattività turistica e la valorizzazione dei territori naturali e ogni altro intervento relativo a opere, infrastrutture o servizi di carattere sovracomunale in grado di contribuire al rilancio dei territori anche attraverso nuovi modelli di soft economy.

7. Nell'elaborazione della proposta di P.S.R. di cui al comma 1, i Comuni adottano le opportune forme di partecipazione delle comunità, oltre a quelle già previste dagli artt. 7-10 della vigente legge 241/1990, anche attraverso l'udienza pubblica, secondo quanto previsto dal Capo VII-bis, Titolo Primo, Parte Seconda del presente Testo Unico.

8. I P.S.R. recepiscono gli studi di microzonazione sismica e i successivi approfondimenti di cui al Titolo V, Parte Terza del presente Testo unico.

Art. 3 - Procedura di approvazione dei P.S.R.

1. La proposta di Programma Straordinario di Ricostruzione è formulata con delibera consiliare ai sensi dell'art. 2, comma 1 ed è inviata agli Uffici Speciali per la Ricostruzione che, previa istruttoria ed eventuale integrazione, procedono alla predisposizione definitiva ai fini della successiva trasmissione, per l'approvazione, al Presidente della Regione-Vice Commissario per la ricostruzione.

2. I P.S.R. sono approvati con decreto del Vice-Commissario per la ricostruzione, acquisito il parere della Conferenza permanente di cui all'Art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Art. 4 - I piani attuativi

1. I piani attuativi previsti all'art. 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 sono facoltativi.

2. I piani attuativi in via di adozione si adeguano ai principi del presente Capo che, in tal senso, aggiornano i "Criteri di indirizzo per la pianificazione finalizzata alla progettazione e realizzazione degli interventi di ricostruzione" di cui all'Allegato (allegato 1 dell'ordinanza 39/2017).

In particolare i piani attuativi si adeguano:

a) al regime degli interventi diretti conformi al preesistente di cui all'art.1, comma 2, Capo II, Parte IV del

presente Testo unico.

b) al regime dei titoli edilizi ai sensi dell'Art. 1, comma 3, Capo II, Parte IV del presente Testo unico.

3. I piani attuativi disciplinano in particolare:

a) la delocalizzazione di insiemi di edifici o porzioni di tessuto urbano per motivi di sicurezza, con le relative opere di urbanizzazione e i servizi, le nuove destinazioni urbanistiche, le nuove costruzioni, il recupero delle aree interessate dalle soluzioni abitative o altri insediamenti di emergenza e altre varianti necessarie;

b) eventuali prescrizioni o indicazioni di carattere costruttivo, tipologico, morfologico, architettonico per gli interventi sul patrimonio edilizio storico;

c) opere e infrastrutture pubbliche ricomprese nel perimetro del piano;

d) nell'ambito dell'impianto urbano preesistente: creazione spazi pubblici, individuazione di spazi aperti o vie d'accesso prioritarie a scopo di sicurezza, altre azioni di riqualificazione o rigenerazione urbana non attuabili in conformità col preesistente, tenendo conto delle Linee guida allegate al presente Capo;

4. Nei Comuni maggiormente colpiti dal sisma, i piani attuativi approvati concorrono e fanno parte integrante del Programma Straordinario di Ricostruzione.

5. I piani attuativi non sono soggetti a V.a.s. o a verifica di assoggettabilità, a meno che non ricorrano contemporaneamente le tre condizioni poste dall'Art. 11, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n.189 come modificato ai sensi dell'Art. 9, del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55.

Il piano attuativo con effetti di variante conformativa preordinata all'esproprio contiene la previsione delle risorse occorrenti all'amministrazione comunale per l'acquisizione del titolo di proprietà dei terreni interessati, privilegiando gli accordi bonari, secondo le leggi vigenti in materia.

CAPO II: I programmi straordinari di ricostruzione

Art. 1 - Disciplina degli interventi conformi e delle deroghe

1. Gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali.

2. Ai sensi dell'Art. 3-bis, d.lgs 24 ottobre 2019, n. 123 e dell'Art.10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tutti i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, gli interventi di ricostruzione di edifici pubblici o privati in tutto o in parte lesionati, crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, sono autorizzati e immediatamente attuabili anche in deroga ai vigenti strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, a condizione che detti interventi siano diretti alla realizzazione di edifici conformi a quelli preesistenti quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico e configurazione degli esterni, fatte salve le modifiche planivolumetriche e di sedime necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, igienico-sanitaria, di sicurezza e per l'accessibilità.

3. Agli interventi di cui al comma 2, trattandosi di ricostruzione conforme a quanto già legittimamente esistente, non si applicano tutte le prescrizioni dei piani urbanistici, degli strumenti comunali e della pianificazione territoriale, riguardanti nuovi interventi e costruzioni edilizie, in materia di altezza, distanze, indici di edificabilità, parametri edilizi e urbanistici, vincoli di qualsivoglia natura, salvo il rispetto di quelli previsti dal Testo unico

dell'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi sugli immobili esistenti non espressamente oggetto della presente disciplina.

4. Tutti gli interventi conformi ai volumi preesistenti, nei limiti di cui all'Art. 3-bis del decreto-legge 123/2019, anche per le ristrutturazioni con totale demolizione nei centri storici, sono realizzati attraverso la S.c.i.a. edilizia, mentre le ristrutturazioni difformi, ossia eccedenti le modeste variazioni ammesse, sono assoggettate a permesso di costruire che dovrà valutare il miglioramento della qualità architettonica nel contesto urbano in cui si colloca.

5. Gli interventi riguardanti nuove costruzioni, delocalizzazioni o che determinano aumenti di volumetrie rispetto a quelle preesistenti, salvo che per ragioni di efficientamento energetico e sismico, sono attuati previo rilascio di permesso di costruire.

6. Il professionista, che assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'Art. 29 comma 3, del DPR 380 del 2001, assevera e attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art.4, Parte seconda, Capo V del presente Testo unico e dell'Art. 10, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, la conformità urbanistica ed edilizia degli interventi di cui al presente articolo.

7. Gli interventi edilizi attuati nei limiti dell'Art. 3-bis del decreto legge 123/2019 non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e del D.P.R. 31 dicembre 2017, n. 31, nonché dell'Art. 8 della Parte seconda, Capo V del presente Testo unico.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle costruzioni interessate da interventi edilizi abusivi gravi, che non siano compresi nelle ipotesi di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, ovvero per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione. Resta ferma l'applicazione, in caso di sanatoria di eventuali difformità edilizie, del pagamento della sanzione di cui all'articolo 1-sexies, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89.

9. Per gli interventi di nuova costruzione, le ristrutturazioni con aumenti di volumetrie e le delocalizzazioni di edifici, i comuni possono stabilire, con propri provvedimenti e nei modi previsti dalle leggi, deroghe o prescrizioni diverse da quelle attualmente in vigore.

CAPO III: Disposizioni per l'accelerazione della ricostruzione privata

Art. 1 - Le attività dei comuni per la ricostruzione

1. Ai sensi del presente Capo e delle leggi richiamate, i comuni maggiormente colpiti individuati ai sensi dell'Allegato al presente Capo, e successive eventuali integrazioni:

a) autorizzano con S.c.i.a. gli interventi edilizi conformi ai sensi dell'Art.1, comma 2, Capo II, Parte IV del presente Testo unico, senza necessità di preventiva approvazione di piani urbanistici o programmi comunque denominati, salvi i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione degli aggregati strutturali ove non inclusi nella domanda;

b) possono dotarsi, con il P.S.R., di uno strumento integrato di programmazione e gestione del processo della ricostruzione procedendo ai sensi degli artt. 2 e 3, Capo I, Parte IV del presente Testo unico;

c) ridefiniscono, ai sensi dell'Art. 4, Capo I, Parte IV del presente Testo unico, le previsioni dei piani attuativi

o comunque denominati, eventualmente in via di predisposizione, considerato lo stato di avanzamento della progettazione, sulla base delle disposizioni del presente Testo unico e delle norme di legge in esso richiamate, riconducendoli ai casi di delocalizzazioni, nuove costruzioni non preesistenti, nuova destinazione urbanistica o recupero di aree occupate da insediamenti di emergenza, e altri casi in cui, facoltativamente, è ritenuta utile la variante urbanistica;

d) valutano, in alternativa alla variante urbanistica, nei casi in cui l'interesse pubblico cui è sotteso l'intervento può essere soddisfatto con modalità semplificata (delocalizzazione di singoli immobili, realizzazione di opere di urbanizzazione o di servizi) il ricorso allo strumento del permesso di costruire convenzionato.

2. I comuni non compresi nell'elenco di cui sopra si attengono agli stessi principi di cui alle lett. a), c) e d) del precedente comma 1 e del presente Capo, anche nel caso di avvenuto conferimento dell'incarico per la redazione di un piano attuativo, allo scopo di uniformarsi al principio dell'unicità dello strumento della ricostruzione.

3. La conformità urbanistica è attestata dal professionista abilitato ai sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Gli uffici comunali non possono rifiutare l'attestazione di assenza di procedure sanzionatorie o di condono formalmente pendenti sull'edificio oggetto dell'intervento. In assenza di riscontro, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda presentata dal professionista, si forma il silenzio assenso ai sensi delle disposizioni di cui al Capo V, Titolo I, Parte Seconda del presente Testo unico.

4. Nel caso di abusi edilizi lievi, commessi anteriormente alla data del 24 agosto 2016, per interventi soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'Art. 22 del Testo unico dell'edilizia, si applica la sanatoria prevista dall'art.1 sexies, comma 1, del decreto legge 29 maggio 2018, n.55, come convertito nella legge 24 luglio 2018, n.89. Al fine di favorire la semplificazione nel rispetto dei principi di legge, si applica di regola la sanzione di euro 516,00, che è raddoppiata per i casi di ristrutturazione edilizia e nei casi in cui risultava complessa o impossibile la stima dell'aumento di valore dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all'abuso.

5. Per le domande di S.c.i.a. e di C.i.l.a. edilizia presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente TU ed integrate dal professionista ai sensi i comuni applicano il precedente comma 4.

6. I comuni procedono agli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata necessari alle attività di pianificazione e programmazione di cui al presente Testo unico. Con decreto del Commissario Straordinario è istituito un gruppo di lavoro con funzioni di verifica e messa in coerenza degli esiti di tali approfondimenti.

Art. 2 - Fondo per la redazione dei P.S.R e delle attività di pianificazione

1. Allo scopo di accelerare la definizione dei Programmi Straordinari per la Ricostruzione nonché, ove necessario, i piani attuativi di cui all'Art. 11, del decreto legge Sisma e gli approfondimenti sulle aree in dissesto a pericolosità elevata o molto elevata, è istituito, con decreto del Commissario Straordinario, un fondo fino a un importo massimo di € 5.000.000,00 a valere sui fondi della contabilità speciale di cui all'art. 4, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

2. Al fine della piena e spedita attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, con il decreto n.99/2021 il Commissario straordinario ha disciplinato le condizioni di accesso alle risorse di cui allo stesso comma 1 in favore degli Uffici Speciali della Ricostruzione e dei Comuni per finanziare i servizi tecniche professionali

necessari alla redazione dei piani, programmi, studi, analisi e indagini da parte di liberi professionisti, di società o enti privati e pubblici, università e centri di ricerca.

3. Previa istruttoria da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Commissario Straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per il conseguimento delle finalità di programmazione e pianificazione di cui alla presente Parte.

PARTE QUINTA ([NOTE](#))

GLI OPERATORI PRIVATI

TITOLO I: I PROFESSIONISTI E LE IMPRESE

CAPO I: Professionisti

Sezione I: Disposizioni in tema di attività professionali

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Capo, in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto Sisma, contiene le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori mediante l'adozione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

2. Le disposizioni del decreto Sisma e quelle del presente Capo si applicano a tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del predetto decreto.

Art. 2 - Approvazione dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica e dello schema di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario ed il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali

1. Sono approvati gli schemi di Protocollo d'intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (Allegato 1) e tra il Commissario Straordinario e il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali (Allegato 2 recanti "Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'art. 34, commi 1, 2, 5 e 7, Decreto Sisma, schema di contratto tipo, censimento dei danni ed istituzione dell'Osservatorio della ricostruzione", come successivamente modificati.

2. Gli schemi di Protocollo d'intesa, di cui al precedente comma 1, costituenti gli Allegati "1" e "2" del presente Testo Unico, contengono: a) i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'«elenco speciale»; b) la disciplina analitica e di dettaglio del contributo previsto dall'art. 34, comma 5 del medesimo decreto Sisma; c) in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 34, comma 7, del medesimo decreto legge, con riguardo agli interventi di ricostruzione privata, i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale; d) la disciplina dello svolgimento da parte dei professionisti dell'attività prevista dal presente capo; e) la disciplina relativa alla composizione ed alle funzioni

dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'Allegato 1 del Capo I, Titolo I, Parte I del presente Testo unico.

Art. 2-bis - Contributo del Commissario per i compensi professionali

1. I compensi professionali nella ricostruzione privata sono determinati, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del decreto Sisma, come modificato dall'art. 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base del Protocollo di intesa (Allegato 3). Il medesimo protocollo disciplina in modo dettagliato le percentuali relative alle singole prestazioni professionali, con riferimento alle principali attività, nonché la disciplina delle spese, i visti di congruità dell'ordine professionale competente, gli aspetti disciplinari e sanzionatori.

2. Il contributo pubblico è corrisposto direttamente al professionista incaricato della progettazione architettonica e dell'asseverazione, che è anche il coordinatore dell'intervento nei rapporti con l'USR e con i soggetti pubblici titolari di potere autorizzatorio, nonché, ove diversi dal precedente e fatta salva una diversa futura disciplina per gli interventi relativi agli aggregati, al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e, se diverso, dal coordinatore in fase di esecuzione, al geologo, al collaudatore dell'intervento, nonché a non più di due figure specialistiche, che devono essere espressamente indicate nel contratto, e non ad altre figure professionali che eventualmente collaborano nell'esecuzione delle attività professionali.

Art. 3 - Approvazione dello schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016

1. È approvato lo schema di contratto tipo per lo svolgimento di prestazioni d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016.

2. Lo schema di contratto, di cui al precedente comma 1, è previsto dall'Allegato 4.

3. Tutti i professionisti, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto Sisma, in relazione alle attività disciplinate dal sopra menzionato decreto legge e dal presente Capo: a) non possono accettare incarichi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità allo schema di contratto tipo allegato al presente Capo; b) non possono cedere a terzi i contratti sottoscritti con i committenti in assenza dell'approvazione da parte del committente e dell'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 34; c) ai fini dell'esecuzione delle prestazioni d'opera intellettuale previste dal contratto possono avvalersi, direttamente, o indirettamente, dell'attività di terzi, diversi dal proprio personale dipendente, dai collaboratori in forma coordinata e continuativa e, per i professionisti associati, per le società di professionisti, per le società di ingegneria, per i consorzi, per i GEIE ed i raggruppamenti temporanei come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettera g) dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2, dagli appartenenti all'associazione, alla società, al consorzio, al GEIE ovvero al raggruppamento temporaneo, fermo restando per ciascun soggetto l'applicazione della specifica disciplina di settore. Al fine della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale è necessario: a) l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto Sisma; b) il possesso di adeguata copertura assicurativa di responsabilità professionale; c) l'indicazione specifica delle prestazioni professionali affidate con il contratto; d) l'approvazione del contratto da parte del committente.

4. Il progettista o il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela

entro il secondo grado, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societari nelle stesse. A tale fine, il professionista produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. L'inosservanza dei divieti previsti dal terzo comma comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma e il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

6. L'inosservanza del divieto previsto dal quarto comma comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto Sisma, ed è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto Sisma che, ove già corrisposto in tutto o in parte, viene revocato.

Art. 4 - Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale, previsto dall'articolo 34 del decreto Sisma, i professionisti in possesso dei requisiti di cui al successivo quarto comma.

2. Ai fini dell'iscrizione di cui al primo comma, le società di ingegneria devono altresì possedere i requisiti previsti dall'articolo 46, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016, n. 263.

3. Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-Sisma, tutti coloro i quali, nell'ambito dell'attività di ricostruzione sia pubblica che privata, siano chiamati a svolgere prestazioni specialistiche, connesse o comunque afferenti all'attività di progettazione o di direzione lavori, la cui effettuazione richiede obbligatoriamente l'iscrizione in un elenco tenuto da una Pubblica Amministrazione o da un Ente pubblico.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale, i professionisti di cui al precedente comma 3 devono attestare, nella domanda di iscrizione, nei modi e nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritto all'albo professionale tenuto dall'ordine di appartenenza;
- b) non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della pubblicazione dell'avviso per la formazione dell'elenco;
- c) non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica amministrazione. La causa di esclusione perdura nei limiti della durata della pena ovvero della misura restrittiva, fatte salve le eventuali peneaccessorie;
- d) non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- e) essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento o della Gestione separata INPS;

- f) rispettare gli obblighi deontologici e professionali;
- g) essere un operatore economico professionale riconducibile, con riferimento alle opere pubbliche, ad una delle categorie previste dall'art. 46 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero, con riferimento alle opere private, ad una delle seguenti categorie soggettive (ferma restando l'equivalenza per i professionisti UE aventi sede o stabilizzati in altri stati membri): professionisti individuali; professionisti associati; società tra professionisti di cui al decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 attuativo dell'art. 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183; società di persone; società di capitali; società cooperative; consorzi; raggruppamenti temporanei fra operatori economici professionali riconducibili alle sopraindicate categorie;
- h) essere in possesso di requisiti di affidabilità e di professionalità, adeguati e proporzionati alla natura ed alla tipologia dell'attività che si intende svolgere, comprovata mediante apposito curriculum vitae, contenente le informazioni essenziali e la descrizione della struttura organizzativa (personale e risorse strumentali), esistente al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed impiegabile per lo svolgimento dell'attività;
- i) esistenza di idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 5 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
- j) essere in regola con gli obblighi formativi di cui all'articolo 7 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;
- k) rispetto dei limiti degli incarichi professionali ai fini del divieto di concentrazione.

5. In caso di sopravvenuta insussistenza di uno dei requisiti previsti dalle lettere da a) a k) del precedente comma 4 il professionista è automaticamente cancellato dall'elenco speciale.

6. L'iscrizione dei professionisti di cui al precedente comma 4 avviene secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 5.

7. In materia di appalti pubblici, i professionisti interessati a partecipare alle procedure di affidamento devono essere iscritti all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto Sisma, ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 50 del 2016.

Art. 5 - Modalità di iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti

1. Il Commissario straordinario cura la formazione e l'aggiornamento dell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del Sisma, mediante apposito avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, elaborato secondo i criteri generali ed i requisiti minimi previsti dal precedente articolo 2.

2. La manifestazione di interesse deve essere formulata dal professionista mediante la compilazione del modulo allegato all'avviso pubblico previsto dal precedente comma 1, inviato utilizzando l'apposita piattaforma tecnologica predisposta dal Commissario Straordinario. Nel caso in cui la piattaforma tecnologica prevista dal precedente periodo non sia ancora stata istituita ovvero funzionante alla data di entrata in vigore del presente Testo Unico, l'invio della manifestazione di interesse deve essere effettuato, a mezzo posta elettronica certificata, all'apposito indirizzo PEC del Commissario Straordinario indicato nell'avviso pubblico.

Art. 6 - Gestione dell'Elenco Speciale

1. Il Commissario Straordinario provvede all'aggiornamento periodico dei dati contenuti nell'Elenco speciale, sulla base delle informazioni fornite dai professionisti e dei dati emergenti dall'attività di verifica e controllo

effettuata su quanto dichiarato.

2. Il Commissario Straordinario rifiuta l'iscrizione e provvede, nel caso, alla cancellazione nell'Elenco speciale in caso di accertata insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Capo.

3. Il Commissario Straordinario dispone la non iscrizione nell'Elenco speciale ovvero la sospensione del professionista iscritto, nel caso di accertata incongruità di più di tre schede AeDES.

Art. 7 - Compenso dovuto al professionista per la redazione della scheda AeDES e perizia giurata sia nel caso di edificio classificato come agibile e sia inagibile

1. In caso di svolgimento di prestazione d'opera intellettuale in favore di committenti privati per la ricostruzione post-sisma 2016 consistente nella redazione di scheda AeDES e di perizia giurata a seguito di scheda FAST con esito di inutilizzabilità, è riconosciuto al professionista un compenso differenziato in base al numero delle unità immobiliari dell'edificio residenziale interessati dalla prestazione o alla superficie dell'edificio produttivo.

2. Il compenso è determinato secondo i criteri e gli importi indicati nella tabella costituente l'Allegato 5

3. Nel caso in cui la scheda AeDES con esito "B", "C" e "E" e la perizia giurata confermino l'inagibilità, in tutto o in parte dell'edificio, il compenso dovuto è computato sulle spese tecniche dell'intervento di riparazione, miglioramento o ricostruzione e liquidato secondo le modalità e procedure previste nel presente Testo unico.

4. Qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, sia classificato come agibile secondo la procedura AeDES "A", al professionista è riconosciuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 45 del 2017, un contributo, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, per l'attività di redazione della scheda AeDES e della perizia giurata, determinato secondo gli importi di cui all'Allegato 5.

5. Ai fini della liquidazione del contributo previsto dal comma 1, il professionista provvede a depositare presso il competente Ufficio speciale per ricostruzione apposita domanda redatta in conformità al modello, costituente l'Allegato 6e reperibile sul sito del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, corredata, a pena di inammissibilità della richiesta, dei seguenti documenti:

a) lettera d'incarico;

b) dichiarazione sostitutiva rilasciata dal committente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di una delle seguenti situazioni:

– essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto Sisma, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; – essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari, che, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n.

189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, e adibite a residenza anagrafica del conduttore, del comodatario o dell'assegnatario;

- essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari di unità immobiliari diverse da quelle previste nella prima e nella seconda alinea;

- essere proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;

- essere soggetto mandatario incaricato da proprietario o usufruttuario o titolare di diritti reali di garanzia o familiare che si sostituiscano ai proprietari delle strutture e delle parti comuni degli edifici, nei quali, alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, era presente un'unità immobiliare di cui alla prima, alla seconda o alla terza alinea;

- essere titolare di attività produttive ovvero essere obbligato, per legge o per contratto o sulla base di altro titolo giuridico valido alla data della domanda, a sostenere le spese per la riparazione o ricostruzione delle unità immobiliari, degli impianti e beni mobili strumentali all'attività danneggiati dal sisma, e che alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 189 del 2016, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 del decreto legge n. 189 del 2016 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis del decreto legge n. 189 del 2016, risultavano adibite all'esercizio dell'attività produttiva o ad essa strumentali;

c) scheda AeDES;

d) in allegato alla perizia giurata, una esauriente documentazione fotografica ed una sintetica relazione elaborata con particolare riferimento alle sezioni 3, 4, 5, 7 e 8 della scheda e con adeguata giustificazione del nesso di causalità del danno come determinato dagli eventi della sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016. Quest'ultimo aspetto deve essere particolarmente curato per gli edifici con interventi già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi, di cui all'art. 13 del decreto legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta un'adeguata documentazione fotografica del danno pregresso, dell'eventuale intervento parziale già effettuato e del danno prodotto dalla sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016.

5-bis. Il professionista che presenta la scheda Aedes e la perizia giurata di cui al comma precedente cura in particolare l'esatta identificazione del perimetro dell'unità strutturale

6. Entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, previa verifica della sussistenza in capo al committente di uno dei titoli giuridici previsti dalla lettera b) del precedente comma 5, nonché della completezza della domanda e della documentazione alla stessa allegata, procede alla liquidazione del contributo concedibile.

7. L'accoglimento della domanda, con l'indicazione specifica del contributo concesso, è comunicato all'istante, a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nella domanda di contributo. Con le stesse modalità è comunicato l'eventuale provvedimento di rigetto della domanda di contributo, con l'indicazione delle ragioni del mancato accoglimento della stessa.

8. L'Ufficio speciale può richiedere all'interessato integrazioni o chiarimenti, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso in cui entro tale termine le integrazioni e i chiarimenti richiesti non siano pervenuti, la domanda di contributo si intende rinunciata. In caso di richiesta di integrazioni o chiarimenti, il termine di cui al comma 3 è sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti. L'Ufficio speciale può in ogni caso respingere le domande qualora vengano riscontrate gravi incompletezze o carenze dei dati necessari alla valutazione, tali da non poter essere sanate con chiarimenti o integrazioni documentali.

9. In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio speciale procede, entro venti giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma 7 e dopo aver acquisito copia della fattura emessa dal professionista ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 nei confronti del committente, al pagamento del contributo riconosciuto oltre Iva e contributi previdenziali.

Art. 8 - Conclusione delle attività ai fini della concentrazione degli incarichi

1. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione privata di cui all'art. 34, comma 7, del Decreto legge n. 189/2016, la prestazione principale e le prestazioni parziali afferenti alla progettazione sono da intendersi concluse all'atto della concessione del contributo da parte degli Uffici speciali per la ricostruzione, mentre per la prestazione principale di direzione lavori e le prestazioni parziali relative alla fase di esecuzione dei lavori, che si avvia con l'inizio dei lavori, la conclusione dell'incarico deve intendersi coincidente con la redazione dello stato finale dei lavori e il deposito dell'istanza di saldo completa della documentazione prevista. Per i geologi la conclusione dell'incarico si ha con il deposito del progetto, che include la relazione, sulla piattaforma informatica.

2. Ai fini della verifica della concentrazione di incarichi contemporanei nella ricostruzione pubblica di cui all'art. 34, comma 6 del Decreto Sisma, la prestazione professionale del geologo, dei progettisti e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione si intende ultimata con la validazione e approvazione del progetto e, per quanto concerne le prestazioni di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudatore, che si avviano con il verbale di inizio dei lavori, si intendono ultimate con il collaudo o la regolare esecuzione dell'opera.

Art. 8-bis - Criteri finalizzati ad evitare la concentrazione degli incarichi professionali nella ricostruzione privata

1. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di progettazione ed esecuzione degli

interventi per la ricostruzione privata, il Commissario straordinario, esaminata la proposta formulata dalla Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica con la nota del 29 novembre 2016 prot. 527/2016 e le modifiche introdotte dal decreto legge n. 8 del 2017, stabilisce che:

- a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro venticinquemilioni;
- b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun professionista può assumere un numero di incarichi professionali superiore a trenta;
- c) i limiti previsti alle lettere a) e b) del presente paragrafo, dell'importo massimo dei lavori e dei trenta incarichi professionali, si applicano esclusivamente agli interventi di ripristino con miglioramento sismico oricostruzione delle attività produttive e degli immobili ad uso residenziale di cui agli articoli 11-12 (parte seconda capo 3 sezione III), e gli artt. da 7 a 10 (parte seconda capo 3 sezione II) del presente Testo Unico
- d) le prestazioni principali rese nei limiti di cui alle lettere a), b), c) del presente paragrafo sono: la progettazione architettonica e la direzione dei lavori;
- e) il numero delle prestazioni parziali relative agli interventi di cui alle lettere a), b), e c) del presente paragrafo è fissato in centocinquanta. Nelle prestazioni parziali sono ricomprese: rilievi dell'edificio, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità dei lavori, collaudo statico, relazione geologica;
- f) nel caso in cui il professionista esegua sia prestazioni principali che parziali il numero complessivo degli incarichi è pari a centoventi di cui trenta per prestazioni principali e novanta per prestazioni parziali.

I limiti di cui al presente comma si applicano a tutti gli operatori, in forma singola o associata, abilitati allo svolgimento dei servizi tecnici ai sensi delle leggi vigenti in materia di ordinamento professionale.

2. I limiti massimi previsti dal precedente comma 1, sono aumentati: a) nella misura del 25%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare); b) nella misura del 30%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un solo ambito o settore tecnico – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo monodisciplinare) di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni; c) nella misura del 30% in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare); d) nella misura del 35%, in caso di professionisti associati, società tra professionisti e raggruppamenti temporanei tra professionisti operanti in un due o più ambiti o settori tecnici – professionali (c.d. società, associazione o raggruppamento temporaneo multidisciplinare), di cui almeno uno sia un giovane professionista tecnico, iscritto nell'albo professionale da meno di cinque anni.

5. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi, le Parti hanno predisposto uno schema di contratto tipo, che ogni professionista deve obbligatoriamente sottoscrivere con il committente beneficiario dei contributi.

6. Il rispetto dei limiti massimi previsti dai precedenti commi 1 e 2 viene accertato avendo riguardo al singolo

professionista iscritto. In presenza delle condizioni previste dalle lettere b) e d) del precedente comma 2, l'aumento è riconosciuto esclusivamente con riguardo all'attività professionale effettuata dal giovane professionista.

7. L'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi 1 e 2 ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 3 comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, nonché il non riconoscimento del contributo previsto dal medesimo articolo 34 ovvero la decadenza dallo stesso, con conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite.

8. Su motivata istanza del professionista iscritto che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione privata ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, può essere autorizzata, per una sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui ai predetti commi 1 e 2. L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione privata, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dal presente Testo Unico, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. In caso di accoglimento, con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dai precedenti commi 1 e 2.

9. Il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati riunito nel Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali precisa che l'inosservanza del limite massimo previsto dai precedenti commi ovvero dell'obbligo stabilito dal precedente comma 6 integra una condotta suscettibile di valutazione sul piano deontologico.

Art. 8-ter - Limiti e criteri per evitare

la concentrazione degli incarichi nella ricostruzione pubblica

1. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico possono essere conferiti, esclusivamente, agli operatori economici di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso dei necessari requisiti professionali, economico-finanziari e tecnico- organizzativi, iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016. L'iscrizione dell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 avviene secondo le modalità ed in presenza dei requisiti previsti dal presente Capo.

2. Al fine precipuo di evitare la possibile concentrazione degli incarichi di cui al precedente primo comma negli interventi relativi alle opere pubbliche, ivi comprese quelle inserite nell'Allegato (allegato n. 1 dell'ordinanza n. 33/2017) e quelle afferenti i beni culturali delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo:

a) è vietato il conferimento di incarichi professionali per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad Euro cinquanta milioni;

b) indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici.

3. I limiti di cui al comma 2 si applicano esclusivamente al conferimento di incarichi aventi ad oggetto le

seguenti prestazioni: progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

4. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico, relazione geologica e relazione archeologica.

5. Ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, i limiti previsti dai commi 2, 3 e 4 sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

6. Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016 che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo, superiore al 70% dei limiti previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4, può essere autorizzata, per un sola volta, con apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti di cui al secondo ed al terzo comma. L'autorizzazione di cui al precedente periodo può essere rilasciata soltanto in presenza di comprovati e documentati requisiti di affidabilità e di professionalità nello svolgimento dell'attività connessa alla ricostruzione pubblica, come disciplinata dal decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. e dalle ordinanze commissariali, e di un'adeguata e documentata capacità, anche di tipo organizzativo, proporzionata al numero ovvero al valore complessivo degli ulteriori incarichi indicati nell'istanza. Con il provvedimento di autorizzazione, viene determinato il numero massimo ovvero l'importo massimo degli incarichi professionali conferibili oltre i limiti previsti dal secondo e dal terzo comma. In ogni caso, gli incarichi assumibili, per effetto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente comma, non possono complessivamente superare, tenuto conto di quelli già svolti:

a) per le prestazioni di cui al precedente comma 3: l'importo, riferito ai lavori, di Euro settantacinque milioni ovvero, indipendentemente dall'importo dei lavori, il numero di venticinque;

b) per le prestazioni di cui al precedente comma 4: il numero di quarantacinque.

7. L'assunzione degli incarichi disciplinati dal presente articolo non rileva ai fini dell'osservanza dei limiti stabiliti nell'articolo 8, paragrafi 3, 4 e 6, degli Schemi di protocollo allegati 1 e 2 del presente Testo Unico.

8. I soggetti di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016 provvedono a comunicare, telematicamente, gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'articolo 34 del medesimo decreto legge ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo.

9. L'inosservanza dei limiti massimi previsti dai precedenti commi 2, 3 e 4 comporta la cancellazione del professionista dall'Elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto Sisma e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui l'esclusione per il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'Art. 34 del decreto Sisma, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.

10. In tutti i casi di rifiuto dell'iscrizione nell'Elenco speciale ovvero di cancellazione del professionista dall'Elenco speciale è escluso il riconoscimento al professionista di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività

svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del quinto comma dell'articolo 34 del decreto Sisma, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dall'art. 9 del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito. Con successivi provvedimenti commissariali verranno disciplinate le modalità di restituzione da parte del professionista del contributo percepito, il recupero coattivo del contributo in conformità alle previsioni contenute negli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e s.m.i., nonché le modalità di riversamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 4 del delle somme rimborsate o riscosse.

11. Il professionista in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo ovvero al momento dell'assunzione dell'incarico, in caso di affidamento diretto, provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai precedenti commi 2,3, e 4. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione del professionista dalla procedura ovvero, laddove sussistano i presupposti per un affidamento diretto, l'inconferibilità dell'incarico.

12. Il professionista incaricato è tenuto alla presentazione della domanda e del progetto entro e non oltre il termine di novanta giorni dal conferimento dell'incarico dando obbligatoria comunicazione al committente e allegando la comunicazione, a pena di improcedibilità, alla domanda sulla piattaforma informatica della Struttura Commissariale.

Nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio dei limiti di concentrazione degli incarichi professionali il Commissario straordinario può richiedere informazioni e disporre controlli.

Art. 9 - Osservatorio nazionale per la ricostruzione post-sisma 2016

1. L'Osservatorio tecnico per la ricostruzione post-sisma 2016 ha la funzione di analisi e di verifica delle diverse problematiche riguardanti i professionisti della ricostruzione pubblica e privata dei territori colpiti dal sisma, di evidenziare le criticità esistenti e di proporre soluzioni al Commissario straordinario.

2. L'Osservatorio tecnico si fa carico inoltre di segnalare quanto opportuno ai Consigli Nazionali degli Ordini professionali interessati per le determinazioni di competenza.

3. I componenti dell'Osservatorio tecnico sono nominati con provvedimento del Commissario straordinario nel numero massimo di 7 membri, di cui 6 espressione delle professioni tecniche, 1 espressione della Struttura commissariale, con funzione di presidente. Il presidente dispone ogni volta che lo ritiene opportuno la partecipazione dei direttori degli USR o loro delegati. Ad essi non spetta alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese effettive documentate. Su proposta del presidente, l'Osservatorio può disciplinare con regolamento i propri lavori.

Art. 10 - Istituzione del Servizio Assistenza ai professionisti

1. Ai fini della semplificazione delle attività dei professionisti, la Struttura commissariale adotta misure organizzative e specifiche risorse al fine di assicurare una costante assistenza e un supporto tecnico e informativo per la risoluzione del problema segnalato, fornendo le necessarie indicazioni.

2. A seconda del contenuto e del grado di criticità e priorità, le tematiche rappresentate, sono schedate ed organizzate su differenti livelli e tipologie.

3. In relazione alla natura delle richieste dei professionisti impegnati nella ricostruzione, è espressamente dedicato uno spazio sul sito istituzionale commissariale alle risposte ai quesiti frequenti (faq) di natura specifica e gestionale, la cui competenza è affidata al settore tecnico della struttura commissariale, ed ai quesiti di carattere generale aventi valenza di chiarimento applicativo e/o interpretazione delle norme commissariali, la cui competenza è posta in carico all'Ufficio del Consigliere giuridico.

4. Le risposte ai quesiti sono date immediatamente e comunque entro e non oltre 15 giorni, garantendo il coinvolgimento degli Uffici Speciali per la ricostruzione al fine della omogeneità dell'interpretazione.

Art. 11 - Disposizione finanziaria e programmatica

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comma 3 del presente Capo si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 5 del decreto Sisma.

2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 commi 4 e seguenti del presente Capo si fa fronte mediante le risorse previste dall'articolo 4, comma 3, del decreto Sisma.

3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario i dati relativi alle domande di contributo con l'indicazione degli oneri economici stimati secondo i criteri contenuti nel presente capo e la formulazione di apposita richiesta di anticipazione di somme a valere sulle risorse di cui al secondo comma del presente articolo. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto Sisma, provvede a determinare l'entità dell'anticipazione riconosciuta a ciascun Vicecommissario ed a disciplinare le modalità di rendicontazione da parte dei Presidenti delle Regioni – Vicecommissari dei contributi erogati attraverso l'impiego delle somme anticipate.

4. Con cadenza trimestrale, ciascun Presidente di Regione – Vicecommissario provvede a comunicare al Commissario Straordinario i dati relativi alle domande di contributo presentate nel trimestre precedente. Sulla base dei dati e delle richieste formulate ai sensi del precedente periodo, il Commissario straordinario, previa deliberazione della cabina di coordinamento prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto Sisma, provvede a determinare l'entità degli ulteriori trasferimenti di risorse in favore delle contabilità specialidi cui all'articolo 4, comma 4, del decreto Sisma.

Sezione II: Anticipazioni dei compensi per i professionisti

Art. 1-Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

1. Le disposizioni della presente Sezione, in attuazione dell'art. 34 comma 7-bis del Decreto Sisma , sono finalizzate a disciplinare i criteri, le modalità e i tempi dell'anticipazione ai tecnici e ai professionisti, delle spese tecniche per la progettazione e per la relazione geologica, e, alle imprese esecutrici, delle spese delle indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali afferenti agli interventi di edilizia privata di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, sia per danni lievi che per danni gravi, necessarie per la presentazione del progetto di riparazione con rafforzamento locale o ripristino

con miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, ubicati nei Comuni di cui all'art. 1 del citato Decreto-Legge.

Art. 2- Modalità di determinazione della anticipazione

1. La richiesta di concessione ed erogazione dell'anticipazione per le spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali, avviene nell'ambito della domanda di contributo da presentare secondo le modalità dettate dal presente Testo Unico.
2. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda:
 - a) verifica preliminarmente l'ammissibilità della domanda;
 - b) acquisisce le dichiarazioni sostitutive dei soggetti professionali di cui all'art. 1, rese ai sensi degli articoli 46 e 47, del DPR n. 445/2000, che contengono l'importo del contributo concedibile, delle spese tecniche per la progettazione, per la relazione geologica e delle spese per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali rese ai sensi del decreto Sisma.
3. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione concede, con proprio provvedimento, l'anticipazione al titolare del contributo ed eroga a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto Sisma, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, l'importo delle spese sostenute e documentate mediante produzione di fatture, per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali. Gli importi richiesti sono erogati sul conto corrente dedicato indicato dai singoli soggetti professionali.
4. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, concede l'anticipazione dando priorità alle domande già presentate, e trasmette lo stesso provvedimento al Commissario.
5. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione nel successivo provvedimento di concessione del contributo indica:
 - a) l'importo del contributo già erogato a titolo di anticipazione da riversare, da parte dell'Istituto di credito prescelto dal soggetto beneficiario, nella contabilità speciale intestata al Presidente della Regione – Vice Commissario straordinario;
 - b) determina l'importo complessivo delle spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali da corrispondere ai soggetti professionali, a seguito dell'effettiva determinazione del contributo, indicando la quota di anticipazione già erogata ed il saldo dovuto.
6. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nel provvedimento di autorizzazione alla liquidazione dell'anticipazione dell'80%, (SAL0), dovrà indicare la somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali, e quella a conguaglio per le spese tecniche e indagini specialistiche, commissionate, da versare sui rispettivi "conti correnti dedicati", e indicare le somme da rimborsare al 100% per le spese tecniche e indagini specialistiche eseguite.
7. La somma dell'anticipazione erogata ai soggetti professionali dovrà essere riversata, a cura dell'Istituto di credito prescelto da parte del soggetto beneficiario, sulla contabilità speciale del Presidente della Regione – Vice Commissario straordinario contestualmente alla erogazione del contributo relativo al SAL di cui al comma 6.

Art. 3 - Recupero anticipazioni non dovute e sanzioni

1. In tutti i casi di esclusione, revoca e rinuncia del contributo disciplinati dal presente Testo Unico, nonché nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si renda necessaria la restituzione anche parziale dell'anticipazione, l'Ufficio speciale adotta i provvedimenti per l'immediata ripetizione di quanto erogato in anticipazione e non dovuto al professionista. L'importo da restituire comprende la quota capitale, gli interessi e ogni altro onere dovuto. La restituzione deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di cui al periodo che precede.
2. In caso di inadempimento da parte del professionista, l'ufficio speciale ne dà espressa comunicazione al Commissario ai fini del recupero coattivo delle somme indebitamente percepite. Le somme riscosse sono riversate nelle contabilità speciali dei Vice commissari.
3. Nei casi in cui l'importo dichiarato dal professionista è superiore al contributo ammissibile e si configuri l'ipotesi di dichiarazione dolosamente mendace, l'Ufficio Speciale Ricostruzione trasmette gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente per gli adempimenti conseguenti.

Art. 4 - Trasferimento risorse finanziarie

1. Per le spese per la progettazione, per la relazione geologica, nonché per le indagini preliminari geognostiche e/o prove di laboratorio sui materiali è stanziata una somma complessiva di 50 milioni di euro così ripartita:
 - il 10%, in favore della Regione Abruzzo;
 - il 14%, in favore della Regione Lazio;
 - il 62%, in favore della Regione Marche;
 - il 14%, in favore della Regione Umbria.
2. L'ufficio Speciale Ricostruzione provvede a rendicontare con cadenza trimestrale al Commissario per la Ricostruzione i flussi dei pagamenti effettuati e delle somme riaccreditate ai termini della presente Sezione.

CAPO II: Gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo sono finalizzate a disciplinare l'istruttoria relativa alle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari, condotta dagli Uffici speciali per la ricostruzione, sulle domande di contributo per gli interventi di ricostruzione privata, in modo da rendere più celeri le relative procedure e garantire la correttezza dell'attività tecnica ed amministrativa propedeutica all'adozione del decreto di concessione dei contributi, anche in relazione alla successiva attività di verifica e controllo eseguita in attuazione dell'articolo 12, comma 5, del decreto Sisma.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle istanze di contributo presentate ai sensi del presente Testo unico.

Art. 2 - Disciplina delle spese per le attività professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi

1. Ferma la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie per lo svolgimento dell'incarico di amministratore di condominio, le spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e le spese di funzionamento dei consorzi

appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari, ivi compresi i compensi del presidente e del revisore unico dei conti, sono ammesse a contributo nel limite del:

- a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 100.000 euro;
- b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 100.000 euro e fino a 250.000 euro;
- c) 0,8% del costo dell'intervento eccedente 250.000 euro e fino a 500.000 di euro;
- d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 500.000 euro e fino a 2.000.000 di euro;
- e) 0.2% del costo dell'intervento eccedente 2.000.000 euro.

2. L'importo definito ai sensi del precedente comma è unico e omnicomprensivo sia delle spese per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio sia delle spese di funzionamento dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari.

3. Il Presidente ha la rappresentanza del consorzio e ne è l'amministratore con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria ad esso conferiti dallo Statuto del Consorzio e dall'Assemblea. È responsabile della conservazione, gestione e destinazione dei fondi derivanti dal conferimento delle quote dei singoli consorziati e dei contributi erogati dall'Ufficio speciale ricostruzione. Il Presidente amministratore accende il conto corrente vincolato intestato al consorzio, presso l'istituto di credito convenzionato individuato dall'assemblea dei consorziati per l'erogazione del contributo con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto Sisma.

Art. 3 – Incompatibilità

1. L'attività di amministratore di condominio o di presidente di consorzio tra proprietari di immobili appositamente costituito per gestire interventi unitari, è incompatibile con l'assunzione, relativamente all'intervento da effettuare, dell'incarico di progettista, di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza nei cantieri (sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori) o di collaudatore, nonché con l'effettuazione di ogni altra prestazione tecnica ammessa a contributo ai sensi del decreto Sisma. Inoltre, l'amministratore di condominio o di consorzio non deve avere avuto con l'impresa esecutrice dei lavori e con le imprese subappaltatrici rapporti di collaborazione non episodica, come indicato al successivo articolo 12, comma 4- bis, lettera d). I soggetti di cui al presente comma prima dell'inizio dei lavori dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000, attestante l'insussistenza delle incompatibilità indicate.

2. Il contributo per le spese di cui all'Art.1 del presente Capo è corrisposto in concomitanza con gli statidi avanzamento dei lavori, previa dimostrazione dell'attività professionale svolta, approvata e deliberata dall'assemblea dei condomini o dei consorziati.

3. L'inosservanza del divieto previsto dal comma 1 del presente articolo, oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, comporta la cancellazione del professionista dall'elenco speciale di cui all'Art. 34 del decreto Sisma, ed è escluso il riconoscimento di qualsiasi compenso e/o indennizzo per l'attività svolta, anche sotto forma di contributo ai sensi del primo comma del presente articolo ovvero ai sensi del quinto comma dell'Art. 34 del decreto Sisma, che, ove già corrisposto in tutto o in parte, deve essere restituito.

Art. 4 - Condomini registrati ai fini fiscali

4. Il contributo di cui all'art. 2 è riconosciuto qualora il condominio risulti registrato ai fini fiscali in data precedente al 23 maggio 2019 e solo laddove l'amministratore sia stato nominato in attuazione dell'articolo 1129 del codice civile, indipendentemente dal numero dei condomini che compongono il condominio e purché

l'amministratore sia in possesso di tutti i requisiti previsti dall'Art. 71 bis delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

CAPO III: LE IMPRESE

Art. 1 - Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nell'edilizia pubblica e privata.

1. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nelle attività di ricostruzione pubblica e privata, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il responsabile unico del procedimento (RUP), relativamente agli interventi di ricostruzione pubblica, e gli Uffici speciali per la ricostruzione, relativamente agli interventi di ricostruzione privata:

a) verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE): al momento dell'aggiudicazione e alla stipula del contratto, per gli interventi di ricostruzione pubblica; al momento dell'adozione del provvedimento di concessione di contributo, in attuazione di quanto previsto nelle ordinanze adottate dal Commissario straordinario del Governo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto Sisma, per gli interventi di ricostruzione privata;

b) in occasione della presentazione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, verificano che l'impresa esecutrice dei lavori sia in regola con il documento unico attestante la regolarità contributiva (DURC ON LINE) ed acquisisce dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente la certificazione relativa alla congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori (DURC di congruità).

2. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. ed all'articolo 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e mm.ii.

Art. 1 bis -Accordo del 7 febbraio 2018

1. E' recepito l'Accordo sottoscritto, in data 7 febbraio 2018 (d'ora innanzi denominato Accordo), dal Commissario straordinario del governo, dai Presidenti di Regione – Vicecommissari, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Struttura di Missione istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 30 del decreto Sisma, dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro e dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile (Allegato 7 del presente TU)

Art. 2 - DURC di congruità

1. Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (DURC on line) e del documento (DURC congruità) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite. Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 Euro.

2. Le modalità di rilascio e applicazione del DURC congruità, il calcolo dell'incidenza della manodopera, gli adempimenti a carico dei beneficiari, delle imprese e dei tecnici per la ricostruzione pubblica e privata,

l'effettuazione del monitoraggio sono delineate, oltre che nell'Accordo di cui all'articolo 1, nell'Allegato 8 del presente TU , di cui costituisce parte integrante e sostanziale, denominato "Modalità di applicazione del DURC congruità", i cui contenuti sono vincolanti al fine della concessione ed erogazione dei contributi.

3. La Cassa edile/Edilcassa rilascia il DURC congruità entro 10 giorni dalla richiesta corredata della documentazione attestante l'incidenza della manodopera impiegata. Ove si renda necessaria un'integrazione della documentazione il termine è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazione ed il deposito della stessa e in ogni caso per un periodo non superiore a ulteriori 15 giorni.

Art. 3 - Costi della manodopera

1. È approvato l'Elenco prezzi allegato 9 al presente Testo unico.
2. L'Elenco prezzi costituisce il riferimento per il calcolo del costo della manodopera ai fini del rilascio del DURC congruità.

Art. 4 - Verifica e monitoraggio

1. Le modalità di applicazione del DURC congruità sono sottoposte a sperimentazione ed a monitoraggio per due anni, come stabilito al punto 16 dell'Accordo. Il monitoraggio è svolto da gruppi di lavoro costituiti in ciascuna Regione dal Vice Commissario e composti da un rappresentante della Regione stessa, delle Casse edili/Edilcasse operanti nelle province, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori edili maggiormente rappresentative, delle associazioni delle imprese, dell'Ispettorato del lavoro e delle Aziende sanitarie competenti per territorio e da un rappresentante della RPT. L'attività dei gruppi di lavoro viene coordinata dalla Struttura tecnica del Commissario.
2. I contenuti dell'Accordo sono sottoposti ad una prima verifica successivamente all'avvio di cento interventi pubblici e privati che sono stati progettati utilizzando l'Elenco prezzi approvato col presente atto. L'individuazione degli interventi da sottoporre a verifica è affidata alla Struttura tecnica del Commissario di concerto con gli USR regionali, secondo criteri di rappresentatività delle diverse tipologie di ricostruzione (rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione) e di distribuzione territoriale.